

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

314^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI *Pag. 3*

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre

314^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 NOVEMBRE 1989

<p>1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;</p> <p>«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;</p> <p>«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:</p> <p style="text-align: right;">PRESIDENTE <i>Pag.</i> 4</p> <p style="text-align: right;">SALVATO (PCI), relatore di minoranza 5</p> <p style="text-align: right;">ONORATO (Sin. Ind.), relatore di minoranza ... 11</p> <p style="text-align: right;">* MISSERVILLE (MSI-DN), relatore di minoranza . 17</p> <p style="text-align: right;">CASOLI (PSI), relatore 23</p> <p style="text-align: right;">PECCHIOLI (PCI) 27</p> <p style="text-align: right;">FRANZA (PSI) 33</p> <p style="text-align: right;">* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) 38</p> <p style="text-align: right;">BOMPIANI (DC) 44</p> <p style="text-align: right;">ZITO (PSI) 53</p> <p>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 58</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604, 1613:</p> <p style="text-align: right;">PRESIDENTE 59</p>	<p>Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604, 1613:</p> <p style="text-align: right;">BOCHICCHIO SCHELOTTO (PCI) <i>Pag.</i> 60</p> <p style="text-align: right;">AZZARETTI (DC) 64</p> <p style="text-align: right;">CORRENTI (PCI) 68</p> <p style="text-align: right;">FERRARA Pietro (PSI) 73</p> <p>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 24 NOVEMBRE 1989 77</p> <p>ALLEGATO</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p style="text-align: right;">Trasmissione dalla Camera dei deputati 79</p> <p style="text-align: right;">Assegnazione 79</p> <p>GOVERNO</p> <p style="text-align: right;">Trasmissione di documenti 79</p> <p>CORTE DEI CONTI</p> <p style="text-align: right;">Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 79</p> <p>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</p> <p style="text-align: right;">Annunzio 80</p> <p style="text-align: right;">Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 86</p>
---	--

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Benassi, Bo, Calvi, Cannata, Cattanei, Coco, D'amelio, De Rosa, Evangelisti, Fanfani, Ferrari-Aggradi, Giugni, Guizzi, Leone, Lombardi, Maffioletti, Meoli, Muratore, Pavan, Pulli, Signori, Vecchietti, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Crocetta, Dujany e Fogu, in Iran e Turchia, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975,

n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509); «Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), di iniziativa dei senatori Bompiani, Mancino, Jervolino Russo, Ceccatelli, Condorelli, Melotto, Fontana Elio, Triglia, Nepi, D'Amelio, Boggio, De Cinque, Venturi, Saporito, De Giuseppe, Di Stefano, Lipari, Di Lembo, Ruffino, Patriarca, Vettori, Cuminetti, Coco, Pinto, Aliverti, Colombo, Vitalone, Santalco, Coviello, Parisi, Bussetti, Giacovazzo, Ianni, Salerno, Chimenti e Manzini; «Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), di iniziativa dei senatori Pollice e Corleone; «Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), di iniziativa dei senatori Corleone, Spadaccia, Strik Lievers e Boato; «Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), di iniziativa dei senatori Pecchioli, Tedesco Tatò, Battello, Maffioletti, Imbriaco, Salvato, Zuffa, Imposimato, Macis, Ranalli, Correnti, Tossi Brutti, Greco, Bochicchio Schelotto, Dionisi, Merigli e Torlontano; «Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), di iniziativa dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers; «Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), di iniziativa dei senatori Tedesco Tatò, Ranalli, Salvato, Zuffa, Imbriaco, Battello, Callari Galli, Dionisi, Merigli, Torlontano, Bochicchio Schelotto, Correnti, Imposimato, Greco e Macis; «Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa dei senatori Filetti, Misserville, Signorelli, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Sanesi, Specchia e Visibelli.

Onorevoli senatori, prima di aprire il dibattito, desidero esprimere ai componenti delle Commissioni giustizia e sanità, ai loro Presidenti, senatori

Covi e Zito, ed ai relatori, di maggioranza, senatori Casoli e Condorelli, e di minoranza, senatori Salvato, Corleone, Alberti, Ongaro Basaglia, Onorato, Misserville e Signorelli, un sentito riconoscimento per il gravoso impegno assolto nell'arco delle 33 sedute di Commissione che si sono rese necessarie, non solo per un adeguato approfondimento dei complessi, delicati e drammatici temi in esame, ma anche per lo sforzo che è stato compiuto al fine di trovare – al di là della comprensibile diversità degli orientamenti – le maggiori, possibili, ragionevoli convergenze.

Si è trattato di un confronto serrato e franco che, sono certo, non mancherà di riflettersi proficuamente in Assemblea, nella discussione che avrà ora inizio.

Informo che i relatori di minoranza senatori Salvato, Onorato e Misserville, nonchè il relatore delle Commissioni riunite, senatore Casoli, hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento, di integrare oralmente la loro relazione scritta.

Ad integrazione della relazione scritta, ha pertanto facoltà di parlare la senatrice Salvato, relatore di minoranza.

SALVATO, relatore di minoranza. La ringrazio, signor Presidente. Prima di integrare brevemente la relazione di minoranza, desidero esprimere ad alta voce anche un ringraziamento per quanto ella poco fa ha detto rispetto al lavoro svolto in Commissione, alla serietà con cui una materia così difficile e delicata è stata affrontata. Voglio farlo perchè ritengo che con la sua autorevolezza ha testimoniato – e ve ne era bisogno – che su questa legge abbiamo avuto tutti quanti un atteggiamento responsabile, di grande rigore, certo turbato nel corso di questi mesi da una polemica pretestuosa sui tempi, dai ricatti molto spesso venuti fuori dalle Aule di questo Parlamento, ma i cui echi si sono sentiti anche, purtroppo, nelle Aule delle Commissioni, da una scelta che poteva a nostro avviso essere certamente ancora più seria e più rigorosa, quella riguardante i tempi, che ci ha visto divisi e ha visto noi portare altre argomentazioni a favore, ad esempio, dell'approvazione definitiva, tra Senato e Camera dei deputati, della parte riguardante il narcotraffico.

Tutto questo è dietro le nostre spalle, ma è bene ricordarlo ed è bene che vi sia la testimonianza di tutti quanti sul perchè i tempi siano stati tempi necessari, sul fatto che assolutamente in nessuna fase si è tentato di non lavorare – anzi si è lavorato e si è lavorato, a mio avviso, con grande serietà – e su come bisogna andare avanti. Infatti cominciamo una discussione che sappiamo essere importante, ed io mi auguro che ci sia in tutti noi la volontà – nella mia parte politica c'è – di andare ad un confronto che possa anche essere più sereno, più produttivo di quello che si è svolto nelle stesse aule delle Commissioni, ma soprattutto ad una lettura qui in Aula che ci possa consentire l'approdo ad una legge efficace e tale da trovare risposte che – dobbiamo sapere e lo sappiamo – non sono né semplici, nè scontate, poichè riguardano materie così complesse.

Voglio dire questo ricordando anche che su tale materie non è là prima volta che ragioniamo. Il Parlamento italiano approvò nel 1975 una legge importante e lo fece tentando un lavoro ed un confronto senza pregiudiziali di schieramento. Lo fece allora certamente in un altro clima ed in un altro periodo, in cui grandi erano soprattutto le speranze, ed anche una volontà di impegni, almeno espressa, di tentare per il nostro paese la strada di una

risposta da Stato sociale: quindi creazione di strutture, nuova civiltà, affermazione di solidarietà sociale in tutti i campi e soprattutto in materie come queste.

Noi siamo partiti nella nostra relazione appunto da un giudizio sulla legge del 1975. Abbiamo avvertito questa necessità e questo bisogno e lo abbiamo fatto per più ragioni: innanzitutto perché pensiamo che si debba sgomberare il campo da qualcosa che pure c'è stato e che secondo me continua ad esserci. La legge del 1975, identificata semplicemente e interamente con una sua parte, cioè con la modica quantità, e una lettura di quella legge come legge permissiva hanno portato ad un giudizio non sull'applicazione della legge stessa e sulle luci e le ombre che possono esserci sempre all'interno di una legge (e ci sono anche in questa), ma ad una voglia frettolosa di sgombrare il campo da questa legge per dare risposte purtroppo non partendo da una verifica attenta e critica di un tessuto normativo e della sua applicazione ma per darle anche in maniera forse strumentale. Si legge infatti nella relazione che accompagna il disegno di legge del Governo qualche cosa che in noi ha destato grandi preoccupazioni, ma credo che le abbia destate anche fuori di qui, fuori dalle Aule parlamentari, e cioè che forse l'impianto normativo della legge del 1975 era un impianto giusto e che ci sono stati difetti di applicazione. Si scrive nella relazione che c'è un'opinione pubblica che è allarmata dalla modica quantità e a questa opinione pubblica bisogna dare risposte.

Io credo che sia un dovere del Parlamento dare risposte all'opinione pubblica, ma si tratta di capire se al paese si vogliono dare risposte vere ed efficaci o si vogliono soltanto mandare messaggi; e non credo che il compito di una legge sia quello di mandare messaggi. Non credo soprattutto che rispetto a difficoltà concrete, vere, di applicazione, a inadeguatezze delle norme si possa e si debba soltanto rispondere con altre leggi, soprattutto se esse non hanno chiaramente presente un impianto che riconfermi quello che deve essere una legge, cioè il suo intento programmatico, la sua capacità di costruire risposte e non messaggi.

Che cosa intendiamo ribadire rispetto alla legge del 1975? Intendiamo ribadire - e lo facciamo in tutta la relazione, ma anche con le scelte emendative del testo che è qui in discussione - innanzitutto l'asse culturale, ideale e politico di quella legge che, voglio qui dire, non era e non è un asse di indifferenza rispetto all'uso delle droghe. Nella legge del 1975 era scritta chiaramente l'illiceità dell'uso delle droghe; nella legge del 1975 la scelta della non punibilità da parte dello Stato era una scelta finalizzata all'emersione del fenomeno; una scelta quindi da parte dello Stato di intervenire in maniera efficace non punendo ma tentando appunto, attraverso l'emersione del fenomeno, la strada difficile della prevenzione e del recupero. Rispetto a questa legge sappiamo che i limiti di applicazione sono stati diversi; non voglio riprendere soltanto quello che è il limite più forte dell'applicazione, quello che ci è stato detto nelle audizioni da chi ha contrastato e continua a contrastare il disegno di legge del Governo e ora il testo in discussione ma anche i ragionamenti che sono stati fatti nelle audizioni da chi invece si diceva e si dice convinto della impostazione, delle scelte normative presenti nel disegno di legge del Governo.

Voglio ricordare innanzitutto Muccioli, il quale parlando della legge del 1975, del suo asse culturale e politico, delle scelte in essa fatte, ebbe a dire con efficacia in Commissione, ma certo in contraddizione rispetto alle

conseguenze e alle scelte di appoggio al disegno di legge del Governo, che la legge del 1975 era giusta perchè voleva l'emersione del fenomeno, che in larga parte era riuscita in questo intento ma che successivamente quanti erano venuti fuori, allo scoperto (stiamo parlando dei tossicodipendenti), non avevano potuto fruire dell'altra parte della legge come pure era ed è loro diritto (strutture, servizi, politica sociale e solidarietà) per imboccare concretamente strade di prevenzione e di reinserimento. Credo che la necessità di modifica debba partire da due questioni con le quali vogliamo confrontarci. Una è molto corposa, e su questa desidero fare brevemente qualche osservazione: riguarda i mutamenti che vi sono stati in questi anni e soprattutto lo scacco etico che dobbiamo tutti quanti registrare rispetto alla diffusione dell'uso delle droghe, e quindi misurarci con questa drammatica situazione; l'altra riguarda le incertezze di applicazione anche rispetto alla stessa nozione di modica quantità. Queste sono le due questioni più importanti.

Permettetemi, colleghi, di fare qualche osservazione su ciò che nella relazione abbiamo definito scacco etico e sulle ragioni della tossicodipendenza, sul perchè vi è in tutti noi una grande preoccupazione rispetto a un fatto che si va sempre più affermando, o almeno avverto il rischio che si possa affermare: le tossicodipendenze come un dato strutturale di questa società. Ciò che mi chiedo, e su cui poco si è ragionato nelle Commissioni – mi auguro che il dibattito in Aula possa e debba colmare questa lacuna – è il perchè di tanti giovani nel circuito della dipendenza. Quali sono le ragioni di questa dipendenza e cosa dobbiamo mettere in atto, soprattutto quali interventi dello Stato sociale, per liberare la nostra società – questo è il nostro obiettivo – dalla dipendenza dalle droghe? Anche qui i nostri ragionamenti non debbono essere certamente affrettati, perchè abbiamo bisogno di capire di più; alcuni interrogativi non possono essere sommari, ma devono essere esplicitati e posti di fronte a tutti noi.

Spesso quando ragioniamo di tossicodipendenza non riusciamo a dire fino in fondo, a capire che cosa essa è. La tossicodipendenza diventa spesso non soltanto una condizione, perchè di questo si tratta, ma anche un sistema di relazioni in una società che spesso nega altre relazioni. Non riusciamo ad interrogarci su quante e quali sono le responsabilità della collettività, senza sfuggire a un discorso che pure dobbiamo e vogliamo fare, rispetto al tossicodipendente che non sarebbe giusto definire soltanto vittima. Sappiamo che rispetto alla singola persona non ci possono essere cesoie. La realtà è molto più complessa rispetto a quella che noi spesso immaginiamo, e sappiamo che nelle tante storie di tossicodipendenza, con le differenze in esse esistenti, ci sono più aspetti di cui dobbiamo tener conto. Quindi dobbiamo interrogarci su tutto questo, non dobbiamo cercare scorciatoie facili, ma soprattutto dobbiamo interrogarci su quali possono e devono essere le risposte più efficaci.

La nostra opposizione al disegno di legge del Governo e al testo uscito dalle Commissioni è soprattutto su cosa deve essere la svolta di cui abbiamo bisogno. Il disegno di legge del Governo, per quello che noi abbiamo ascoltato nelle Commissioni, indica questa svolta nella punibilità. Noi facciamo un'altra scelta non soltanto per ragioni ideali, ma anzitutto e soprattutto perchè è certamente nostra una visione dello Stato sociale che non reprime e non cancella il disagio, ma cerca il modo per intervenire sul disagio; la facciamo convinti che per una legge efficace, l'unica, vera ed

autentica svolta deve essere la prevenzione. Su questo credo che tutti debbano lavorare e su questo si possono trovare anche le strade utili per potersi confrontare e giungere - almeno così mi auguro - ad approdi che possono essere concreti rispetto a quello di cui abbiamo bisogno, anche e soprattutto per dare risposte a quello che tutti avvertono come un problema: il bisogno di sicurezza della gente, quello dell'opinione pubblica che veniva evocata nella relazione al disegno di legge governativo.

Siamo convinti che si possa e si debba dare risposta alla domanda di sicurezza (che certamente è una domanda vera e legittima) affrontando la questione della tossicodipendenza e soprattutto quella della prevenzione rispetto al consumo di tossicodipendenza, rafforzando fortemente gli interventi di prevenzione in tutti i luoghi del sociale in cui possono esservi rischi e disagi. Per questo noi abbiamo lavorato ed abbiamo avanzato proposte in Commissione - che qui ripresenteremo - sul ruolo dei comuni e della scuola, sulla natura del servizio, sulla qualità di questo servizio. Abbiamo agito per trovare risposte che non aumentino quel rischio che avvertiamo nella scelta della punibilità, cioè il rischio della clandestinità, dell'immersione del tossicodipendente in quell'area che lo rende sempre più legato allo spacciato ed al grande traffico.

Perchè noi pensiamo che vi debba essere un ruolo nuovo dei comuni, della scuola e dei servizi? Voglio dirlo in modo molto semplice, riportando i contenuti di un dibattito che si è svolto in Commissione, un dibattito sui limiti e i pericoli di uno snaturamento del ruolo e della capacità di intervento dei servizi. Ci siamo confrontati con tanti operatori, con coloro che quotidianamente operano e sanno cosa è la tossicodipendenza e sanno quanto è difficile trovare la strada per uscire da questo *tunnel*. Sappiamo perciò che insistere oggi in un approccio sanitario del problema, in una ghettizzazione all'interno di determinati luoghi è qualcosa di perdente per tutti noi. Vi è bisogno di altri approcci, di approcci interdisciplinari, e vi è bisogno di far interagire più culture, di territorializzare realmente l'assistenza e di una diffusione capillare per poter prevenire ed aiutare al momento giusto. Quindi vi è bisogno - e ne parlerò alla fine di questa mia integrazione - di grandi risorse umane e materiali, ma anche di grandi novità culturali.

In Commissione abbiamo ascoltato tante voci. Voglio ricordarne per esempio una: quella di don Ciotti che ci ha parlato di una esperienza che ha dato dei risultati, che ci ha detto anche che però i risultati non sono mai definitivi e sono comunque difficili. Egli inoltre ci ha parlato dell'esperienza di operatori di strada come di una questione concreta per poter realmente andare dove vi è disagio e tentare approcci o quel patto che è stato definito terapeutico ma che io voglio definire in altro modo: si tratta anzitutto di un patto di amicizia e non di inimicizia verso il tossicodipendente. Bisogna usare amicizia e rispetto non soltanto perchè vi è questo dramma, ma perchè è interesse di tutti, dell'intera società tentare in tutti i modi di far emergere il fenomeno, trovare strade di recupero e ottenere risultati concreti. Pensiamo che i comuni debbano svolgere un altro ruolo e abbiamo avanzato la proposta - che può essere arricchita e migliorata - di centri da costruire in modo nuovo; centri di informazione e di solidarietà e - perchè no? - innanzitutto di segretariato. Molto spesso tante famiglie e tanti tossicodipendenti non sanno neanche a chi rivolgersi e come fare, non sanno in che modo possono essere tutelati, attraverso quali strumenti e quali risorse può essere data loro una risposta. È questa la storia delle quotidiane disperazioni.

Occorrono centri, dunque, in cui far agire più figure, dare sostegno e solidarietà ai tossicodipendenti e alle loro famiglie, in cui vi sia anche una mobilitazione (voglio chiamarla così: con un termine vecchio, forse, ma credo che ve ne sia profondamente bisogno) di tutte le risorse sociali, attraverso una partecipazione della società che non sia estranea, che non cancelli la tossicodipendenza, ma che con essa faccia i conti interrogandosi realmente.

Abbiamo poi avanzato proposte sul ruolo dei servizi in generale. Lo abbiamo fatto opponendoci (e qui c'è un altro discriminante, un'altra nostra critica, serrata e forte) all'impianto di legge del Governo, che snatura profondamente il ruolo dei servizi, che proprio perché afferma la punibilità rende gli operatori dei servizi stessi non più persone che devono dare una mano e svolgere un lavoro difficile, ma quasi dei «nuovi guardiani». Li rende responsabili di qualcosa che gli operatori stessi rifiutano, perché sanno che attraverso coazioni e impostazioni quel patto terapeutico di cui parlavo difficilmente è percorribile e dà risultati concreti.

Molta attenzione abbiamo posto al problema della scuola, presente, in realtà, anche nel disegno di legge del Governo, ma con una differenza profonda di impostazione. Infatti, nella discussione in Commissione di quel disegno di legge mi sembra sia prevalsa soprattutto una impostazione, centralistica ancora una volta, dove le varie burocrazie contano e in cui si decide soprattutto al Ministero e nei provveditorati, senza considerare che invece abbiamo bisogno di altro: di interventi concreti all'interno delle singole scuole. Durante i lavori delle Commissioni riunite è stata infine accolta una nostra proposta che mi auguro possa in Aula essere mantenuta: quella della istituzione di centri all'interno della scuola, perché lì, in quel luogo si possono dare risposte ai giovani. È complessivamente una parte da arricchire, modificare e rendere ancora più concreta.

Onorevoli colleghi, quale è il nostro no più deciso? Di cosa non siamo affatto convinti (voglio subito dire che questi mesi hanno rafforzato le nostre convinzioni)? Il nostro no deciso è a questa «norma-manifesto», al limite di una ideologia soltanto punitiva che rende la legge del tutto inapplicabile. Nella nostra relazione usiamo questa espressione: «drogarsi non è né diritto né reato». Voglio qui ripeterla, perché sono convinta che dobbiamo lavorare per una cultura contro la droga e che dobbiamo dare risposte perché quella dipendenza possa essere sconfitta.

La punibilità non ci convince. Tra l'altro, riteniamo che il testo predisposto dalle Commissioni riunite non solo non attenui quell'asse culturale presente nel disegno di legge del Governo ma anzi lo aggravi, rendendolo ancor meno garantito e ancor più inapplicabile. Vorrei ricordare brevemente cos'è questo sistema di sanzioni che si è alla fine inventato per trovare compromessi e mediazioni, ma con la grande e grave ipoteca, che non dovrebbe mai esserci, di un patto di maggioranza su questioni che riguardano non soltanto la vita della gente, ma, appunto, scelte ideali e, soprattutto, scelte concrete.

Si propone un sistema che, certo, parla di sanzioni, che possono sembrare anche sanzioni non eccessivamente gravi, le famose «sanzioni amministrative», cioè il ritiro della patente, il ritiro del passaporto, le altre cose che sono scritte in quel testo di legge. Ma si parla di un prefetto che deve irrogare queste sanzioni, un burocrate (perché il prefetto poi in realtà è questo), un funzionario che non ha gli strumenti per poter conoscere, per

poter decidere; vi è una indicazione chiaramente molto concreta di forze di polizia che dovranno mettersi in campo per poter poi segnalare al prefetto questi tossicodipendenti, cioè quelli che assumono sostanze pesanti, e quelli che fumano lo «spinello», tutti quanti accomunati; avremo, io credo, rischi forti di grandi schedature di massa, tornando ad altre epoche della vita del nostro paese; non avremo alcuna garanzia, ma soprattutto non avremo alcuna efficacia.

Io non so quanti colleghi abbiano, nella loro attività, nel loro lavoro, incontrato e parlato con tossicodipendenti, con persone che hanno fatto una scelta drammatica, una scelta di non vita: ebbene, chiedo a questi colleghi se si può in maniera ragionevole (voglio usare questo temine, anche se mi rendo conto che è un termine forte) pensare o illudersi che il ritiro della patente, il ritiro del passaporto e poi certo, alla fine, il carcere (perchè ci sarà il carcere) possano spaventare o indurre quel tossicodipendente a non drogarsi più; se si può affermare questo, io credo che lo si fa forse con superficialità, certamente volendo ingannare se stessi, ma soprattutto volendo ingannare gli altri, perchè rispetto al tossicodipendente, rispetto a quella vita, altre sono le risposte necessarie.

Cosa può accadere concretamente? Non è difficile immaginarlo: noi avremo appunto maggiore clandestinità e, con la clandestinità, il rischio maggiore di una diffusione dell'AIDS (e non mi fermo su questo, altri colleghi interverranno in proposito); avremo certamente ancora maggiori furti, maggiori scippi, maggiori rapine e quindi una non risposta alla sicurezza per procurarsi ad esempio le somme necessarie per non finire in galera; e avremo (questo a noi preoccupa fortemente; non vorrei qui ripetere le parole dette da altra sponda, da un vescovo) una legge che finisce col creare maggiori disuguaglianze e dei ghetti per chi meno ha.

Avremo questo, quindi avremo un'efficacia nulla, non avremo sicurezza, e poi, appunto, garanzie che non ci sono, rischi di incostituzionalità (lo diranno dopo di me altri colleghi); dopo il prefetto, certo il pretore e quindi uffici intasati. Avremo un sistema che alla fine farà trovare tutti con nessuna risposta vera, con nessuna risposta concreta.

La nostra scelta è quella della non punibilità, e non voglio qui ripetere le ragioni ideali e culturali che ci inducono a questa scelta: posso soltanto farlo in maniera sintetica. Nella nostra visione (ma credo che questo sia anche nella visione di altre forze politiche e penso debba venire fuori, debba essere nominato anche in altri interventi, almeno me lo auguro; so che questo è nella visione di tante forze che lavorano ed operano, di tante espressioni della società, a partire da parti importanti del mondo cattolico) c'è una cultura dello Stato sociale, una cultura di rispetto, una cultura di solidarietà che noi intendiamo affermare anche in questa legge; ma la non punibilità noi la vogliamo soprattutto perchè pensiamo che rispetto alla tossicodipendenza l'unica strada che può dare risposte è quella di tentare di dare un avvio concreto ai servizi, alle strutture.

Qual è la nostra scelta nel merito? Noi siamo per la non punibilità dell'uso personale delle droghe leggere; in Commissione avevamo usato una espressione che aveva destato dubbi e perplessità. Faremo una proposta più concreta parlando di *cannabis indica*; lo facciamo per più ragioni anche qui, perchè l'esperienza di questi anni ha dimostrato la minore pericolosità di questa sostanza innanzitutto, ma anche perchè sentiamo che bisogna rompere il mercato, droghe leggere e droghe pesanti insieme, e bisogna farlo

rapidamente perchè sappiamo che si pone, nel nostro come negli altri paesi, un interrogativo su quali possono essere le strategie più efficaci per trovare una risposta, visto il fallimento della strategia proibizionistica che non ha diminuito né il numero dei morti né il numero degli assuntori di sostanze stupefacenti. Lo facciamo perchè siamo convinti che rispetto a queste sostanze si possa operare in questo modo e non volendo, con questo, mostrare indifferenza rispetto al consumo di droghe leggere; anzi, noi siamo convinti che su più campi bisogna operare e forse con più rigore, a partire dai superalcolici.

Ora, rispetto alle droghe pesanti, noi cogliamo quel dato di verità sulla difficile applicazione della norma relativa alla «modica quantità» e vogliamo disegnare, quindi, una norma che possa essere più rigorosa e più efficace al tempo stesso. Quindi pensiamo che attraverso tabelle, che debbono essere fatte dal Ministero della sanità, si possa indicare la soglia di quantità di principio attivo al di sotto della quale dichiarare sempre la non punibilità e al di sopra della quale lasciare al magistrato, che si potrà avvalere dei servizi e di tutti gli strumenti a sua disposizione, la facoltà di giudicare se si tratta di uso personale e anche in questo caso dichiarare la non punibilità e un avvio concreto ai servizi.

Onorevoli colleghi, mi avvio brevemente alla conclusione; su altre questioni interverranno i colleghi della mia parte politica nel corso del dibattito, sia sulle questioni internazionali, sia su altri aspetti, in particolare su quella parte delle nostre proposte che è stata accolta (mi riferisco a tutta la parte del testo che riguarda il narcotraffico).

Voglio solo dire, in conclusione, che ci accingiamo ad un compito non facile e lo sappiamo; su questo nostro lavoro c'è una attenzione forte, c'è una domanda che viene dal paese, da chi è a favore e da chi è contro questa legge, anche da quelle «madri coraggio» che qualche giorno fa sono state qui in Senato e che noi comunisti non abbiamo potuto ascoltare perchè in quel momento eravamo impegnati in una nostra assemblea proprio sulla legge di cui stiamo discutendo.

In che modo far sì che la tossicodipendenza non sia un dato strutturale di questa società? In che modo, rispetto alle tante storie, si può dare un aiuto concreto? In che modo sicurezza e solidarietà possono e debbono coniugarsi insieme? Questo è quello che viene chiesto a noi qui in Senato.

Abbiamo questo difficile compito; se realmente vogliamo fare cose efficaci, lo potremo capire dal nostro dibattito, dagli emendamenti che verranno presentati, da patti che io mi auguro non vengano rispettati ma, innanzitutto, da una questione molto concreta, cioè se alla fine, rispetto alle risorse materiali di cui ha bisogno un'opera importante come questa, che noi abbiamo definito anche qui, forse, con un termine antico, opera di liberazione, saremo coerenti. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Onorato, relatore di minoranza.

ONORATO, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, colleghi senatori, credo che tutti noi oggi siamo consapevoli del fatto che il Senato della Repubblica sta vivendo un passaggio cruciale dal punto di vista della cultura politica e della cultura *tout court*, apprestandosi a fare scelte fondamentali

come quelle che oggi affrontiamo, tanto è vero che, davanti a queste scelte, gli atteggiamenti non sono quelli specifici dei Gruppi, ma sono atteggiamenti trasversali ai Gruppi stessi.

La materia è scottante e interpella le nostre coscienze. Ebbene, credo che, quando una materia diventa calda, compito del legislatore sia quello di cercare di raffreddarne la trattazione, di esercitare la razionalità critica. Non saremmo legislatori se non facessimo uno sforzo critico anche a costo di errori; sono sempre migliori gli errori frutto dello sforzo critico che gli sbandamenti prodotti da atteggiamenti emotivi e passionali.

È per questa ragione che abbiamo predisposto una relazione di minoranza; in una materia così calda e complessa, non potevamo affidare certo ad un intervento in discussione generale e neanche a questa breve relazione che sto svolgendo il messaggio critico che volevamo lanciare su questa materia. Lo abbiamo quindi fatto con una relazione di minoranza che io oggi non esaurirò di certo e che sarà integrata dagli interventi dei colleghi Alberti e Ongaro Basaglia.

Mi preme innanzitutto rilevare la consapevolezza di affrontare un passaggio cruciale ed inoltre il metodo di approccio culturale e legislativo che ci guida. Vorrei allora partire oggi dalla relazione dei colleghi di maggioranza, senatori Casoli e Condorelli, perché se un pregio ha questa relazione - che mi sembra di aver letto attentamente - è quello di offrire un esauriente quadro ed un lucido e freddo supporto di motivazioni al disegno di legge licenziato dalla Commissione. Credo però che questo mi dia la possibilità di intervenire proprio su alcuni passaggi di questo quadro motivazionale che ritengo criticabile.

Il primo punto di cui tutti dobbiamo prendere coscienza è il rapporto tra la legislazione nazionale e le convenzioni internazionali. Non è vero, come dicono i colleghi di maggioranza, che la legge n. 685, che depenalizza - come sappiamo - la «modica quantità», contrasti con le convenzioni internazionali, così come non è vero il reciproco, cioè che il testo che oggi è stato presentato in Aula, che penalizza anche la «modica quantità», sia necessitato dalle convenzioni internazionali. Questo è il primo mito che dobbiamo sfatare perché le convenzioni internazionali vigenti, cioè la Convenzione unica di New York del 1961 e la Convenzione di Vienna del 1971 (le uniche vigenti), rispettivamente agli articoli 36 e 22, prescrivono la punizione solo per le infrazioni gravi, e tra le infrazioni previste da quelle convenzioni indubbiamente quella meno grave è il consumo personale di modiche quantità. Non vi è quindi un vincolo internazionale. Peraltra, anche l'ultima convenzione, la Convenzione di Vienna del dicembre 1988, che ancora non è entrata in vigore e che ancora non è stata ratificata dall'Italia, e quindi è priva di vincolo internazionale, all'articolo 3, parla di punizione, ma prevede la possibilità di misure alternative alla punizione, di carattere terapeutico, proprio per le infrazioni lievi.

Quindi, il primo punto è che non c'è assolutamente un vincolo internazionale per il legislatore nazionale. Le convenzioni e la normativa internazionale lasciano una notevole discrezionalità al legislatore nello scegliere tra penalizzazione, depenalizzazione del modico consumo, oppure quel *mix* di penalizzazione e trattamento. Vi è però un secondo punto forse più importante che bisogna mettere in luce, quello relativo alla valutazione di merito della scelta che il legislatore nazionale si appresta a fare, scelta che non è vincolata dalle norme internazionali, ma che deve essere valutata per

la sua portata intrinseca. Ebbene, a pagina 11 della relazione dei colleghi Casoli e Condorelli, c'è un passaggio che, a mio parere, è illuminante come terreno di discussione. Molto acutamente essi affermano: la repressione del consumo ha due funzioni, la prima è quella di dissuadere dall'uso non già - dicono lucidamente - i tossicodipendenti, per cui l'efficacia deterrente forse non è possibile, ma i consumatori che vorrei definire primipari, cioè i consumatori non tossicodipendenti. Questa è la prima funzione. La seconda funzione, essi sostengono, è quella di sollecitare alla cura i tossicodipendenti, questa volta. La sanzione penale è un meccanismo che in qualche modo dà il via, è un passaggio verso il trattamento terapeutico per i tossicodipendenti.

Subito dopo i relatori aggiungono una terza funzione, anche se non è tematizzata, quella in base alla quale la punizione del consumo elimina la falla - usano questo termine - attraverso cui è possibile spacciare impunemente al minuto. Sono queste le tre funzioni.

Bene, devo dire chiaramente ai colleghi relatori che nessuna di queste funzioni ha un fondamento o una praticabilità. Inizio dalla prima. Le sanzioni atipiche, che noi conosciamo (ritiro della patente e così via), o anche quelle di secondo grado per la violazione delle obbligazioni atipiche (cioè l'ammenda o l'arresto), non riescono ad assolvere né alla funzione deterrente (general-preventiva), né tanto meno a quella socializzatrice (special-preventiva). Perchè? non mi voglio dilungare, citerò soltanto un dato su cui è bene che tutti noi riflettiamo. Di tutti i paesi del mondo, su cui gli uffici del Senato - che dobbiamo ringraziare - ci hanno fornito le statistiche ed i quadri sinottici, 57 paesi, compresi gli Stati Uniti, penalizzano anche il consumo piccolo, cioè di dosi modiche, salvo 8 paesi che sono: Austria, Costarica, Danimarca, Italia, Nepal, Repubblica federale tedesca (soltanto una facoltà di depenalizzazione è data al giudice), Olanda (soltanto per 30 grammi di *cannabis* e soltanto per tale sostanza), Perù (soltanto per 100 grammi di coca). In tutto 8 paesi, ma tutti gli altri 49 penalizzano anche il piccolo consumo.

Ora, sfido chiunque a dire che questa penalizzazione del piccolo consumo ha avuto un'efficacia deterrente e un effetto di depressione sulle statistiche del consumo. Quindi, è fallita la legge n. 685, come dicono i relatori di maggioranza? No, cari colleghi, qui, caso mai, è fallita la strategia internazionale della penalizzazione, nella misura in cui tale strategia è stata praticata da quei 49 paesi.

La seconda funzione è rappresentata dalla alternativa tra repressione e trattamento, dove la repressione è uno strumento per avviare al trattamento terapeutico. Qui il discorso si fa delicato, ma più ci penso più mi convinco che si tratta di un discorso sbagliato. In realtà, questo trattamento, per così dire mediato attraverso il processo penale o amministrativo, è un trattamento niente affatto volontario, ma obbligatorio. Il consenso del tossicodipendente in quelle condizioni è un consenso fittizio dal punto di vista giuridico e dal punto di vista terapeutico. È innanzitutto fittizio dal punto di vista terapeutico perchè, in quanto non volontario né spontaneo, quel consenso, artefatto, utilitaristico, strumentale, in realtà stravolge i meccanismi propri del processo terapeutico, ne abbassa i risultati non soltanto per quell'individuo che fa quella scelta utilitaristica, ma anche per tutti gli altri che hanno per caso fatto una scelta spontanea, con un equilibrio verso il basso del risultato del servizio terapeutico. In secondo luogo esso dequalifica le motivazioni di accesso alla cura con le conseguenze che ho ora

detto. In terzo luogo, vanifica il potere terapeutico degli operatori facendone dei bracci secolari del prefetto e un mezzo del potere sanzionatorio del giudice. Ma questo non basta; i colleghi conoscitori della realtà della sanità ci diranno che questo è un effetto di stravolgimento dei percorsi e delle dinamiche proprie ed autonome della terapia. Questo consenso è fittizio anche da un punto di vista giuridico, e questo è il punto; i colleghi operatori del diritto, i giuristi, sanno che la dottrina definisce obbligatori non soltanto i trattamenti soggetti ad una coazione diretta, ma anche i trattamenti soggetti ad una coazione indiretta come potrebbe essere la minaccia di una sanzione. Quindi, da un punto di vista giuridico, sono in realtà consensi terapeutici fittizi, obbligatori e vincolati.

Mi basta allora dire che la nostra dottrina – e lo ricordano onestamente anche i relatori di maggioranza – sul punto ritiene che l'articolo 32 della Costituzione non ammette trattamenti obbligatori per soggetti che non mettono in pericolo la salute collettiva degli altri ed il consumatore, come il tossicodipendente, è un soggetto che mette in pericolo soltanto la propria salute.

SANESI. E per l'AIDS?

ONORATO, *relatore di minoranza*. Adesso ci arrivo, collega Sanesi, perché esaurisco la terza funzione che è quella di intercettare il piccolo spaccio. La pena, anche per la modica quantità, intercetterebbe il piccolo spaccio: qui, mi sia consentito, c'è un abbaglio, a mio avviso, colleghi di maggioranza, perché il piccolo spaccio è punito anche dalla legge n. 685, all'articolo 72. Che cosa impedisce di intercettare il piccolo spaccio? Forse che con la legge n. 685, con la quale il piccolo spaccio è punito, noi non abbiamo il pullulare di *pushers* per le strade e per le piazze e le piazze coperte da siringhe? No, ciò si verifica ugualmente e quindi la penalizzazione del piccolo spaccio in realtà – e adesso arrivo all'interruzione – è una penalizzazione inefficace, che rivela una strategia inutile e vana; in realtà è una strategia poco razionale ma molto ideologica. Certo, c'è il problema di come reprimere il piccolo spaccio quando non si intende punire il consumo per le ragioni in parte accennate e che in parte dirò. Non c'è dubbio che questo è il problema. Ma proprio per questo, con uno sforzo di razionalità cui prima accennavo, cercando di sgombrare il campo dagli approcci mitologici ed emotivi a questo problema, da approcci in qualche modo irrispettosi dei diritti dei cittadini e dei rapporti fra Stato e *privacy*, abbiamo creduto che uno strumento ci sia per raggiungere questo risultato: la legalizzazione delle droghe leggere per poter interrompere la continuità commerciale fra lo spaccio di quelle leggere e di quelle pesanti. Noi abbiamo presentato questa proposta nella relazione sapendone il carattere provocatorio, ma questa cultura ha bisogno di provocazioni in tal senso. L'abbiamo presentata con tutte le perplessità del caso, quasi per tirare un sasso nello stagno, anche dopo discussioni nel nostro Gruppo in cui alcuni erano dissidenti. Ritengo però che da queste provocazioni la nostra discussione venga arricchita. Poi vi sono altri che addirittura vanno più in là dicendo che un modo per togliere l'acqua a questi *pushers* è quello di sottrarre il monopolio del traffico alla criminalità organizzata, attraverso offerte controllate. Sono proposte dei colleghi radicali che in qualche modo si sono imposte all'attenzione critica, che certo non abbiamo fatte nostre, salvo gli atteggiamenti personali di questo o di quel componente del nostro Gruppo.

La realtà è che nel disegno di legge al nostro esame vi è un presupposto che non è neppure tanto implicito, e nella misura in cui è implicito io voglio esplicitarlo, perché questo è il cuore del nostro problema. Il presupposto è che il consumatore è un soggetto pericoloso; voi dite questo a chiare lettere. Addirittura affermate che è un soggetto pericoloso per se stesso, per la sua salute fisica e psichica, ed è un soggetto pericoloso anche per gli altri, perché spaccia, perché fa opera di proselitismo.

MISSERVILLE. Perchè potrebbe spacciare.

ONORATO. Poi tornerò su questo punto. Stavo dicendo che è un soggetto pericoloso, perché abbandona siringhe per le strade, perché commette reati contro il patrimonio e anche contro la persona pur di procurarsi la droga, e pericoloso per sè.

Non starò a ripetere cose che ormai non solo nel nostro dibattito parlamentare, ma anche nel dibattito allargato all'opinione pubblica, sono state ripetute. Una legge penale non può essere una legge che punisce gli atti contro se stessi, i comportamenti individuali, gli stili di vita.

MISSERVILLE. Non è vero.

ONORATO. Evidentemente abbiamo una concezione diversa del diritto penale, la mia liberale e la sua, senatore Misserville, forse di carattere etico.

MISSERVILLE. È nel diritto positivo; vi è il delitto di autolesionismo.

ONORATO. Non è nel diritto positivo; l'autolesionismo ha un'altra giustificazione. Il tentativo di suicidio, per esempio, non è punito neanche dal codice Rocco. Altro esempio: l'alcoolismo non è punito in sè ma solo in quanto genera una ubriachezza molesta, in quanto esuli dalla sfera individuale e diventi un disturbo per la sfera collettiva. (*Commenti del senatore Sanesi*).

La pericolosità per se stesso non è neppure un titolo (*ex articolo 32 della Costituzione*) per giustificare il trattamento sanitario obbligatorio; nella nostra relazione si citano Mortati e Vincenzi-Amato, soltanto per fare alcuni nomi. Il tossicodipendente in quanto tale, e qui vengo all'interruzione del collega Sanesi, è pericoloso appunto solo per sè, non è pericoloso per la salute degli altri. Se è pericoloso perchè diventa portatore di epatite virale, una malattia infettiva, o diventa sieropositivo, il trattamento obbligatorio è possibile soltanto per quanto riguarda la sua epatite virale e la sua sieropositivity, ma non è mai un trattamento obbligatorio per il suo *status* di tossicodipendente. Ciò quindi non giustifica un trattamento coatto del tossicodipendente in quanto tale, per esempio per la sua detossicazione fisica o psicologica. Come ha ricordato poco fa la collega Salvato, sappiamo che la detossicazione fisica si può raggiungere anche con mezzi coatti, ma certo non quella psicologica.

Altra questione: se questo consumatore diventa pericoloso per gli altri in quanto spaccia, in quanto commette reati strumentali al suo consumo di droga, va punito in quanto spacciato, quindi delinquente, perchè rapina o compie altre azioni del genere, ma non in quanto tossicodipendente. Ecco

perchè c'è una spia pericolosa in quanto affermano i colleghi nella relazione di maggioranza e nello stesso atteggiamento della maggioranza.

In realtà, si considera il consumatore (consumatore, non ancora il tossicodipendente) un soggetto pericoloso. Si tratta invece di un soggetto che non giustifica alcun trattamento di punizione e neppure una valutazione di illiceità. Cosa significa illiceità del consumo, di cui si parlava già nella legge n. 685? La punizione o la valutazione dell'illiceità del consumo sono in fondo tributarie di una concezione etica dello Stato che noi non ci sentiamo di condividere, una concezione della legge come strumento della morale. Ebbene, debbo dire che tutti coloro che si battono per una morale devono stare attenti a non compiere una prevaricazione giuridica sulla morale degli altri; vi è anche una *privacy* da difendere. Ecco perchè dicevo che stiamo vivendo un passaggio delicato non soltanto della nostra cultura politica, ma anche della cultura *tout court*, cioè la cultura che attiene ai rapporti tra sfera della persona e Stato o istituzioni collettive.

Invece (ma non voglio dilungarmi su questo) cosa fa il testo del disegno di legge al nostro esame? Punisce e colpisce anche il consumo di una dose inferiore a quella considerata la media giornaliera. Si punisce attraverso una procedura che si svolge davanti al prefetto, procedura derivante da un aggiustamento operato dalla Commissione rispetto al testo governativo.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. L'aggiustamento è stato compiuto rispetto al testo della maggioranza.

ONORATO, relatore di minoranza. È vero: è stato compiuto rispetto al testo della maggioranza. Ciò comunque crea dei problemi. Questo significa un processo meno garantista. Inoltre gli apparati delle prefetture sono attrezzati per questa valanga di processi, per comminare sanzioni atipiche, per entrare in rapporto con le comunità ed i servizi terapeutici per verificare se il trattamento va a buon fine? Cosa succederà? Credo che solo la fedeltà dei prefetti li abbia frenati da una protesta; forse i prefetti, in cuor loro, si augurano che qui la legge cambi.

Inoltre, colleghi della Commissione giustizia, badate che il sistema della competenza prefettizia non scarica affatto la magistratura ordinaria. Infatti contro l'ordinanza del prefetto vi è l'opposizione al pretore, in certi casi c'è anche la competenza diretta del pretore, esiste la sanzione di secondo grado, si prevede l'ammenda o l'arresto disposti dal pretore. In sintesi, saranno intasate sia le prefetture che le preture. Ma questo *transeat*.

Un'altra cosa voglio sottolineare prima di concludere: si punisce il consumo della dose media giornaliera, ma si punisce anche il consumo eccedente questa dose media. In questo caso si legge qualche perla: si punisce il consumo eccedente la dose media giornaliera con pene uguali sia in caso di detenzione che in caso di traffico; si prevedono da 8 a 20 anni di detenzione. Si tratta di detenzione! Cosa è la dose media giornaliera? Si tratta di 4 o 5 grammi? Non lo so, ma si prevedono da 8 a 20 anni di detenzione.

La parificazione del trattamento penale era prevista nella legge n. 685, ma in quel contesto essa aveva un senso. Non vi deve sembrare troppo sottile questa precisazione: aveva un senso, nel momento in cui si depenalizzava la modica quantità, che si punisse la detenzione di dosi eccedenti quella modica quantità; infatti in quel caso la detenzione equivaleva alla presunzione di traffico ed aveva perciò una sua coerenza perchè si trattava di un reato di

sospetto. Si affermava: se si vuole consumare bisogna mantenersi al di sotto della modica quantità; se si dispone di qualcosa di più significa che si vuole trafficare. Nel testo al nostro esame no, la norma non ha questo senso; infatti la detenzione è punita anche al di sotto della dose media giornaliera. Allora perchè quando vi è un grammo in più della dose media giornaliera vogliamo parificare la detenzione al traffico?

Badate che qui potrebbe sorgere un sospetto di incostituzionalità; questo testo potrebbe non passare al vaglio della Corte costituzionale. Il testo della vecchia legge, che oggi è ancora vigente, passò a quel vaglio perchè si fondava su quella giustificazione che ho richiamato. Ecco a che cosa porta l'osessione penalizzatrice, l'illusione repressiva!

Voglio concludere, colleghi: abbiamo parlato di approccio laico a questo tema. Abbiamo parlato di un approccio laico anche sul tema delle scelte (non voglio parlare di libertà) di vita individuale. Siamo consapevoli che questo è un tema delicato e non accettiamo che lo Stato abbandoni le libertà alla tragicità della solitudine individuale. No! Questo è uno Stato indifferente, uno Stato che relega la droga nella irrilevanza. Non vogliamo neanche accettare, però, uno Stato che si sostituisce alle scelte di vita personali, che si fa strumento di una morale; perchè questo evoca fantasmi di un passato neanche tanto lontano che finirebbe per colpire tutti.

Vogliamo – e credo lo voglia la nostra Costituzione repubblicana – uno Stato che si faccia carico delle scelte di libertà per sostenerle, aiutarle e proteggerle quando sono deboli, perchè questo prevede l'articolo 3, primo capoverso, della Costituzione. C'è una *privacy* tutelata dall'articolo 2 della Costituzione e c'è una solidarietà imposta dall'articolo 3, primo capoverso, della stessa Costituzione. Ebbene, crediamo – e scusate la passione finale – che sia questa l'opzione culturale di fondo con cui dobbiamo affrontare il tema drammatico del fenomeno della droga nel nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Misserville, relatore di minoranza.

* MISSERVILLE, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, credo che il senatore Onorato abbia ragione quando sottolinea la valenza politica di fondo della scelta storica che oggi si sta operando a proposito della modifica della vecchia legge sulla droga. Credo anche che egli stesso abbia veramente sottolineato il problema nella sua importanza, sia pure da una angolazione diversa dalla nostra e facendone derivare conseguenze catastrofiche che non ci sentiamo di condividere.

È ben vero che, attraverso il ripensamento pressocchè generale sui criteri di permissivismo, di lassismo e di indifferenza che avevano presieduto all'introduzione, nella legge del 1975, dell'articolo 80, si vanno sostituendo criteri di maggiore responsabilità pubblica e di maggior intervento delle istituzioni in un campo che non può essere lasciato (e lo stesso senatore Onorato lo riconosce) alla disperata solitudine dell'individuo.

Credo che questa connotazione ci faccia riflettere in via preliminare su ciò che si intende per concetto di Stato. Abbiamo una visione gentiliana dello Stato etico, dello Stato che non è solo una consociazione organizzata di individui interessati alla convivenza, ma un'organizzazione che si propone, attraverso il raggiungimento degli scopi sociali, di conseguire anche la

sicurezza, la felicità, la serenità e la salute dell'individuo. Proprio in questo troviamo la ragione forte di una norma incriminatrice dell'uso personale di modiche quantità di sostanze stupefacenti; proprio in questo notiamo la sopravvivenza e la sopravvenienza di nuovi concetti informatori della legislazione in materia.

Credo di dover rendere omaggio preliminarmente, in sede di discussione, ad un uomo politico recentemente scomparso che per anni aveva fatto della battaglia contro la tossicodipendenza, e soprattutto contro i criteri permissivistici di questa legge, uno dei motivi della sua esistenza. Intendo riferirmi a Giorgio Almirante, che oggi vede raccolte in questa legge, sia pure con modificazioni e cedimenti, quelle sue idee dure, cristalline, urtanti contro la società del suo tempo, che purtroppo hanno dovuto constatare i gravissimi danni che sono derivati dall'atteggiamento permissivistico delle istituzioni.

Io credo, senatore Onorato, che la revisione della legge sul consumo degli stupefacenti non sia una folgorazione improvvisa, e voglio anche essere generoso verso coloro che sono sospettati di volerne fare un cavallo di battaglia politico, per non dire bassamente elettorale. (*Commenti del senatore Onorato*). Credo che, tutto sommato, non si possa ricondurre ad una banalità polemica di questo genere la discussione intellettuale che ha profondamente impegnato il Parlamento ed il Senato, sulla quale siamo chiamati a dire, con tutta serenità, la nostra idea e la nostra convinzione. In una parola, colleghi senatori, se si è modificata la legge sulla droga, la si è modificata perché si è dovuto prendere atto di un fenomeno, costituito dal dilagare incontrollato della diffusione delle sostanze stupefacenti, di fronte al quale prima si è allarmata l'opinione pubblica, poi si è dovuto sensibilizzare il Parlamento e, infine, si è sensibilizzato il mondo politico.

Ora, è vero che non dobbiamo lasciarci trasportare da situazioni di emotività, ma è anche vero che, di fronte ad un fenomeno così imponente, importante, coinvolgente, di fronte ad un fenomeno che sgretola le famiglie, che incide sulle statistiche criminali, che assume dimensioni che sono più che allarmanti, noi non dobbiamo condannare l'opinione pubblica se chiede la riforma e la modifica di una legge; anzi, credo che sia un segno di particolare attenzione di questo Parlamento raccogliere i segnali che vengono dalla gente comune, perché la gente comune introduce in questa situazione un criterio di buon senso e di allarme che dobbiamo raccogliere, dal quale dobbiamo lasciarci guidare nell'elaborazione legislativa di questo testo.

Ed allora, colleghi del Senato, la relazione di minoranza che noi abbiamo voluto presentare in questo dibattito parlamentare va nel segno esattamente opposto a quello indicato dal senatore Onorato; deriva da una diversa concezione dello Stato, da una diversa visione filosofica, sociale, politica del mondo che ci circonda e conduce fatalmente in una direzione che, purtroppo, non è soltanto il frutto ideologico di convinzioni, ma è anche il frutto razionale di constatazioni che possiamo toccare con mano a ogni pie' sospinto.

Mi rendo conto anche io che vi sono molti pentiti su questo argomento, che vi sono molti personaggi dei quali sarebbe divertente leggere le espressioni al tempo della elaborazione della legge n. 685; mi rendo anche conto che il cammino del pentitismo è costellato di buone, di cattive e di

subdole intenzioni, ma purtroppo questo cammino conduce ad affrontare una realtà che è vera, drammatica, alla quale bisogna porre riparo.

La nostra è una relazione di minoranza emendativa, migliorativa. Diciamo subito che noi siamo d'accordo sull'impianto della legge; siamo d'accordo per motivi di carattere sociale che mi pare siano sotto gli occhi di tutti, per motivi di carattere sanitario che mi pare siano largamente condivisi e anche per motivi di carattere giuridico.

Il senatore Onorato ci ha fatto una puntuale, precisa esposizione, dal suo punto di vista, della inattuabilità e della incostituzionalità di una legge penale che incrimini atti diretti verso la propria persona dal soggetto attivo del reato. Mi dispiace di dover dire che questo non corrisponde neppure al diritto positivo vigente nel nostro paese, dove c'è un codice penale militare di pace, tuttora vigente, che punisce l'atto di autolesionismo, che pure è un atto banalmente diretto verso se stesso, e lo punisce in relazione ad un dovere che bisogna espletare. E questo vale anche nel campo delle tossicodipendenze, perchè il bene della salute pubblica va tutelato sotto l'aspetto e sotto il profilo sociale. (*Interruzione del senatore Onorato*). È diritto dello Stato quello di vedere i cittadini in buona salute e di attendersi dagli stessi un risultato operativo sotto l'aspetto del rendimento sociale, con la conseguenza che ogni attentato a questo bene collettivo sancito dalla Costituzione diventa un atto illecito dal punto di vista giuridico, dal punto di vista morale e dal punto di vista sociale.

Il concetto incriminatore, quindi, risiede in questo, ma ancora di più nell'allarme sociale destato da questo tipo non dico di suicidio collettivo ma di perdita collettiva della coscienza sociale. Non vi è dubbio, infatti, che dal punto di vista psicologico, umano e della valutazione della personalità il tossicodipendente sia un uomo che ha perso il senso della socialità; la norma incriminatrice deve farglielo ritrovare e deve ridurlo in una condizione tale da comprendere l'illiceità del proprio operato.

Allora, quali sono le parti di questa legge che non ci piacciono? Io vedo che, purtroppo, nel corso di questa discussione, si è perso di vista l'aspetto organizzativo. Tutti, infatti, discettano di filosofia del diritto, tutti discettano di aspetti accademici della questione, ma non tutti si rendono conto che i punti fondamentali di questo disegno di legge sono compresi tra gli articoli 1 e 9 del progetto di legge che stiamo esaminando.

È inutile, quindi, continuare in un dialogo tra sordi; vi dico che questa materia porta il riflesso della nostra formazione ideologica, della nostra formazione culturale, perchè esiste una cultura della droga come esistono una cultura dello Stato e una cultura della responsabilità. Su questo terreno non ci troveremo mai d'accordo. Cerchiamo, invece, di trovarci d'accordo sul terreno operativo.

Gli articoli da 1 a 9 di questo disegno di legge non ci piacciono perchè sono la riedizione delle vecchie strutture previste dalla legge n. 685 che hanno completamente fallito il compito loro affidato. Avevamo una nostra proposta di legge nella quale si prevedeva la creazione di una Agenzia operativa, con compiti specifici e non marginali, destinata alla lotta contro la tossicodipendenza, contro il narcotraffico, ad una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di informazione e di dissuasione, di recupero del cittadino. Questa Agenzia si sarebbe potuta muovere più agilmente e più incisivamente; avrebbe costituito veramente una novità in un campo organizzativo nel quale, purtroppo, vi è grande confusione di compiti e,

soprattutto, onorevoli colleghi, vi è il sospetto della riedizione di vecchi fallimenti.

Noi avevamo previsto che questa Agenzia si potesse strutturare territorialmente, che potesse avere delle proprie competenze e delle proprie specializzazioni; che potesse, essa sì, fare ricorso alle istituzioni esistenti, invece di creare un fantasma con un passato fallimentare alle spalle attraverso l'accorpamento di compiti che non sono specifici di un organismo del genere. Avevamo parlato di una Agenzia che fosse concepita sulla scorta di quegli uffici narcotici che hanno fatto larghe esperienze positive dal punto di vista della valutazione generale del problema presso strutture più complesse, moderne e attrezzate delle nostre; e avevamo previsto che a questa Agenzia collaborassero tutti, con profondo impegno, soprattutto dal punto di vista operativo, in vista di risultati che si dovessero ottenere celermente e che incidessero nel campo della socialità.

Il disegno di legge da noi presentato prevedeva anche qualcosa che è stato inspiegabilmente espunto dal testo delle Commissioni riunite e su cui richiamo l'attenzione di tutti i colleghi dei vari Gruppi. Si era detto che si doveva realizzare una battaglia divulgativa ed informativa sul problema delle tossicodipendenze, sul problema concreto delle tecniche di diffusione, sul pericoloso problema dell'approccio: facciamo allora partecipare, una volta tanto, a questa campagna anche gli organi di informazione di massa. Riserviamo il dieci per cento – apparentemente non è gran cosa, ma diventa cosa importante se esaminiamo nel complesso la disponibilità dei mezzi di informazione – dello spazio pubblicitario dei *mass media* ad una campagna di informazione e di prevenzione che sia soprattutto una campagna di chiarimento degli aspetti, dei pericoli e delle tecniche di diffusione della droga. Riproporremo con forza un emendamento in tal senso perché riteniamo che questo sia un modo di coinvolgere tutti gli organi di informazione in quella che si vuole intendere come una campagna, un'autentica crociata, per la riduzione di un problema gravemente drammatico per il nostro paese.

Questa prima parte del testo proposto, quindi, non ci soddisfa per macchinosità, per eccessiva burocratizzazione, per mancanza di fantasia nel ricorrere a mezzi ed a tecniche nuove. Siamo in un campo in cui c'è bisogno non di adunare i burocrati dei vari Ministeri per creare un organismo pletorico e non funzionante: siamo in un campo molto importante, che richiede iniziative espressamente dirette alla prevenzione, all'informazione, al recupero e, soprattutto, alla diffusione del messaggio antidroga. Concordo con le osservazioni che ha fatto la collega Salvato su questo argomento e su questa parte, perché soltanto coinvolgendo tutta la società su questa grande tematica si potrà dare una risposta forte sull'argomento.

Colleghi relatori, credo di aver seguito, nella relazione di minoranza predisposta insieme al collega Signorelli, lo schema logico di trattazione che voi avete enunciato. Vi dico subito che la parte sanzionatoria ci trova d'accordo tranne che per alcuni elementi, che peraltro non sono secondari. Non mi trova, per esempio, d'accordo – e di questo abbiamo parlato nella nostra relazione – l'affidamento al prefetto della trattazione delle questioni relative ai consumatori di dosi di modica quantità per uso personale. Non ci piace nemmeno la definizione di «sanzioni amministrative» che avete voluto inserire in questo testo, perché non si tratta di sanzioni amministrative. Ne abbiamo lungamente parlato in Commissione ed abbiamo detto che si

trattava di sanzioni atipiche. Abbiamo voluto che queste sanzioni atipiche avessero una loro valenza dal punto di vista dissuasivo e dell'operatività: non possiamo ridurre tutto a sanzioni amministrative, e soprattutto non possiamo indirizzare nell'alveo del potere esecutivo delle prefetture, la trattazione di argomenti così importanti, gravi e decisivi, che hanno soprattutto la caratteristica di essere destinati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Proporremo pertanto degli emendamenti affinchè il giudice non sia più espropriato della sua funzione giurisdizionale e si abbia un regime sanzionatorio veramente efficace. Non entrerò nelle particolarità di questo regime sanzionatorio, perché tale compito è rimesso alla fase di esame degli emendamenti. Non entrerò nella particolarità della necessità di una distinzione tra il consumatore occasionale di sostanze stupefacenti ed il consumatore abituale, ma credo che, in una parola, debba essere restituita alla magistratura una funzione che non può esserne espropriata neppure dal punto di vista costituzionale, perché queste sanzioni, che voi chiamate amministrative, ma che sono delle sanzioni atipiche, incidono pur sempre nel campo della libertà individuale; ed allora, onorevoli colleghi, se incidono in questo campo, non possono essere sottratte alla magistratura.

Insisteremo per il ripristino della previsione legislativa della pena dell'ergastolo per i reati di estrema gravità. Non capisco come ci si possa innamorare di un concetto astratto qual è quello della eliminazione concettuale dell'ergastolo, che pure è stato sottoposto al vaglio della volontà popolare ed è stato mantenuto in piedi proprio perché nel paese si sente la necessità di un intervento autoritario dello Stato in casi come questi, che sono casi estremamente gravi ed allarmanti. Quindi la riproposizione della previsione della punizione con l'ergastolo nei casi di estrema gravità è una condizione indispensabile e necessaria affinchè vi sia l'adesione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale a questo disegno di legge.

Presenteremo anche alcuni emendamenti nella direzione della salvaguardia della salute della collettività. Esisteva, collega Onorato, nel nostro codice penale l'articolo 554, che è stato poi soppresso forse perché compreso in un titolo di infelice memoria «Delitti contro l'integrità della stirpe». Era tuttavia un articolo che aveva una sua fondatezza logica, che prevedeva una situazione di pericolo dal punto di vista sanitario, che prevedeva anche la possibilità di punizione a querela di parte di colui che si fosse reso autore scientemente di una diffusione del contagio.

Ritengo che sia venuto il momento, espurgato tutto il titolo del codice penale di quella dizione che oggi dal punto di vista concettuale non è più accettabile, di sancire attraverso una norma forte la volontà dello Stato di intervenire in questo settore, per salvaguardare l'integrità della salute nazionale, per impedire la diffusione a macchia d'olio di quella che oramai è l'autentica peste del secolo e che è stata individuata come il male contro cui bisogna promuovere una fondamentale opera di prevenzione ed una fondamentale opera di arginamento.

Credo anche che rivedremo il sistema dell'erogazione delle pene in relazione alle varie gradualità di reati dal punto di vista complessivo, e a tal proposito, senatore Onorato, voglio farle rilevare una cosa. Il suo appunto relativo alla penalizzazione di una quantità superiore alla media giornaliera di sostanze stupefacenti, che condurrebbe automaticamente nella previsione più grave, è una rilevazione che purtroppo urta contro un dato di fatto obiettivo: una volta il consumo di modica quantità per uso personale non era

punibile, oggi è punibile con pene atipiche, di non assoluta rilevanza dal punto di vista della severità. Bene, bisogna che la gente sappia, bisogna che il soggetto attivo sappia che, oltre la media giornaliera, rischia una incriminazione pesante. La logica incriminatrice è la stessa, non cambia nulla; è una scelta che viene lasciata al soggetto attivo del reato, il quale può tenere presso di sé, detenere, possedere una modica quantità di sostanza stupefacente non eccedente il principio attivo giornaliero; egli corre il rischio del procedimento che porta alla emanazione di misure amministrative, oppure può correre il rischio contrario e cadere nella più grave ipotesi di reato. La ragione incriminatrice è la stessa; nessuno scandalo può derivare da un'osservazione di questo genere.

Veniamo al problema del recupero. Si dice, da parte degli oppositori della legge, che il recupero non sarebbe libero, che sarebbe una sorta di recupero coatto, imposto dalla necessità del soggetto attivo di evitare l'applicazione concreta delle sanzioni previste dalla normativa che si va elaborando. Ma allora anche la sospensione condizionale della pena ha queste caratteristiche: eliminiamo il concetto di sospensione condizionale della pena dal nostro codice penale ed avremo, in una parola, reso la pienissima libertà al soggetto del reato di comportarsi in un certo modo se vuole evitare certe conseguenze. Non credo che il senatore Onorato si sia mai scandalizzato dell'esistenza dell'istituto della sospensione condizionale della pena che tutto sommato si traduce in una coercizione della volontà del soggetto, il quale deve tenere un certo comportamento se vuole evitare di scontare la pena e se non vuole perdere questo beneficio. Quindi non mi sembra che da un punto di vista giuridico vi sia alcunché di cui scandalizzarsi neanche concettualmente e sistematicamente nel contesto di questa legge.

Ultima notazione: noi abbiamo detto - e mi sembra di trovare consensi in tutti i settori dell'Assemblea - che bisogna valorizzare il ruolo privato in questa materia, che bisogna valorizzare il ruolo delle associazioni, il ruolo delle comunità, il ruolo cioè di tutte quelle collettività organizzate che non hanno atteso che il mondo politico si accorgesse della gravità del problema per cooperare concretamente nel settore. È vero che la legge prevede l'affidamento per il recupero del soggetto a queste comunità, ma è anche vero che queste comunità vengono escluse dal potere direzionale della lotta contro le tossicodipendenze. E se non ci avvaliamo delle esperienze preziose di questi organismi, almeno nella impostazione della lotta, io mi chiedo come potremo utilmente inserirne le capacità operative in un contesto che sia diretto veramente verso il recupero delle tossicodipendenze.

Un altro ruolo importante dovrà essere riconosciuto alla famiglia. Soprattutto nel campo dei minori la tossicodipendenza molto spesso è una conseguenza di situazioni familiari e la responsabilizzazione dell'istituto della famiglia, previo controllo e con l'ausilio di strutture statali e comunitarie, deve essere sottolineato perché noi riteniamo che la famiglia abbia da dire su questo tema una parola importante e che non possa essere lasciato tutto all'iniziativa della struttura sanitaria o delle comunità. Deve essere recuperata la famiglia per un recupero di amore, di affetto, di capacità propositive, per un recupero serio dell'intervento di questa cellula essenziale della società in quel grande compito che è il recupero del tossicodipendente.

Noi diciamo subito che voteremo a favore del disegno di legge, purchè vengano accolte certe nostre idee che non sono né peregrine, né lontane dalla realtà, né soprattutto disutili dal punto di vista pratico. Su questo

aspetteremo la parola del Governo, aspetteremo la parola degli onorevoli colleghi relatori, aspetteremo il contributo intellettuale anche delle opposizioni perché si tratta di un tema che deve superare certi steccati ideologici dal punto di vista della pratica operativa; aspetteremo, onorevoli colleghi, che si faccia veramente qualcosa di concreto in questa direzione ed in questo campo.

Saremmo troppo sciocchi se volessimo dire che su questo tema abbiamo avuto ragione noi. Saremmo degli sciocchi perché su questo tema non ha avuto ragione nessuno; noi facevamo una previsione pessimistica, altri facevano una previsione ottimistica. C'era la cultura della libertà a tutti i costi, trionfava in quel momento, nel 1975, quella visione dello Stato che è stata illustrata in modo ineccepibile dal senatore Onorato. Purtroppo i risultati sono stati ampiamente negativi. Ed è vero, senatore Onorato, che sarebbe banale sostenere che nei paesi che hanno adottato un regime di liceità del consumo, per uso personale, di modiche quantità di sostanze stupefacenti, le statistiche danno ragione a questa teorizzazione incriminatrice. Ma vediamo le statistiche degli 8 paesi nei quali è stata concessa la permissività, tra i quali c'è anche il nostro. L'Olanda è diventato il paradiso dei tossicodipendenti e oggi si avvia alla revisione della legislazione in materia.

ONORATO, relatore di minoranza. Le statistiche sull'Olanda sono tutte contrarie a questa sua conclusione.

MISSERVILLE, relatore di minoranza. Allora, collega Onorato, lei ricade nello stesso errore logico che addebitava ai nostri relatori: confondere due fenomeni che sono completamente diversi. In Olanda esiste una capacità organizzativa del Ministero della sanità in questa direzione, mentre in Italia non esiste.

ONORATO, relatore di minoranza. Guardiamo anche agli Stati Uniti.

MISSERVILLE, relatore di minoranza. Gli Stati Uniti hanno una realtà pressocchè incontrollabile. Ma vediamo la realtà della diffusione delle tossicodipendenze nei paesi a regime libero, guardiamo soprattutto tra questi paesi la diffusione a macchia d'olio della droga in Italia, cioè nel nostro paese, quello nel quale dobbiamo introdurre una legge che dia una svolta seria ad un problema che è assai serio.

Credo, onorevoli colleghi, di avere concluso questa integrazione alla nostra relazione di minoranza. Credo di averlo fatto con pacatezza, senza trionfalismi, che in questo caso sarebbero di cattivo gusto, e di averlo fatto soprattutto con una visione concreta del problema, chiedendo che di questo si discuta concretamente, lasciando da parte quelle che sono le religioni di appartenenza che spesso fanno di questo problema una questione drammatica proprio per la nostra incapacità di liberarci di certi antichi schemi e di certe visioni che non possono essere ammesse nella realtà drammatica in cui vive il nostro paese. (*Applausi dalla destra, dal senatore Agnelli Arduino e dal senatore Casoli*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casoli.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, mi consenta di impiegare proficuamente i primi minuti che mi sono concessi per esprimere a lei un doveroso

ringraziamento per le espressioni cortesi che ha voluto usare nei confronti dei Presidenti delle due Commissioni, giustizia e sanità, nei confronti dei relatori e, soprattutto, di tutti i componenti le due Commissioni. Anche a nome del collega Condorelli, desidero rivolgerle, signor Presidente, un particolare ringraziamento, perché in questo difficile dibattito, che ha assunto talvolta dei toni di notevole asprezza, il suo contributo è riuscito a riportare la discussione nel giusto binario, ha potuto contemperare le esigenze di un dibattito approfondito con le altrettanto valide esigenze di giungere rapidamente alla conclusione almeno della prima fase di questo difficile dibattito.

Signor Presidente, naturalmente non risponderò agli interventi cosiddetti integrativi delle relazioni, che sono stati invece dei veri e interessanti interventi, poiché i relatori si riservano di farlo all'esito della discussione, quando cioè avremo la possibilità di fare un bilancio di tutti gli apporti provenienti dai vari oratori, affinché si possa non soltanto fare tesoro dei suggerimenti che verranno dati, ma avere anche una complessiva visione del problema. Non vorrei perdere di vista, come relatore e come uomo pratico, il fatto che stiamo esaminando un documento legislativo, cioè un atto di diritto positivo destinato ad incidere nei rapporti concreti. Quindi nell'Aula del Parlamento ci dovrà essere spazio essenzialmente per disquisizioni, discussioni e confronti di idee finalizzati a migliorare il contenuto positivo di una legge. Se tornassimo nuovamente a illustrare le motivazioni ideologiche e sociologiche che ci hanno accompagnato in questo lungo cammino, probabilmente non faremmo altro che ripetere delle prese di posizione indubbiamente apprezzabili, ma che nulla aggiungono e nulla tolgonon a quelle che sono ormai le posizioni ideologicamente consolidate.

Invece è molto importante ed estremamente opportuno che ci si rapporti a questo problema, che è un problema concreto, con la disponibilità di trovare la soluzione positiva migliore, dato che ci occupiamo appunto di uno strumento di diritto positivo.

Dicevo prima che vi era stata una notevole asprezza, che è stata proprio caratterizzata da questo scontro di idee che si ritenevano inconciliabili, malgrado vi fosse la consapevolezza che la pubblica opinione e la gente era comunque divisa su questo problema e che quindi era difficilmente consentito a ciascuno dei portatori di una tesi ritenere che la propria fosse assolutamente l'unica valida (non la migliore; questo è certamente un diritto ritenerlo). Non si poteva in modo manicheo ritenerla l'unica valida, rapportandosi in questo confronto non in termini di disponibilità, ma in termini di scontro insanabile. Asprezze quindi vi sono state, ma volerle attribuire soltanto ad una parte mi sembra anche un atto di intolleranza, un atto non certo commendevole.

Dico questo proprio perchè - come ho già precisato prima - ci si deve rapportare ad un problema così difficile che vede profondamente divisa la pubblica opinione in termini di disponibilità e di reciproca tolleranza, finalizzata appunto a quello scopo migliorativo a cui facevo riferimento.

Anche questa sera sono risuonate in quest'Aula alcune voci. Ringrazio la senatrice Salvato, il senatore Onorato e il senatore Misserville per i contributi portati e non voglio naturalmente polemizzare con loro. Sono però emersi alcuni punti interessanti, essendosi, ad esempio, ribadito il concetto che nel disegno di legge governativo la vittima predestinata è il tossicodipendente e che il disegno di legge governativo si rivolge ad esso in termini esclusivamente punitivi, in termini criminalizzanti, cioè in termini,

per dirla con un linguaggio più semplice, da cui traspare che si vuole mettere in prigione il tossicodipendente che consuma. Purtroppo questo è uno *slogan* che è stato ripetuto; mi auguro che l'austerità di quest'Aula induca tutti ad esaminare il testo della legge proprio con quella umiltà a cui è doveroso conformarsi da parte di uomini responsabili.

Non esiste, a mio avviso, una sanzione penale tipica (in altri termini la prigione) per il tossicodipendente che si limita ad usare, a consumare. Si è voluta vedere una sanzione mediata nell'ulteriore disposizione che prevede l'arresto finito a tre mesi e l'ammenda fino a lire 500.000 per il consumatore che non si è conformato alle prescrizioni impostegli dall'autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria. Questa è l'unica norma in forza della quale si è ritenuto di dover dire che comunque il tossicodipendente va in prigione. Dirò subito che si tratta di una norma - lo riconosco - assolutamente pleonastica, sulla quale naturalmente nessuno di noi è impegnato a fare battaglia. Infatti si è voluto (vedremo se a torto o a ragione) reinserire nel testo questa disposizione che però è giuridicamente inutile. Infatti già il codice penale all'articolo 650 e tutta un'altra serie di norme previste nelle leggi di polizia e nelle leggi speciali prevedono per l'inosservanza delle prescrizioni date dall'autorità amministrativa e dall'autorità giudiziaria delle sanzioni, tant'è vero che il testo dell'articolo 72-*quater* riproduce grosso modo, ai fini della sanzione detentiva, la stessa disposizione contenuta nell'articolo 650 del codice penale. In proposito, siamo disponibili ad un confronto affinché si riesca a trovare un sistema positivo di miglioramento, finalizzato anche a fugare qualsiasi perplessità in ordine a questo famigerato regime sanzionatorio. Per quanto mi riguarda (naturalmente, impegno me stesso; ciò sarà oggetto di un più ampio confronto) c'è la massima disponibilità a rivedere in termini positivi ogni aspetto normativo per migliorarlo e rendere il miglior servizio ad una categoria che noi stessi riteniamo essere composta di uomini disperati, che hanno bisogno di essere assistiti e curati.

Mi ha fatto piacere sentir ribadire (certo, forse con un altro intendimento) che al tossicodipendente importa ben poco della sospensione della patente di guida, che peraltro gli viene tolta anche adesso, o che gli venga negata la licenza di caccia, il che mi sembra più che normale. Come gli stessi relatori hanno sottolineato, non si tratta di sanzioni finalizzate ad affliggere. Ci sono altri risvolti, ma non mi sembra il caso di entrare nel merito degli stessi. Tuttavia, queste sanzioni (e mi fa piacere averlo direttamente o implicitamente sentito) fanno una certa paura; fanno un certo effetto a coloro che tossicodipendenti non sono, ai cosiddetti tossicofili e tossicoutenti di un certo riguardo, cui provoca una certa preoccupazione il vedersi togliere la patente di guida, il porto d'armi o il passaporto, oppure il rischio di vedersi denunciati e che venga quindi meno una certa facciata di perbenismo che caratterizza certi tossicoutenti di raggardevole lignaggio. Mi fa piacere di aver colto tutto ciò. È proprio questo il nostro intendimento. Ripeteremo qual è l'obiettivo della legge; avremo forse bisogno di spiegarci meglio, perché le colpe dipendono sicuramente da noi che non siamo riusciti a farci capire. Tuttavia, stasera è emerso nuovamente che a qualcuno, che non è tossicodipendente, queste sanzioni fanno paura. Ebbene, è proprio questo lo scopo che volevamo raggiungere: quello di creare un valido strumento di dissuasione nei confronti di chi si rapporta alla droga in termini di libertà di intendere e di volere. Su questo ritorneremo, per riaffermare le nostre posizioni, al di là di citazioni statistiche.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue CASOLI, relatore). Senatore Pierluigi Onorato, mio amico e collega, lei è certamente un uomo di grande livello e ho ascoltato con estremo interesse, se me lo consente, il suo intervento. È stato un intervento di altissimo livello culturale e logico e le devo dare atto delle sue osservazioni, che - come quelle della senatrice Salvato e del senatore Misserville - saranno debitamente tenute in considerazione dai relatori e da tutti i colleghi, perché sono serie ed importanti. Esse diventano però meno importanti quando cerchiamo di suffragare le nostre idee con esperienze che anzitutto non sono nostre, con esperienze di seconda mano di cui non sempre abbiamo la possibilità di controllare l'autenticità. Lei ha citato, ad esempio, le statistiche, o meglio i risultati piuttosto negativi, dei 49 Stati (tra l'altro, è la maggioranza e non saranno tutti composti di mentecatti) che adottano un certo tipo di legislazione. Lei ha detto che in quei paesi il regime repressivo non ha avuto effetti positivi sulla riduzione del consumo di droga. Lei però non ha citato statistiche da cui risultasse com'era e com'è la situazione in termini di progressione o di regressione negli altri otto paesi che adottano un regime più permissivo. Basti pensare all'Italia (che lei stesso indicava tra quegli otto Paesi), dove non si può correttamente dire che il regime permissivo abbia ridotto il numero degli utenti di sostanze stupefacenti.

Quindi cerchiamo di trovare le esperienze in casa nostra, cerchiamo di valutarle con la nostra ragione: rapportiamoci ad un problema difficile senza avere la pretesa di essere i custodi della verità in modo assolutamente indiscutibile, anche perché, come ripeto, io sono convinto che il legislatore del 1975, nel momento in cui ha legiferato, ha fatto la legge che riteneva migliore in relazione alla sua esperienza, alla sua logica. Poi è seguito un quindicennio di applicazione che ha dato una verifica meno soddisfacente di quella che i padri di questa norma si aspettavano: allora mi sembra giusto cercare una nuova esperienza, alla luce della pratica più che della logica, per una normativa nuova, accompagnata naturalmente da tutti gli altri supporti messi a disposizione della legge in senso positivo. Lei stesso, senatore Onorato, ha fatto riferimento all'aspetto negativo del trattamento sanitario obbligatorio: ebbene, il trattamento sanitario obbligatorio era proprio della legge n. 685, che non prevedeva, tra l'altro, quell'istituto, che noi oggi prevediamo, della sospensione o dell'estinzione della pena, anche dopo la condanna fino a 4 anni di reclusione con sentenza passata in giudicato, nei confronti del condannato, che può evitare l'applicazione della sanzione afflittiva sottoponendosi ad un trattamento sociosanitario di recupero. Basterebbe questa disposizione per non avere un atteggiamento totalmente liquidatorio nei confronti della legge n. 685.

Su questo, per esempio, abbiamo un punto d'incontro; e allora troviamone insieme degli altri, perché vi assicuro che il senatore Condorelli, io stesso, tutti, credo, in quest'Aula non si sentono autorizzati ad essere i boia dei tossicodipendenti; credo che ognuno di noi abbia esperienze di vita, di professione tali per cui sarebbe assurdo attribuirci questa volontà perversa di

voler infierire contro questi poveri diavoli: è una cosa assolutamente fuori dalla realtà! Chiedo scusa se mi sono abbandonato a certe intemperanze, ma avverto ribellione nel sentirmi accusato di essere il forcaiolò dei tossicodipendenti.

Aiutiamoci a correggere queste norme insieme, ma non diamo delle patenti acritiche, delle patenti assolute, assiomatiche, tali da compromettere veramente la dignità di una persona. Dovremmo dare la patente di sciocco - se in buona fede - o una patente ben peggiore - se in mala fede - a colui che volesse individuare come destinataria di un regime sanzionatorio spietato proprio la categoria più emarginata che purtroppo affolla la nostra società.

Forse tradisco le mie promesse, signor Presidente, e chiedo scusa a lei e ai colleghi, ma il mio intervento vuole essere veramente integrativo (parlo naturalmente anche a nome del collega Condorelli che ha avuto la cortesia di far intervenire me), anche se l'Assemblea è già a conoscenza di certi problemi. Intervengo nuovamente perchè, quando fu presentata la relazione, il Senato non aveva ancora approvato il provvedimento concernente gli ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze che la stessa maggioranza aveva reiteramente richiesto (e naturalmente non solo la maggioranza ma anche le opposizioni, perchè era una consapevolezza comune che le precedenti previsioni erano inferiori alle aspettative e soprattutto alle effettive necessità).

Ora, tale ulteriore finanziamento, che ancora non è definitivo (ma che ci auguriamo lo divenga non appena il provvedimento sarà approvato anche alla Camera), come è noto è stato accordato nella misura di 300 miliardi per i tre esercizi finanziari del 1990, 1991 e 1992; si è così raggiunto il complessivo stanziamento di 950 miliardi, essendo stato accolto l'emendamento che in tal senso la maggioranza aveva presentato. Questo obiettivo rappresenta (e dobbiamo darne atto a tutti) un notevole successo, non distaccandosi di molto da quello, aggrantesi intorno ai 1.000 miliardi, che le stesse opposizioni indicavano come ottimale per dare sostegno operativo adeguato al disegno di legge.

Quindi, laddove ci si coordina verso obiettivi comuni, si ottengono dei risultati positivi. È questo il nostro obiettivo, nel modo più assoluto. Ora, questo obiettivo dà inoltre inequivoca testimonianza dell'impegno che maggioranza e Governo intendono profondere nella lotta contro la tossicodipendenza e, in particolare, per assicurare ai tossicodipendenti congrui interventi terapeutici e socio-riabilitativi. È questa, ad avviso dei relatori, una ragione di più per giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in una chiave di costruttivo confronto. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dalla destra.*)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pecchioli. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, più segni fanno ritenere - questa è la mia convinzione - che su scala mondiale la lotta contro il flagello della droga comincia ad entrare in una fase diversa sotto l'incalzare delle dimensioni assunte dal fenomeno, delle contraddizioni drammatiche che esso evidenzia e di cui si alimenta, dei prezzi ormai insopportabili che le moderne società stanno pagando in

termini di devastazione morale, di drammi, di morte; in termini di rottura della legalità, di corrompimenti, di perturbazione delle stesse regole della vita economica, in una parola in termini di civiltà. Ma non c'è solo questo: c'è anche il fatto che la radicale svolta storica che sta verificandosi nelle relazioni internazionali, le nuove prese di coscienza sulle grandi questioni contemporanee che evidenziano l'interdipendenza e la necessità di compiere passi verso un governo mondiale, contribuiscono ad aprire spazi, a stimolare sensibilità nuove, a favorire delle strategie di lotta contro la droga.

Troppò spesso, in passato, si è scelto di chiudere gli occhi sui punti nevralgici del narcotraffico, a livello mondiale, per non pregiudicare alleanze ed utilità politiche. Lo stesso piano Bush (non entro nel merito delle sue pericolose contraddizioni, dei suoi limiti, a parere mio molto grandi) è tuttavia un segnale. E lo è in particolare la sfida delle autorità colombiane contro il cartello di Medellin. In questo quadro si colloca anche il recentissimo incontro di Madrid tra Stati Uniti, Spagna ed Italia per un ruolo più incisivo dell'Europa (che nel 1988 ha contato ben 2.535 morti per droga) a sostegno dell'area andina, per lo sradicamento delle culture illegali, ma offrendo a quelle popolazioni alternative economiche plausibili. Ed in funzione di ciò condividiamo la crescente richiesta perché sia messa in piedi una iniziativa ed anche una forza multinazionale dell'ONU, ed abbiamo apprezzato che il ministro De Michelis si sia fatto portavoce di questi orientamenti nelle sue recenti dichiarazioni alla Camera in implicita polemica con le idee di Bush. C'è da ricordare anche il peso dei segnali forti ed autorevoli che sul terreno specifico del suo alto magistero sono venuti, particolarmente negli ultimi mesi, dal Pontefice.

Non è il caso di ricordare quello che tutti ben conosciamo: i tristi primati dell'Italia in Europa per numero di vittime della droga, per la forza delle organizzazioni mafiose, per i rapporti che esse intrecciano con settori consistenti del mondo finanziario e politico; il fatto che la droga produce più profitto di qualsiasi industria. E si tratta di una colossale ricchezza che, riciclata nelle banche, scorre ormai in modo perverso nelle vene del sistema economico e produttivo.

Quello che voglio sottolineare è che il nostro dibattito si colloca in questi contesti; risponde alla necessità di alzare radicalmente le capacità di risposta delle istituzioni e dell'intera società. C'è profonda diversità di valutazioni – su ciò mi soffermerò più avanti – per quanto riguarda il giudizio sulla legge del 1975. Ma è comune la convinzione che le norme vigenti in materia di tossicodipendenza siano ormai inadeguate. Non sta qui la materia del contendere: il dissenso riguarda i modi legislativamente e socialmente più efficaci per condurre la battaglia contro la droga. È questa, al di là di forzature strumentali, la questione al centro del dibattito nel Parlamento e nel paese.

È nota la posizione che noi comunisti abbiamo assunto sin dall'inizio. Essa è stata realistica e responsabile. Abbiamo sostenuto la necessità di procedere per gradi: decidere subito, attraverso uno stralcio, relativamente a ciò su cui si era più uniti e sicuri, e quindi approvare rapidamente e definitivamente – sarebbe stato possibile già prima dell'estate – una legge giusta ed efficace contro i mercanti di morte e andando poi ad un confronto pacato, approfondito e paziente sui punti più controversi ed opinabili, attorno ai quali una diversità di valutazione – lo sappiamo bene – non passa soltanto tra maggioranza e opposizione.

Alla base di questa posizione c'era una preoccupazione di ordine generale del tutto ragionevole: il fatto che la definizione dei comportamenti della società e dello Stato nei confronti dei tossicodipendenti è questione quanto mai complessa e difficile.

Nell'esperienza internazionale vi è un'impressionante mole di ricerche faticose, di elaborazioni, di studi, di terapie, di tentativi sperimentati ed anche di fallimenti. Non esistono formule magiche!

Ci ha mosso dunque la preoccupazione di sottrarre la discussione sulla nuova legislazione in materia di droga alle suggestioni delle facili semplificazioni, all'ipoteca delle strumentalizzazioni, delle subordinazioni a patti politici. Nessuno si faccia illusioni, perché la sfida è alta e drammatica e non ci sarà una parte politica che vince: o si vince tutti, o si perde tutti!

L'*iter* della legge, così come finora si è sviluppato, ha confermato per intero la validità del metodo e dell'approccio da noi proposti. Sulla lotta al narcotraffico riteniamo - come viene affermato anche nella nostra relazione di minoranza - largamente condivisibile la parte del testo ora all'esame dell'Aula. Le norme penali, processuali e di polizia giudiziaria tengono conto e sono in gran parte coincidenti con le proposte del Gruppo comunista. Si tratta in particolare di una serie di norme con le quali ci mettiamo finalmente alla pari con gli altri paesi europei affrontando nodi decisivi, al fine di fronteggiare i nuovi livelli ed i punti di attacco dell'offensiva dei narcotrafficanti: dalle norme di controllo sui cosiddetti «precursori» alle nuove fattispecie di reato, come il delitto di traffico di sostanze stupefacenti e di relativa associazione, dall'estensione della legislazione antimafia al traffico di stupefacenti alle misure per aumentare la capacità di investigazione della polizia. Alcuni nostri emendamenti su aspetti importanti ma circoscritti saranno argomentati nel corso del dibattito.

Su questa parte della legge dunque non intendo soffermarmi oltre. C'è soltanto il rammarico, che credo condiviso da molti e soprattutto da quanti operano con abnegazione al servizio della giustizia, del tempo perduto, dei mesi di vantaggio regalati di fatto ai mercanti di droga, al nemico che dobbiamo ben più efficacemente combattere, e ciò per il prevalere della pregiudiziale sulla punibilità del tossicodipendente nonostante l'urgenza di dare operatività immediata alle nuove norme contro il narcotraffico.

Ma qui si tocca il punto più spinoso e delicato: il tentativo, cioè, di reintrodurre nella legislazione italiana il sistema punitivo nei confronti del tossicodipendente. Non entro ora nel merito delle questioni, quelle di ordine culturale e quelle di praticabilità; ne parlerò fra un momento. Qui voglio dire che è del tutto fuori luogo sfoderare baldanze, esibire radicate certezze. È sufficiente richiamare le posizioni altalenanti di coloro che oggi ostentano più sicurezza ed accanimento nel sostenere che il tossicodipendente va punito. Intanto vorrei non si dimenticasse che la legge del 1975 fu approvata con il concorso attivo di tutte le forze politiche, fatta eccezione per il Movimento sociale italiano. Inoltre, alcuni esponenti socialisti hanno più volte lamentato che una proposta di legge governativa presentata nell'ottobre 1984 non ha avuto seguito. Ma voglio qui ricordare che quella proposta, elaborata 9 anni dopo la legge del 1975, non prevedeva alcuna misura punitiva contro i tossicodipendenti, partiva dalla priorità della lotta contro il traffico e dalla centralità della cura e del reinserimento.

C'è di più. Soltanto qualche giorno prima lo stesso Gruppo socialista alla Camera aveva presentato un progetto nel quale si stabiliva che non

costituisce reato l'acquisto e la detenzione di 10 grammi di canapa indiana e di una quantità di droghe pesanti non superiore al fabbisogno di tre giorni.

Ma parliamo anche della Democrazia cristiana. Non voglio citare le posizioni di dissenso così esplicite dell'onorevole Goria e di numerosi altri esponenti democristiani di varia collocazione, nè richiamarmi al disagio, alla sofferenza di quei colleghi che forse non hanno parlato o scritto. Voglio limitarmi a ricordare parole dette appena un anno fa dall'attuale Presidente del Consiglio, allora Ministro degli esteri, in un'intervista a «Il Messaggero»: «Mi sono convinto» - affermava l'onorevole Andreotti - «che non è giusto criminalizzare un povero giovane, bollandolo, costringendolo a non trovare lavoro... Le pene? È un campo talmente opinabile. Con la sanzione amministrativa coatta un giovane viene schedato». E non indugio su altre possibili, ma speriamo ancora evitabili, conversioni, tra le quali sarebbe davvero stupefacente quella dell'onorevole Altissimo che appena un anno fa invitava a non confondere «le cause con l'effetto» e metteva in guardia dal praticare «scorciatoie» sulla pelle delle «vittime».

Se mi permettete, dunque, ciò che sta accadendo ha dell'incredibile. Si vorrebbe andare ad un tipo di norme nei confronti dei tossicodipendenti i cui fautori devono dimenticare quello che essi stessi hanno sostenuto nel recente passato; norme erroneamente fondate sulla punizione, che suscitano disagio e dissenso diffuso, e necessariamente un ampio movimento di protesta.

Tra gli effetti negativi della caparbietà di certuni c'è anche il fatto che si sono già provocate divisioni che nuocciono ad un impegno generale, che sia davvero adeguato a fronteggiare questo drammatico problema.

Il dubbio è che la ragione delle scelte che si vogliono imporre stia soprattutto nella ricerca di un tornaconto politico.

Ma è ben pericoloso andare a caccia di qualche consenso elettorale inseguendo le spinte più semplificatrici e gli impulsi regressivi ancora esistenti nella società; quelli che inducono alla rimozione di problemi umani e sociali delicatissimi e difficili attraverso la punizione di chi è vittima, di chi è più debole, sofferente, bisognoso di aiuto e di solidarietà.

Per queste ragioni non crediamo sia inutile ed illusorio invitare ancora ad un momento di ulteriore riflessione che permetta di giungere al varo di un'equa ed efficace legge.

Vorrei soffermarmi solo su alcuni punti peraltro già affrontati nella relazione di minoranza della collega Salvato. A me pare ci sia un po' troppa disinvolta e persino qualche imbroglio negli attacchi alla legge del 1975 rispetto alla quale, lo ripeto, occorre andare oltre. Quella legge non era affatto improntata a logiche di tolleranza o, peggio, a lassismo. La nozione di non punibilità che sta alla base di essa implica necessariamente il principio della illiceità dell'assunzione di droga. Prevedeva norme severe non solo nella lotta contro il grande traffico ma anche rispetto alle ipotesi di trasferimento a terzi della benché minima quantità (articolo 72).

Non è vero che quella legge, come qualcuno dice, non ha dato frutti per via della tanto vituperata «modica quantità» che del resto, nella sostanza, viene riproposta come «dose media giornaliera». Occorre oggettività. Il fatto è che la declaratoria della non punibilità per la modica quantità era soltanto una premessa per la emersione del fenomeno e per l'azione di recupero. Invece essa è rimasta isolata, come un fatto a sé: è mancata cioè la copertura che la inserisse nei contesti che potevano renderla davvero operante, cioè la capacità e la volontà dei Governi di dar vita a forme diffuse ed efficaci di intervento pubblico per la prevenzione ed il recupero.

Le comunità terapeutiche pubbliche efficaci sono eccezioni, lodevoli ma marginali; le altre comunità, spesso valide e innovative, non sono certamente in grado di reggere al ruolo di supplenza, anziché di integrazione, che di fatto è stato loro affidato dalla inadempienza del potere pubblico.

Ecco dove stanno le responsabilità fondamentali. Se vi sono incongruenze nella legge del 1975, quella prioritaria consiste nelle gravi carenze di applicazione. Nel travagliato *iter* del disegno di legge ora al nostro esame sono stati apportati alcuni rimaneggiamenti all'originario testo del Governo ma il suo asse culturale e politico continua ad essere caratterizzato da un'impronta punitiva e non dal recupero e dal reinserimento. L'intero apparato sanzionatorio resta in piedi. L'introduzione della sanzione amministrativa del prefetto, prima della irrogazione penale dalla terza volta in poi ad opera del pretore, nulla cambia nella sostanza. E su tutto incombe, pesante, la prospettiva del carcere in conseguenza delle scontate violazioni dei provvedimenti a suo carico da parte di chi, privato della patente, continuerà a guidare o, sottoposto ad obblighi di soggiorno, li evaderà e così via.

Sarebbe sufficiente, in estrema sintesi, obiettare che la diffusione dell'abuso di droga si è verificata in modo anche maggiore che da noi nei paesi che hanno già tentato la strada della punibilità del consumo. Ma non voglio limitarmi a questo. Il fatto è che pensare di combattere la droga con atteggiamento punitivo nei confronti del tossicodipendente è profondamente sbagliato, iniquo, pericoloso perché chi diventa tossicodipendente, chi cade nei circuiti della dipendenza è prima di tutto una vittima, una persona che sta male che ben difficilmente può guarire con un puro atto di volontà e che ha dunque bisogno di essere aiutato. Si afferma che però la normativa proposta prevede, in alternativa alle sanzioni prima amministrative e poi penali, la possibilità di sottoporsi a programmi terapeutici. Dubito che quei colleghi di maggioranza, che in disaccordo con la priorità data al sistema repressivo, hanno lavorato con intenti certamente encomiabili per il cosiddetto filtro preventivo alla logica delle punizioni, possano davvero ritenersi tranquillizzati. Il fatto è che l'effetto della regolamentazione punitiva sarà inevitabilmente quello di spingere ulteriormente verso la clandestinità. E ciò sarà deleterio, farà sprofondare sempre di più il tossicodipendente nell'isolamento e nella dissoluzione psicofisica. Lo metterà del tutto in balia dei peggiori ricatti delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico della droga; in particolare funzionerà da ostacolo agli interventi di prevenzione e di recupero, soprattutto per i più poveri e per i più deboli, cioè nelle aree di tossicodipendenza più emarginata, quindi a rischio maggiore rispetto alla diffusione di quelle malattie di cui l'uso della droga è veicolo, in particolare l'AIDS. Ma non solo questo. Il meccanismo attraverso cui può realizzarsi un rapporto costruttivo tra tossicodipendenti e operatori dei servizi socio-terapeutici è estremamente delicato. Può basarsi solo sulla comprensione, sulla fiducia, sulla pazienza, e in primo luogo sulla determinazione, maturata nel tossicodipendente, di smettere e di tentare l'uscita dal *tunnel*. Porre il tossicodipendente di fronte all'*aut aut* (o ti curi o ti colpisco con sanzioni) significa creare le condizioni più negative per un trattamento terapeutico.

Ma non voglio eludere quella che sembra una delle fondamentali motivazioni di chi propone la punibilità. Mi riferisco alla presunzione di un suo carattere deterrente rispetto a chi non è ancora tossicodipendente; in sostanza, se mi è consentito, una specie di singolare riedizione della famosa massima: punire uno per educare cento. Gli effetti in questo senso non

potranno che essere irrilevanti. Quale rischio potrà mai esserci per il consumatore non abituale se consumerà la dose subito dopo l'acquisto? E poi in una scuola, in un luogo di lavoro la sanzione comminata contro un giovane tossicodipendente farà semmai scattare i meccanismi della simpatia, della solidarietà, della sfida più che quelli della paura e del rifiuto.

Ho ricordato la massima maoista, ma il fatto è che da noi non è possibile «punirne uno». Bisogna punirli tutti, considerando l'obbligatorietà dell'azione penale stabilita dalla nostra Costituzione. Allora si faccia il conto: quante centinaia di migliaia di procedimenti si scaricherebbero sul nostro dissesto sistema, amministrativo e giudiziario? Non è affatto infondato il pericolo che la neo-riforma del processo pretorile vada a picco in conseguenza di un enorme sovraccarico di lavoro. Da qui nasce un'altra critica di fondo per la evidente impraticabilità del sistema proposto e quindi per il varo di altre norme destinate a rimanere sulla carta e ad aggravare ulteriormente la crisi della legge.

Noi non abbiamo sicumere. Anzi solleviamo i problemi, avanziamo critiche e proposte animati da una forte volontà di dialogo, di ulteriore comune ricerca, perchè l'obiettivo è quello di fare della lotta alla droga un motivo non di divisione, ma di unificazione delle forze della società e della democrazia. Questo richiede che si ragioni ancora sul perchè della droga. Essa (ma non bisogna dimenticare i dati allarmanti sull'abuso e le morti per alcool) è un segnale, un sintomo. Guai se non scaviamo più a fondo, se non arriviamo a riflettere anche sulle ragioni del radicamento strutturale del fenomeno in una società che certamente si evolve e progredisce, ma in cui si afferma una modernità che è produttrice di marginalità, di solitudine, di incomunicabilità ed anche di violenza.

Quello che più fa temere nella proposta di agire sul fenomeno droga prevalentemente con meccanismi autoritari, punendo cioè il consumo, è un retroterra culturale che distacca dal dramma della parte più debole ed esposta delle nuove generazioni. Non intendo certo fare della sociologia o delle prediche. Voglio dire che la lotta contro il fenomeno della droga deve svilupparsi su un piano di coerenza, mettendo l'uomo al centro della riflessione su questo male sociale. Cioè la lotta alla droga deve essere anche impegno per una società più solidale, deve far leva su una forte tensione etico-culturale che esalti e mobiliti le capacità di resistenza dell'intera società. Questo è possibile. L'esempio che viene dall'impegno generosissimo di tanti operatori, dallo slancio del volontariato laico e cattolico è indicativo dei grandi potenziali di solidarietà che esistono. Su di essi occorre far leva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludendo voglio sperare di aver reso evidenti le ragioni generali del nostro giudizio negativo sul testo della maggioranza, nonostante i miglioramenti apportati con il nostro contributo alla proposta iniziale del Governo. Continuo a credere, nonostante tutto, che non sia ancora preclusa la possibilità di varare una buona legge. È questo l'intento dei nostri emendamenti, che riguardano anzitutto la cancellazione delle norme sulla punibilità, nella riconferma dell'uso della droga come grave disvalore e della sua illiceità, ed anche una migliore definizione del ruolo dei servizi, delle strutture pubbliche e private, dell'informazione e della formazione, oltre che la necessità di deliberare finanziamenti più adeguati.

Altri compagni del mio Gruppo intervenendo nel dibattito argomenteranno ulteriormente. Siamo comunque disponibili a discutere altre proposte

che si muovano nella direzione di un'effettiva correzione dell'asse culturale dell'attuale progetto di legge.

Voglio aggiungere anche, con estrema chiarezza, che non tollereremo lesione alcuna ai diritti del Parlamento. Dopo il dibattito del Senato vi dovrà essere quello della Camera e nessuna scorciatoia potrà essere ammessa.

Queste sono le nostre posizioni che vogliamo restino ancora aperte al confronto. L'augurio nostro è che il Senato della Repubblica sappia dare una risposta giusta ed indicare un percorso valido che porti a vincere questa grande battaglia di civiltà. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franzia. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signori del Governo, signori senatori, credo che chiunque intenda cimentarsi nella discussione del disegno di legge in esame dovrà convenire che la partenza è obbligata: un primo blocco di partenza è dato storicamente dalla presenza nel nostro ordinamento della legge n. 685 del 1975; un secondo blocco di partenza è dato dalla valutazione, a distanza di quasi quindici anni, dei risultati di questa legge.

Infatti, è la stessa proposta governativa che, segnando preventivamente i confini dell'iniziativa, realisticamente parla di «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

Quest'ultima, come tutte le leggi di rilevanza penale, ha inteso perseguire il duplice obiettivo di reprimere le condotte delittuose ivi previste e di dissuadere, con l'esempio della sanzione, gli altri destinatari della norma, e lo ha fatto con un approccio assolutamente normale, se non addirittura morbido, in aderenza ad un'interpretazione del fenomeno della droga che probabilmente appariva allora imprevedibile, se non indecifrabile.

Conseguentemente, nella testata della legge n. 685, «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione», non si scorge nessuna indicazione di tipo repressivo né alcun preciso impegno di lotta, neppure per le ipotesi più gravi di reato, come per esempio il traffico di sostanze stupefacenti o le associazioni a delinquere. Viceversa, per altre normative intervenute per fattispecie penali di particolare rilevanza sociale, come la legge n. 75 del 1958, era stato richiamato un impegno molto più incisivo: «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».

Ciò premesso, va subito osservato (anche allo scopo di rimuovere una volta per tutte un equivoco, frutto in parte di ignoranza del testo della legge e in parte di una buona dose di malafede, che ha costantemente seguito ed inseguito il dibattito di questi mesi) che anche la scelta legislativa del 1975, come quella attuale del Governo, si era mossa in piena coerenza con le intese internazionali cui l'Italia ha dato la propria adesione. In merito alle sostanze stupefacenti, l'articolo 36 della convenzione di New York del 20 marzo 1961, e successive modifiche, non ha affatto imposto agli stessi contraenti l'obbligo di escludere la punibilità dei fatti di detenzione e spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti commessi dai tossicodipendenti, ma ha solamente riconosciuto agli Stati medesimi la facoltà di sottoporre le persone che utilizzano illecitamente tali sostanze anziché a sanzioni penali a misure di cura, di educazione, di rieducazione e di inserimento sociale.

Quindi, già con la legge del 1975 nell'esercizio di questa facoltà il legislatore italiano non ha ritenuto di doversene avvalere, per cui, per il

vigente ordinamento, commette illecito penale chiunque, tossicodipendente o no, a qualsiasi titolo, detenga o ceda per fini non terapeutici sostanze stupefacenti o psicotrope. Sulla base di tale assunto, che cioè la detenzione costituisce illecito penale, la esimente di cui all'articolo 80, la cosiddetta causa di non punibilità con riguardo alle ipotesi di acquisto o detenzione di modiche quantità di sostanze allo scopo di farne uso personale e non terapeutico, costituisce un'eccezione alla disciplina generale che regola la materia e ha trovato il suo fondamento nella considerazione che tale acquisto o detenzione non rappresenti un pericolo per la collettività in quanto la droga non è destinata ad essere ceduta a terzi e per la sua modica quantità può essere consumata dal detentore stesso in un ambito temporale assai ristretto.

Se questo è un dato acquisito, l'enfatizzazione della questione della illiceità che si introduurrebbe con la nuova legge è del tutto ingiustificata. L'illiceità c'era prima e c'è adesso. Ora è soltanto rafforzata ed estesa, con l'introduzione di una norma *ad hoc*, l'articolo 11, la cosiddetta norma manifesto. In definitiva, si è soltanto abolita una esimente, quella della modica quantità, che aveva dilatato il proprio raggio d'azione fino a straripare nella prassi giudiziaria e fino ad introdurre fittiziamente, a livello psicologico (di qui la continua riproposizione del luogo comune), l'impressione di trascorsa liceità alla quale si intende sostituire a tutti i costi la novella della illiceità e, con questa, la repressione.

Peraltro, si è trattato di una correzione di rotta resasi necessaria ed urgente per gli effetti perversi cui aveva dato luogo una indicazione normativa, che, per la sua elasticità ed indeterminatezza, aveva comportato indubbiie difficoltà di interpretazione, con oscillazioni, evoluzioni ed involuzioni continue e puntualmente presenti in gran parte della giurisprudenza italiana di questi ultimi anni.

Di fronte ai varchi, invero eccessivi, creati dalla locuzione «modica quantità» in quindici anni, la giurisprudenza, con una elaborazione intensa e specializzata, si è sforzata di fissare criteri di base chiari ed univoci nel tentativo di restringerne, stante la grande varietà delle ipotesi, l'arco di applicazione e di fissare, in tale ambito, quantità tipiche e determinate per ogni sostanza stupefacente.

E così, partendo dalla nozione di «dose», intesa come la quantità di sostanze che un medio tossicodipendente può consumare con una sola assunzione (giurisprudenza costante fino al 1987) è stato poi definito il concetto di «modica quantità» per l'articolo 72 e l'articolo 80 mediante la utilizzazione di criteri esclusivamente oggettivi in riferimento al quantitativo sufficiente al fabbisogno di un normale tossicodipendente per un periodo minimo di due o tre giorni.

Partendo da tali principi la Cassazione ha escluso che ricorra la circostanza della «modica quantità» per sette grammi di cocaina, 0,711 grammi di eroina, 0,60 grammi di eptadone, e così via per una lunga serie di prodotti tossici; ha ancora escluso che grammi 34 di *hascisc*, dai quali possono ricavarsi 40 dosi, costituiscono «modica quantità», fino ad una valutazione sulla *cannabis* per la quale ha stabilito che la dose media necessaria per iniziare un cosiddetto «viaggio» fumando una sigaretta, è di grammi 0,500 di *marijuana* con THC presente dallo 0,5 all'1,5 per cento del peso secco, eccetera, in un tentativo complessivo da parte dei giudici di rito di elencare minutamente i termini della questione.

Ma nonostante questo sforzo notevole di fissazione dei principi portanti della normativa, si è dovuto registrare un continuo e cospicuo contenzioso (sempre sulla questione della «modica quantità»), più che come fatto squisitamente ermeneutico, come strumento preliminare di estensione del campo di applicazione della norma.

La giurisprudenza di rito, che articolerò qui di seguito, dimostra lo stato di permanente conflittualità tecnico-giuridica fra difesa ed accusa, che si è protratta nell'arco di 15 anni senza soluzione di continuità e sempre sui medesimi quesiti, a dimostrazione del fallimento totale degli obiettivi fissati dalla legge n. 685 nella parte di cui specificatamente ci occupiamo.

Prima questione: modica quantità e giudizio di merito (come fa il giudice di merito a decidere caso per caso quale quantitativo di sostanze debba considerarsi «modico»?). Circa la portata dell'espressione contenuta nella legge, la Corte costituzionale nel 1982 ha ripetutamente dichiarato inammissibile la questione per mancanza di elementi idonei ad identificarla. E tuttavia, anche di recente (si è dovuti arrivare fino all'8 maggio 1987), la Corte di cassazione è dovuta intervenire per una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72 in relazione all'articolo 3 (nella parte in cui è rimessa ai giudici di merito la determinazione del concetto di «modica quantità» senza alcun criterio che riconduca a coerenza e perequazione l'applicazione delle norme penali), con pretesa lesione della parità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge ed ha argomentato che «sussiste violazione dell'articolo 3 quando è la legge stessa che regola situazioni uguali in modo differente senza ragionevole motivo e non anche quando, come nella specie, è l'interprete a determinare una diversità di trattamento pur sussistendo una identità di fattispecie concreta».

Seconda questione: «modica quantità» e prova penale (su chi incombe l'onere della prova?). A distanza di circa 10 anni la Suprema corte (sentenza del 16 novembre 1987) ha riaffermato i principi generali del codice penale (articoli 62 e seguenti) stabilendo che la eccezione, «in quanto esclude la punibilità di un reato del quale si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi, deve risultare rigorosamente provata in tutte le sue componenti a cura del reo»; sicché, spetta all'imputato trovato in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti provare che tale detenzione era finalizzata all'uso personale, non potendosi ritenere sufficiente – come pure spesso si è ritenuto – l'affermazione dello stesso imputato di essere tossicodipendente e di avere avuto l'intenzione di destinare ad uso proprio la droga.

Terza questione: modica quantità e differenti criteri di interpretazione. Si è detto della utilizzazione di criteri esclusivamente oggettivi in relazione al quantitativo sufficiente al fabbisogno di un normale tossicodipendente per due o tre giorni, con la conseguenza che non possono esser presi a parametro criteri soggettivi.

E tuttavia, con sentenza ancora del 16 maggio 1987, la Cassazione ha ritenuto applicabile l'esimente anche per il caso in cui risulti provato che colui che detiene sostanze stupefacenti per uso personale abbia raggiunto un grado di tossicodipendenza tale da richiedere l'assunzione di dosi giornaliere superiori a quelle di un medio consumatore.

Quarto: modica quantità in relazione alla detenzione di specie diversa di sostanze stupefacenti. La Cassazione, con sentenza del 23 ottobre 1987, è dovuta intervenire su una delle questioni più dibattute – e che tuttavia sembravano ormai definite – precisando che, nel caso di detenzione di modiche quantità di droga di specie diverse, il giudizio deve essere formulato

sulla quantità complessiva della stessa, anche se di specie diverse, e non sui differenti compendi di sostanze stupefacenti utilizzate.

Inoltre per quanto riguarda la modica quantità di sostanze stupefacenti di specie diverse in relazione alla unicità delle sanzioni previste, si deve registrare anche un intervento della Corte costituzionale (articolo 71 della legge n. 685 in relazione al comma primo del medesimo articolo) nella parte in cui punisce allo stesso modo chi detenga quantità non modiche di *cannabis indica* e chi detenga altre specie di sostanze stupefacenti.

Si è ritenuto che la valutazione della nocività della droga resta riservata al potere discrezionale del legislatore, non potendo intervenire la Corte costituzionale se non per evidente arbitrarietà, non ricorrente nella specie, posto che le convenzioni internazionali in materia vincolanti per lo Stato italiano includono la *cannabis indica* tra le sostanze stupefacenti vietate.

Sesto punto: modica quantità e ipotesi previste dall'articolo 71; importazione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Per queste fattispecie (articolo 71) è stato ripetutamente stabilito (Corte di cassazione, 28 aprile 1987) che l'importazione di modiche quantità non può rientrare nei casi in cui è possibile l'applicazione dell'articolo 80. È stata quindi ritenuta l'equiparazione fra la fabbricazione di sostanze stupefacenti (rispetto alla quale non è applicabile il disposto degli articoli 72 e 80) e la coltivazione illegittima di sostanze stupefacenti. Per questa ultima, in una previsione di destinazione personale moderata nell'uso, è stata anche sollevata questione di costituzionalità (articolo 28, primo comma della legge n. 685, in relazione agli articoli 78 e 80 e all'articolo 3 della Costituzione) nella parte in cui non prevede la non punibilità per chi abbia agito su eventuali modici quantitativi coltivati. «Non esiste alcuna disparità di trattamento fra la posizione di chi coltiva, senza esserne autorizzato, piante al fine evidente di ricavarne una quantità di sostanze stupefacenti certo non modica e la posizione di chi tenga, per uso personale o per cessione a terzi, una quantità non modica di sostanze stupefacenti».

È stato inoltre ritenuto che il comportamento – la coltivazione – è idoneo ad accrescere il quantitativo di sostanze stupefacenti presenti nel territorio nazionale e risulta anzi di maggiore pericolosità non essendo valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile.

Settimo punto: modica quantità e articoli 72 e 80 della legge n. 685.

Pur essendo ben definite le diverse fattispecie, la identità di espressione usata – modica quantità – ha dato luogo ad un orientamento giurisprudenziale prevalente, nell'adozione dello stesso parametro di valutazione della quantità modica per entrambe, pur in presenza della non omogeneità delle situazioni considerate.

Ma non sono mancate prese di posizione, anche recenti, contrarie. «Esso – il criterio interpretativo – è più rigoroso e restrittivo nella prima ipotesi (articolo 80), limitata all'uso personale o alla soddisfazione immediata di un bisogno incombente e più estensivo che nella seconda (articolo 72) ove, in relazione all'interesse tutelato, l'interprete deve tener conto delle esigenze del rifornimento in rapporto all'utente medio e la modicità del quantitativo, in caso di destinazione ad uso terapeutico, deve essere valutata indipendentemente dal grado di assuefazione».

Ottavo punto: modica quantità e concorso di persona.

A fronte dei ricorrenti frazionamenti di condotte plurime effettuati dai giudici di merito ed al conseguente puntuale sconfinamento nella modica quantità, la Suprema corte (sentenza 1° marzo 1985) ha dovuto stabilire il

carattere unitario della valutazione, sia pure variabile in relazione alla natura e alla quantità della sostanza, con riferimento alla quantità complessiva di droga acquistata o detenuta da tutti, restando del tutto irrilevanti le successive modalità di ripartizione o di cessione (eventualmente anche per uso personale). Si è ritenuto pertanto sussistere il concorso del reato in relazione all'intera quantità e ciascun concorrente viene ad essere considerato codetentore del tutto.

Nono punto: modica quantità, detenzione e trasferimento di più dosi.

Ripetuti interventi giurisprudenziali si sono resi necessari di fronte alla constatazione che assai spesso giudici di merito, esaminando quantità di sostanze stupefacenti oggettivamente non modiche, procedevano regolarmente al cosiddetto «frazionamento ideale» fra una parte che il detentore assumeva destinata ad uso proprio ed altra parte residua che si sosteneva destinata a trasferimento a terzi.

Conseguentemente la Cassazione ha respinto anche di recente il tentativo di qualificare separatamente l'una (per uso proprio) o l'altra (per uso terzi) parte delle dosi come modiche, denunciando, fra l'altro, il caso limite – per la verità non molto raro – di qualificazione di entrambe le dosi come modiche.

Decimo punto: modica quantità e «taglio» della droga, ipotesi piuttosto ricorrente.

«Per quantitativo modico deve intendersi non soltanto la percentuale di principio attivo insito nella droga, ma anche quell'incremento dovuto all'additivo, sicché la miscela così confezionata, pur contenendo sostanze prive di azione stupefacente, consente sicuramente una maggiorazione delle dosi confezionabili».

Infine, circa la modica quantità e l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti, la Corte di cassazione, con pronuncia del 16 dicembre 1987, ha stabilito che «non si applica l'articolo 80... al soggetto che procede all'acquisto o alla cessione di sostanze stupefacenti per farne uso di gruppo». Su un problema praticamente inesistente, il chiarimento chiesto denuncia le frequenti pronunce di merito in senso opposto.

Ulteriori questioni relative all'articolo 43, laddove si tratta di sostanze stupefacenti adoperate per uso terapeutico, hanno dato luogo ad una serie di problemi ed a tanta confusione, sicché l'elenco potrebbe essere ancora più lungo.

Si tratta di una ipotesi di lavoro, il cui *excursus* è incompleto, ma che consente di capire la grande ambiguità di una formulazione legislativa che ha prodotto impensabili ed irreparabili conseguenze. Si tenga presente che gran parte degli interventi della Corte di cassazione è stata determinata da impugnazioni proposte dagli organi di procura.

Nell'inesauribile serie di bisticci interpretativi sono state colte infinite occasioni, da parte dei beneficiari dell'attenuante o della esimente, per allargare oltre ogni limite ragionevole le già larghe maglie della previsione legislativa. La stessa classe forense (come esponente di questa classe ho svolto questo piccolo lavoro di ricerca cercando di dare un contributo incisivo e specifico sul problema) si è fortemente impegnata in un insolito «movimentismo», sia per la novità della materia, che si presta ad una gestione ampia e fantasiosa della difesa, sia per l'indubbia apertura di nuovi orizzonti professionali e clientelari anche molto remunerativi (bisogna pur dirlo!).

Si tratta però di una mobilitazione che ci ha condotto anche ad appuntamenti professionali non perfettamente appropriati, se non contraddittori, specie nelle nostre piccole realtà (laddove molte volte ci capitava di conoscere il numero e la personalità di coloro che usavano la droga e svolgevano l'attività di piccolo traffico), quando, di fronte al dilagare delle sentenze che applicavano i principi dell'articolo 72 e dell'articolo 80 circa la modica quantità, si assisteva, in un misto di compiacimento, falso pudore ed impotenza, ad assoluzioni e scarcerazioni di giovani che ben sapevamo che, di lì a qualche ora, sarebbero tornati ad imperversare sui vari fronti del microtraffico della droga. Anche per questi motivi si è reso necessario sconfiggere, bandire, affossare la «modica quantità» ed è necessario oggi respingere qualsiasi ipotesi tendente ad un ritorno mascherato di quel criterio o di criteri equipollenti.

Credo che il testo in esame, per questo particolare aspetto, offra sufficienti garanzie, tali da consentirci, dopo i buoni risultati di sostanza, l'auspicio della rapidità nell'approvazione di un disegno di legge fra i più attesi ed i più sofferti degli ultimi anni. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, mi ha molto colpito poco fa l'espressione con cui il collega Onorato ha aperto il suo intervento davvero molto bello e profondo. Egli ha detto che quella della droga è una questione che interella le coscienze; mi ha colpito perché realmente l'espressione rappresenta anche il mio stato d'animo e, mi sembra, lo stato d'animo di molti di noi, in tutti gli schieramenti presenti in quest'Aula.

Il dibattito che stiamo facendo, il confronto politico sulla questione della droga in Italia è – se mi è consentita l'espressione – il capitolo italiano di un dramma mondiale, di un drammatico confronto nel mondo; nei suoi termini, nel modo in cui è impostato, rappresenta il segno della sconfitta, una sconfitta generale, mondiale, di un'impostazione e di una politica sul problema della droga. Quel che è peggio è che è il segno di una sconfitta che non sa trovare altro modo per risolvere se stessa che quello di alimentarsi, di aggravarsi, di invilupparsi su se stessa e di andare sempre peggio, di portarci su di un piano inclinato che, se non ci arrestiamo, ci condurrà davvero molto lontano e molto in basso.

Vorrei citare, tra i molti brani riportati nella relazione di minoranza che il nostro Gruppo ha prodotto per questo dibattito, le parole che il premio Nobel Milton Friedman ha scritto in una sua lettera aperta all'«uomo-droga» del Presidente degli Stati Uniti, a William Bennet. Scrive Friedman: «Caro Bill, per usare le eloquenti parole di Oliver Cromwell, vi supplico, per amore di Cristo, considerate che è possibile che voi siate in errore. La strada che tu ed il presidente Bush ci proponete è quella di più forze di polizia, più prigioni, quella dell'uso dell'esercito nei paesi stranieri, quella dell'indurimento delle pene per i consumatori di droga... Tutto ciò può soltanto peggiorare la situazione già cattiva. La guerra alla droga non si vince con l'uso di simili tattiche senza danneggiare diritti umani e la libertà

individuale... Il tuo errore sta nel fatto che non ti rendi conto che le tue proposte causeranno mali ancora più gravi di quelli che tu deplori».

Mi pare che questo appello, che giunge da una delle voci più autorevoli, più alte della cultura mondiale, certo non da quella di un sovversivo, di un amico della droga o della modica quantità, nel senso dispregiativo che a tale espressione (e non so bene 'perchè' si è voluto dare, ci indichi davvero il senso del confronto mondiale che è in corso e di cui quello che qui abbiamo in atto è un capitolo, un momento.

Sta crescendo nel mondo la risposta antiproibizionista. Non voglio qui, non è probabilmente la sede, non è il momento, condurre il dibattito in termini teorici sull'alternativa proibizionismo-antiproibizionismo. Voglio rilevare come questo crescere di voci antiproibizioniste da settori da cui nessuno se lo aspetterebbe sia in realtà il segno del fatto che si constata, che si tocca con mano il fallimento pratico, al di là del fallimento teorico, l'impotenza della linea proibizionista. E quando gli antiproibizionisti vi mostrano come sulla linea del proibizionismo non riuscite a fermare il flagello, la tragedia, non ci viene data risposta. Nessuno ha fornito sul versante proibizionista una risposta almeno in piccola parte convincente a questa obiezione radicale di fondo.

Questa è la realtà. Voi potete aver paura dei pericoli dell'antiproibizionismo, capisco che vi possa essere una esitazione, un timore; ma allora cosa accadrà? Il problema tuttavia non è cosa accadrà, ma cosa accade oggi, cosa sta generando oggi l'indirizzo prevalente sul piano mondiale rispetto alla tragedia della droga. Questo proibizionismo è esso stesso a creare, a stimolare il mercato. Esso fa della droga la merce ed il traffico in assoluto più lucrosi che esistano al mondo, e crea per lo strapotere della malavita organizzata sul piano mondiale le condizioni invincibili della sua forza, del suo potere, della sua presa. Questo è il punto e del resto c'è - io non credo alla filosofia delle lezioni della storia - una somma di esperienze, di fallimenti del proibizionismo non solo sulla droga, ma sull'alcool, sull'aborto, su tutto. Guardate come sempre il proibizionismo si è risolto nel fallimento degli obiettivi che si poneva, al di là della discussione sul valore o meno di quegli obiettivi; sempre vi sono stati il fallimento, la negazione e l'alimentazione in realtà delle ragioni contrarie a quelle che il proibizionismo persegua.

Quello a cui noi oggi assistiamo è un drammatico salto di qualità sulla scena mondiale perchè l'emergenza che il fallimento del proibizionismo provoca, senza la capacità di mutare questo indirizzo, si risolve in null'altro che nel volto peggiore della risposta alla emergenza, una risposta che è ancora una volta, sul piano mondiale, negazione delle ragioni del diritto.

Quella che la politica di Bush oggi ci prospetta è una militarizzazione crescente, impotente a fermare e a colpire la droga, impotente a fermare la crescita del traffico di stupefacenti, della dipendenza di enormi masse di popolazione dalla droga mentre è potente solo a negare e a schiacciare le ragioni del diritto democratico, le ragioni del diritto liberale.

Gli avvenimenti del Centro America sono sotto gli occhi di tutti; è sotto gli occhi di tutti questo drammatico contrasto fra il cadere delle ragioni, delle ultime giustificazioni di un autoritarismo nel centro dell'Est europeo, il crescere colà di ragioni e speranze liberali, di democrazia liberale (magari anche su un fondamento socialista) e di contro, in quelle che sempre di più a questa stregua diventano non più democrazie, ma democrazie reali nel senso

di socialismo reale contrapposto alle ragioni e alle speranze socialiste, nelle democrazie reali, l'avanzare dell'imbarbarimento e della militarizzazione della società, calpestando in nome dell'emergenza le regole e le ragioni dello Stato di diritto.

Per venire a noi - ma io non credo di aver divagato finora - è proprio esemplare di questa logica, di questo processo, l'articolo 11 di questa legge che è stato evocato così bene; e non mi permetterei di aggiungere, da profano di diritto quale sono, nulla a quanto ci ha detto il collega Onorato. L'articolo 11, nella sua formulazione, è la negazione delle ragioni del diritto democratico e liberale per questo proclamare una proibizione: è vietato l'uso, senza sanzioni, senza riferimenti. È vietato un comportamento o, più ancora che un comportamento, è vietata una condizione umana. Lo Stato non fa legge laicamente ma, da Stato etico, dichiara che cosa è bene e che cosa è male per il cittadino.

Ho ascoltato con molta attenzione e, nel profondo dissenso, con rispetto le parole del collega Misserville.

A me pare che egli abbia molte ragioni dalla sua parte, perchè si è richiamato, nel sostenere le ragioni di questa logica, a una concezione che è antitetica a quella della democrazia liberale, a quella dello Stato etico, a quella di una filosofia gentiliana dello Stato. Ha ragione, è coerente. Ma vorrei chiedere ai colleghi della maggioranza, ai colleghi socialisti, democratici cristiani, liberali, socialdemocratici e ai colleghi repubblicani, è questa anche la vostra coerenza? Questo è il punto.

SANESI. Siamo stati tutti allievi di Gentile.

STRIK LIEVERS. Se mi è consentito, da profano, al collega Misserville vorrei rispondere su un punto. Egli afferma che il divieto in questi termini e con questa filosofia è già compreso nel diritto positivo; non è vero. Il suicidio, dal punto di vista del valore supremo del diritto alla vita...

MISSERVILLE. E l'autolesionismo?

STRIK LIEVERS. Sì, collega Misserville, ora le risponderò sull'autolesionismo. Il suicidio che, rispetto al valore supremo del diritto alla vita, dovrebbe essere la massima lesione dopo l'omicidio volontario, perchè il suicidio è volontario, non è punito; non vi è il divieto di colpire se stessi. Con l'autolesionismo c'è il divieto non di colpire se stessi, ma di colpire la potenzialità militare del paese. Questo è il divieto di autolesionismo. Qui invece non abbiamo il divieto di un fatto che in qualche modo danneggia la collettività; abbiamo la volontà dello Stato di entrare nel foro interiore, nel foro della coscienza e dire: questo per te è bene e questo per te è male e quello che è male per te è vietato. Questo è ciò che sostiene l'articolo così impostato, essendo in questo modo la traduzione emblematica degli esiti di negazione del diritto che la politica proibizionista sta inducendo e provocando nel mondo.

MISSERVILLE. C'è anche l'omicidio del consenziente.

STRIK LIEVERS. L'omicidio del consenziente è tutt'altro, non riguarda la persona, non riguarda il singolo che colpisce se stesso; è il comportamento che si racchiude nella responsabilità e nelle conseguenze limitate a chi

commette l'atto, come, appunto, non è vietata l'ubriachezza se non nel momento in cui diventa molesta e va a danneggiare la società. Del resto, vorrei rimandare a quanto è scritto nella relazione del collega Corleone. Vi sono le parole limpide e, a me pare, conclusive del magistrato Viglietta a proposito del fatto che nessun obbligo di introdurre una simile normativa nel nostro paese deriva dalle convenzioni internazionali, neppure dalla convenzione di Vienna del 1988 in cui nulla è scritto in questi termini; in essa semmai si parla di abuso delle droghe, non di uso, ma non voglio dilungarmi su questo perché mi sembra di poter rimandare alla relazione del collega Onorato in cui la questione è documentata in maniera lucida e in termini definitivi.

Ci troviamo di fronte ad una legge che in qualche modo è intitolata, racchiusa e conclusa in questa filosofia di legge-manifesto, proclamazione di principi e non legge volta a conseguire uno scopo, secondo regole certe, garantendo e assicurando il primato della certezza del diritto come deve essere una legge dello Stato democratico liberale. Infatti, colleghi, la verità più amara e clamorosa è che, sia pure nell'ambito – dobbiamo concederlo – di una logica maggioritaria e probizionista, questa legge non è atta efficacemente e nemmeno non efficacemente ad arginare, a combattere la tragedia della droga. Se guardiamo alla realtà del nostro paese, ci rendiamo conto che ci sono due vere emergenze: la prima è quella di separare il mercato delle droghe leggere, in realtà delle non droghe (ma non affronto ora questa discussione), da quello delle droghe pesanti, facendo in modo che questo vastissimo mercato, questa realtà di massa incoercibile del consumo di droghe leggere cessi di essere, come oggi è, come la legislazione attuale obbliga ad essere, il primo passo sulla strada delle droghe pesanti. La prima emergenza, la prima urgenza, è quella di separare. L'altra emergenza riguarda la diffusione dell'AIDS. Da questo punto di vista la legge non solo non è efficace, ma è addirittura controproducente. È una legge per tanti aspetti in realtà induttrice di un incremento dell'uso della droga; è una legge che provoca aumento dell'uso e del consumo della droga. L'elenco sarebbe molto lungo e non intendo richiamarlo, ma voglio citare solo alcuni titoli nell'ambito di un'argomentazione che richiederebbe molto tempo; infatti la legge è ampia, vi sono molti articoli ed in molti casi ciò accade. Punire indiscriminatamente ogni forma di uso della droga serve – è stato detto da molti – a far precipitare ancora di più nella clandestinità i tossicodipendenti ed anche a far precipitare nella clandestinità coloro che ancora non sono tossicodipendenti, ma che magari per la prima volta si accostano alla droga.

Voi ricordate, colleghi, la situazione esistente prima del 1975? Ricordate quando ci si imbatteva in un caso di droga e si era sempre attanagliati dal dubbio e dal timore? Ci si chiedeva: che facciamo? Spingiamo questa persona a mettersi in contatto con chi può aiutarla, a rischio che incorra in denunce ed entri in questo giro infernale della persecuzione giudiziaria? O non agiamo così? A questo ci volete riportare, al precipitare nella clandestinità, nell'impossibilità o nella difficoltà maggiore di aiutare che si trova alle prese con la droga. Ci volete riportare a porre ancora più coloro che si accostano, in una forma o nell'altra, al fenomeno droga, sotto il controllo della malavita organizzata.

Bisogna poi ricordare che la legge fa tutt'uno, cioè prevede differenze risibili nella pena e nel trattamento fra droghe pesanti e droghe leggere. Fare

tutt'uno, colleghi, significa una sola cosa: invitare gli spacciatori a dedicarsi soprattutto al traffico più lucroso e meno pericoloso. Infatti è evidente quanto si guadagna di più e quanti minori rischi si corrono a far passare la frontiera a una bustina di eroina che non a un grande sacco di spinelli. Voi inducete coloro che mettete in condizioni di controllare lo stesso mercato a dedicarsi al traffico più lucroso e meno pericoloso. Date loro gli strumenti per far mancare la merce meno pericolosa sul mercato e per sostituirla al momento opportuno con quella più pericolosa e più lucrosa. Questa è una legge che fa aumentare i problemi, che promuove attivamente, addirittura, in qualche caso, l'uso della droga. Basti ricordare il caso più clamoroso, di cui tanto si è discusso: quello della tossicofilia come esimente dal servizio militare.

Avete scritto nella legge che basta presentarsi alla visita di leva ed essere non tossicomane, ma tossicofilo, cioè utente occasionale di droga, per avere il rinvio e, in prospettiva, dopo due o tre rinvii, l'esenzione dal servizio militare. Avete cioè scritto che c'è una strada maestra per evitare il servizio militare: quella di diventare drogati o di accostarsi alla droga. Questo c'è scritto nella legge. La storia della medicina militare e del diritto militare è piena dell'autolesionismo delle reclute, che si tagliavano le dita o si rompevano i denti per non fare il servizio militare. Voi ora offrite loro una via maestra molto più semplice e legalizzata. Ecco la legalizzazione della droga; ecco la legalizzazione della propaganda per la droga; ecco lo Stato propagandista dell'uso della droga: invece del servizio militare, uno spinello, o magari, per essere più sicuri, un'iniezione. Così la gente si avvia poi a precipitare nella droga.

Il relatore dice che per i drogati non c'è il carcere. Tuttavia, quando scrivete che chi viola le prescrizioni amministrative va in carcere, lo scrivete dedicando questa norma a persone che hanno le caratteristiche soci-culturali dei consumatori di droga, dei tossicodipendenti. In innumerevoli casi queste persone finiranno in carcere per la stessa struttura legislativa che avete messo in piedi. Soprattutto, scrivete quella norma un po' grottesca sul reato di abbandono di siringa, un reato che strutturalmente, per il modo in cui vanno le cose e per come è scritta la norma, è connaturato alla droga iniettata.

Voi scrivete che il tossicodipendente se si buca va in galera, perché abbandona le siringhe. Questo mi ha colpito personalmente. Prevedete pure questa disposizione abnorme, ma utilizzatela almeno per cercare di fare qualcosa per fermare la diffusione dell'AIDS. Avreste potuto stabilire che l'abbandono di siringa è punito quando mette in pericolo la salute altrui, il che significa incentivare, per quanto possibile, le cautele nell'abbandono di siringa. Invece no. Per rigore di sistema o per non so quali ragioni di coerenza, per le ragioni di una legge che è manifesto e non uno strumento per combattere una piaga sociale, non avete neanche accennato a questo. Spero quindi che possa essere qui introdotta una modifica.

Avete detto al drogato che abbandonare la siringa in mezzo ad un prato dove giocano i bambini con l'ago voltato in su oppure prendere delle precauzioni, chiuderla magari in una scatola, è la stessa cosa. Quindi, tanto vale non prendere precauzioni.

Questo meccanismo sommergerà per forza la giustizia attraverso innumerevoli procedimenti; la intaserà, le impedirà di funzionare e di essere efficace nella vera lotta contro il narcotraffico. È una presa in giro fare da

una parte l'amnistia, per consentire l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e, dall'altra, creare le condizioni matematiche per un suo fallimento. E così via.

La cura coatta (è già stato detto e non voglio ripeterlo) che senso ha? Che senso ha la cura coatta che è la negazione in sè della logica della cura, che nega la possibilità della cura di essere efficace? Voglio soltanto ricordare quanto ci ha insegnato il professor Cancrini, il quale ci ha detto (sono citate le sue parole nella relazione del collega Corleone) che esistono forme diverse di dipendenza dalla droga, rispetto alle quali egli distingue quattro tipologie e che solo rispetto ad una di queste tipologie il ricorrere ad una comunità può essere uno strumento efficace, mentre nelle altre è inutile o può essere dannoso, controproducente. E voi, per amore di sistema, invece, andate a espropriare il medico del suo diritto e del suo dovere di indicare la terapia efficace e sostituite la terapia con una sentenza irrogata dalla giustizia amministrativa o penale.

Quando poi, per drammatico contrasto, non esiste personale preparato, come facciamo ad immaginare quest'enorme macchina per il recupero? È demagogia, è illudere sè e illudere gli altri scrivere quello che è stato scritto nella legge da questo punto di vista!

Signor Presidente, ho concluso, ma voglio dire solo poche parole, in conclusione. Questo dibattito, io spero, sarà vero e proficuo, ma perchè lo sia (io veramente do atto al relatore Casoli di quanto ha detto nel suo intervento, della disponibilità a un dialogo reale per trovare, certo ciascuno nell'ambito della sua impostazione e della sua responsabilità, almeno le soluzioni meno cattive, per quello che a noi può parere) esistono due requisiti indispensabili: deve essere vero, non solo qua dentro, ma anche fuori di qui. Noi ci siamo già rivolti al Presidente del Senato come Gruppo federalista europeo ecologista e rinnovo l'appello alla Presidenza del Senato perchè faccia quanto è nelle sue possibilità per garantire che il servizio pubblico di informazione trasmetta nei suoi termini reali il dibattito che si svolge qua dentro, perchè finora il servizio pubblico di informazione è stato non pubblico ma di parte, è stato negazione del servizio pubblico; il cosiddetto «servizio pubblico di informazione» ha cancellato l'opposizione, ha cancellato le ragioni altre da quelle della maggioranza o addirittura ha cancellato le ragioni altre da quelle di una parte della maggioranza ed è indispensabile, per la verità democratica di questo dibattito, che questa situazione abbia urgentemente a cessare, che verità e diritto vengano urgentemente ristabiliti.

L'altra condizione (e questo spetta, credo, a ciascuno di noi) è saper essere Parlamento, tutti e ciascuno, ciascuna parte di questo Parlamento, e non semplici portaordini, semplici esecutori, notai di decisioni prese altrove. Io sono convinto, ho la certezza profonda che, se tutti qui trovassimo la forza, il rigore e la coerenza di esprimerci in questo dibattito sugli emendamenti secondo coscienza, secondo il nostro dovere e il nostro diritto di parlamentari della Repubblica e di rappresentanti del popolo, questa legge uscirebbe non certo nel modo che noi potremmo auspicare (sappiamo di essere in minoranza, lo ammettiamo), ma certamente sarebbe di gran lunga diversa, di gran lunga migliore di quella che allo stato è al nostro esame.

Voglio fare questo appello da radicale, ai colleghi democratici cristiani, con i quali su tanti punti, su tanti temi della vita del nostro Paese, si è aperto un dibattito, un confronto, una possibilità di collaborazione in termini tali

che qualche anno fa credo non sarebbe stato pensabile, per esercitare fino in fondo il difficile diritto-dovere di parlamentari della Repubblica secondo coscienza. Lo stesso appello voglio rivolgere in termini forse diversi agli amici e colleghi del Partito socialista, perché proprio nel momento in cui il quadro politico è percorso da un così fecondo, importante dibattito sul tipo di socialismo da adottare, sulla prospettiva per le forze che si richiamano alla tradizione democratica socialista, credo che sia responsabilità del Partito socialista italiano modificare almeno una parte del suo atteggiamento. Non voglio fare lezioni, né con arroganza e petulanza insegnare ad altri il loro mestiere, ma credo che ci sia una grande responsabilità storica oggi nei colleghi e compagni del Partito socialista nel saper assicurare un contributo a questo dibattito anche in nome di una realizzazione autentica dei valori di socialismo liberale a cui essi si richiamano e rispetto alla cui affermazione il ruolo del Partito socialista non può che essere fondamentale e centrale.

Onorevoli colleghi, credo che tutti quanti noi, nella differenza di impostazione, diciamo che il problema centrale è quello di combattere la droga in quanto negatrice di libertà; poi le formule sono diverse, i modi, gli strumenti, le strade, le impostazioni e le concezioni di diritto possono essere diverse, ma se è in nome della libertà profonda che ciascuno di noi vuole combattere la droga, allora è nella libertà e con la libertà, affermando il diritto come metodo e come valore, che dobbiamo e – spero – possiamo farlo. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dall'estrema sinistra e dal senatore Pollice*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bompiani. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, ho ritenuto doveroso partecipare a questo dibattito, pur non facendo parte delle Commissioni di merito, poiché da tempo – come del resto altri in questa Aula – mi occupo del problema della droga sotto il profilo legislativo, parlamentare ed anche sotto il profilo medico-professionale (basterebbe accennare al caso estremamente grave della associazione: tossicodipendenza-gravidanza-Aids).

Desidero immediatamente testimoniare ai relatori, senatori Casoli e Condorelli, ai presidenti delle Commissioni, senatori Covi e Zito, ai ministri Jervolino e Vassalli nonché ai sottosegretari Ruffino, Coco, Marinucci e Castiglione – che si sono alternati – il pieno apprezzamento per l'opera svolta nel guidare la riflessione delle due Commissioni nelle rispettive competenze. Lo stesso ringraziamento intendo rivolgere ai relatori di minoranza perché ci hanno offerto anzitutto delle relazioni scritte molto autorevoli e questa sera ancora, in questa Aula, ci hanno richiamato punti fondamentali del loro pensiero.

Desidero anche affermare subito che accetto, in linea di massima, la soluzione cui è pervenuto, a maggioranza, il lavoro parlamentare in sede di comitato ristretto e poi di Commissioni, ritenendola una soluzione sostanzialmente equilibrata e sicuramente priva di quella volontà persecutoria verso il tossicodipendente che è stata di frequente agitata da una stampa non sempre serena nella sua valutazione. Accettare però il disegno di legge nel suo complesso non significa rinunciare a sottolineare in questa sede aspetti ancora meritevoli di approfondimento (lo stesso relatore, senatore Casoli, ha indicato chiaramente questa disponibilità) e, soprattutto, a

proiettarsi nei grandi problemi suscitati dalla droga, con i quali il disegno di legge, allorchè approvato come ci auguriamo, pur con le necessarie modifiche, dovrà confrontarsi per essere una legge efficace, aperta al futuro, innanzitutto rispettata e ricca di frutti positivi per lo sviluppo civile. In questo sta anche il carattere sperimentale che in qualche modo vogliamo attribuire alla legge che nascerà dal lavoro del Parlamento. Questo cercherò di fare - come altri rappresentanti del mio Gruppo più autorevoli di me faranno proseguendo questo discorso - affrontando con piena onestà mentale alcuni temi che mi sembrano centrali in questo dibattito, con lo stile proprio della discussione generale, cioè senza soffermarmi sui dettagli del testo articolo per articolo (ci sarà tempo per farlo).

In questa panoramica generale, vorrei anzitutto ricordare che sbaglierebbe chi ritenesse che il Parlamento si è in tutti questi anni disinteressato del problema «droga», risvegliandosi bruscamente ora di fronte all'impennata della curva di mortalità per eroina (dai 68 casi del 1978 agli 800 del 1988), o di fronte al dilagare del traffico illecito a caratteristiche mafiose, oppure di fronte all'accentuarsi della diffusione dell'HIV, cioè del *virus* che provoca l'AIDS, tra i tossicodipendenti fino a cifre inedite in altri paesi. Certamente anche questi avvenimenti hanno contribuito a muoverci con più determinazione (e sarebbe stato imperdonabile se non l'avessimo fatto) introducendo un ulteriore elemento di urgenza al nostro lavoro. Ma è anche vero che in questa stessa Aula si sono svolti, nel 1979 e nel 1983, e poi anche in altre occasioni, dibattiti su mozioni specifiche, presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione (e altrettanto è avvenuto alla Camera dei deputati), per una migliore applicazione della stessa legge n. 685 del 1975. Inoltre il Parlamento nel 1985 - non dimentichiamolo - ha approvato la legge n. 297, che dispone largamente a favore delle strutture di riabilitazione per i tossicodipendenti. Nè va dimenticata quella serie di norme che ha sviluppato in questi anni tre istituti tutti a favore del tossicodipendente autore di reato. Mi riferisco, cioè, alla non emissione del mandato di cattura per esigenze terapeutiche, alla rimessione in libertà per fini di ripresa o di prosecuzione del programma di disintossicazione ed infine all'affidamento in prova con finalità terapeutiche.

Non vi è stata, dunque, inerzia, ma una serie di atti legislativi, sia pure incompleti - lo ammetto -, che precedono questa ipotesi, che certamente è più esaustiva, di normazione che stiamo appunto esaminando.

Tutti i Gruppi politici, dal 1979 in poi, cioè sin dall'inizio della VIII legislatura, si sono impegnati in proposte di riforma della legge n. 685; e in ogni legislatura si è riaccesso, alla Camera dei deputati, lo sforzo di pervenire ad un testo unificato che potesse accogliere le istanze di tutte le forze culturali interessate. Questo sforzo è stato compiuto per due volte consecutive - ripeto - alla Camera dei deputati, ed in realtà ha fornito un lento e paziente avvicinamento di posizioni, senza peraltro superare le resistenze di quella minoranza che, partendo da una filosofia del tutto diversa, vedeva nella liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere e nell'uso molto controllato, ma comunque legalmente consentito, delle cosiddette droghe pesanti, la soluzione del problema.

Lo sforzo di avvicinamento delle varie posizioni, anche al di fuori della maggioranza formale, non è stato tuttavia inutile. Ed a questo spirito di ricerca di ciò che ci unisce, e non di ciò che ci divide, si sono ispirati i disegni di legge presentati dal nostro Gruppo nell'VIII e nella IX legislatura, ed

infine anche il disegno di legge n. 277 presentato nell'attuale legislatura. A questo proposito, voglio affermare che il nostro disegno di legge è innanzitutto la testimonianza dell'attenzione che il nostro Gruppo ha costantemente rivolto al problema, come uno dei più drammatici della società in cui viviamo. In secondo luogo, il nostro testo rappresenta la matrice di larga parte del testo del Governo, e non poteva essere diversamente avendo l'allora senatore Jervolino, oggi Ministro, ampiamente partecipato alla elaborazione del testo nell'VIII e nella IX legislatura.

Colgo questa occasione per rompere la consegna del silenzio che mi ero imposta in questi ultimi mesi e per affermare che il ritirare il testo del nostro disegno di legge, come da qualcuno sollecitato, sarebbe stato sottrarci ad un dovere morale: avevamo il dovere di lasciare a disposizione dei colleghi, per tutto il tempo dell'esame del comitato ristretto e delle Commissioni, questo nostro elaborato. I fatti in qualche modo ci hanno dato ragione. Gradatamente, su molte questioni, il testo delle Commissioni riunite 2^a e 12^a si è avvicinato alle nostre enunciazioni. Certo, restano ancora differenze notevoli, essendo il taglio del disegno di legge delle Commissioni, approvato a maggioranza, non conciliabile con il nostro per quanto riguarda la prassi operativa nei confronti dell'assunzione personale di droga; ma su questo verrò a parlare tra breve.

Per essere esauriente dovrei prendere in considerazione molti argomenti, ma il tempo che mi è stato concesso non me lo consente. Mi limiterò, pertanto, a qualche osservazione in forma schematica su alcuni punti che a me paiono fondamentali: innanzitutto, la prevenzione primaria, cioè a livello di produzione e di grande traffico. Siamo tutti fortemente colpiti (direi sgomenti, se la parola «sgomento» non implicasse quasi un atteggiamento di rinuncia a combattere) dall'estensione che ha assunto la produzione mondiale di sostanze base estrattive, dell'attività di raffinazione di droghe, ma anche della ricerca e della sintesi chimica di nuove sostanze psicotrope e allucinogene, forse ancor più pericolose delle stesse droghe naturali, da questa faccia satanica della chimica e della scienza rivolta contro l'uomo.

Ritengo che debbano essere moltiplicati gli sforzi del nostro paese, per quanto utopico possa sembrare, per dissuadere i Governi di paesi lontani, dal regime politico amministrativo peraltro precario, dal tollerare la coltivazione di piante medicinali oltre i fabbisogni terapeutici. Ciò è difficile perché tali coltivazioni rendono sei volte di più, per unità di superficie coltivata, allo stesso contadino rispetto ad ogni altra coltura. Va sostenuta, comunque, l'azione dell'UNFDAL e va applicata sollecitamente da parte nostra la recente Convenzione di Vienna che considera con molto realismo anche questi problemi. Vorrei dire una parola circa il coordinamento delle legislazioni sulla droga tra gli Stati della Comunità europea, giacchè non è stato ancora fatto cenno a questo problema. Poco se ne è parlato, come del resto anche della stessa Convenzione di Vienna del 1988, della più recente, nei lavori delle Commissioni, anche se la questione è riaffiorata in quest'Aula. In realtà, come ho avuto occasione di constatare in un recentissimo incontro con colleghi europei presso la fondazione Adenauer, si riconosce l'esigenza di procedere ad un migliore coordinamento delle operazioni di polizia a livello di singoli Stati, con accordi anche bilaterali oltre che multilaterali. Ma c'è scarsa propensione a compiere ulteriori avvicinamenti delle singole normative nazionali riguardanti l'intera materia, fermo restando che la Convenzione di Vienna debba costituire la cornice di riferimento. Il che non

esonerà l'Italia, a mio parere, dal compiere ogni sforzo anche in questo settore del coordinamento, dal farsi cioè una nazione guida in questo settore, per richiedere l'introduzione di quella normativa particolare contro i grandi traffici di droga ed il riciclaggio del denaro (quello che i francesi in detta Conferenza chiamavano argutamente *blanchissage*, cioè il bucato del denaro sporco), repressione che in Italia è stata introdotta con la cosiddetta legge antimafia Rognoni-La Torre del 1982 fino alle successive leggi, che per brevità non numero, e fino alle norme che nel nostro testo rafforzano la tendenza alla collaborazione Interpol anche nella repressione del riciclaggio del denaro sporco.

Senza questa possibilità di colpire in maniera uniforme, almeno in Europa, i grandi capitali derivanti dalla droga, sarà ancora più difficile, dopo il 1992 e la libera circolazione di capitali ed anche una più libera circolazione di corrieri, di uomini a tale data prevista - e questo è emerso proprio nel convegno della fondazione Adenauer -, pervenire ad un'efficace opera di prevenzione primaria dell'ampliamento dell'offerta di droga anche in Italia perchè non ci sarà più dissuasione dal guadagnare in Italia e dal depositare i proventi in altri paesi.

Vorrei poi spendere poche parole circa l'azione di prevenzione e di repressione esercitata dalle forze di polizia intese nel loro complesso (carabinieri, pubblica sicurezza, Guardia di finanza) in Italia. Il disegno di legge approvato dalle Commissioni recepisce gran parte delle norme che erano proposte dal disegno di legge n. 277, rafforzandole ulteriormente. Sembrano, nel complesso, adeguate alla migliore funzionalità delle tre forze, a livello non solo di coordinamento centrale (anche se nel nostro disegno di legge avremmo preferito quella che è stata poi definita Agenzia di coordinamento centrale fra i due Ministeri, che avrebbe avuto certamente un altro significato emblematico di fronte all'opinione pubblica, messa alle dipendenza della Presidenza del Consiglio e quindi nel pieno della propria responsabilità e comunque non identificabile con l'ipotesi che ci ha presentato il senatore Misserville, perchè non avrebbe espropriato i compiti di gestione periferica affidati dalla legge alle regioni per quanto riguarda la parte sanitaria e gli uffici di polizia) ma anche direttamente operativo fin «sulla strada», come direbbe Fellini, circa il problema della repressione del traffico.

Riteniamo che, se correttamente ed estesamente applicate, esse consentiranno di superare quelle difficoltà fin qui rilevate e che nè la legge Rognoni-La Torre nè le leggi che si sono nel tempo susseguite, hanno potuto superare, cioè quelle del piccolo traffico.

Sono molto lieto di trovare (e, reciprocamente, credo) un'intesa anche con quanto ha detto il senatore Pecchioli circa queste questioni.

Desidero ora affrontare una questione molto delicata ma per noi essenziale: quella della prevenzione personale e cioè della prevenzione diretta, rivolta alle persone. Siamo orgogliosi di dichiarare che la nostra cultura, quella alla quale si ispira il nostro Gruppo, ha sempre considerato il fattore educativo quello più importante nella lotta alla droga; fattore educativo dell'intera personalità, espresso nella vita infantile, giovanile, adulta, ad ogni livello, ad ogni strato sociale, rivolta ad ogni operatore sociale, rivolta ai genitori ed ai figli, ai maestri e agli scolari, ai professionisti come agli operai. Mai è mancata la nostra continua sollecitazione a considerare l'uso della droga, anche il più corretto sotto il profilo

tecnico-sanitario ed anche sotto il profilo della *privacy*, come un disvalore, come una perdita e non come una conquista, come una resa alle difficoltà esistenziali e non come una risposta, mediante una virile assunzione di responsabilità. Fra le nostre file non c'è mai stato nessun «permissivista» in senso ideologico ed anche la lettera che l'onorevole Goria ci ha inviato, senatore Pecchioli, ci invitava a riflettere sulle modalità per reagire al permissivismo attuale e non ad accoglierlo.

Abbiamo dunque, ovunque è stato possibile, sostenuto il concetto che una educazione globale verso una forte e sana personalità è il migliore antidoto all'avvio alla droga. Insisterò su questo tema perchè a me sembra caratterizzante la nostra posizione culturale e politica. La ristrettezza del tempo mi impedisce logicamente di considerare il rapporto interfamiliare o intrafamiliare genitori-figli sotto questo profilo, rapporto che ha fondamentale valore sotto l'aspetto educativo ma che appartiene a quella sfera del privato che in larga misura lo Stato riconosce come fatto pregiuridico e sul quale non interferisce. Viceversa è necessario accennare al rapporto educazione della personalità-scuola-droga, cioè ad un sistema dove più forte è la responsabilità dello Stato, con le sue leggi.

Già la 7^a Commissione del Senato aveva rilevato la delicatezza di questo rapporto nell'esprimere, dopo ampio dibattito, il parere sul testo governativo. Il testo approvato dalle Commissioni riunite non ha modificato una proposta che egregiamente mette a fuoco con ricchezza di dettagli le azioni che si debbono compiere per una efficace prevenzione a livello scolastico. Non intendo commentare ogni passaggio dell'articolato, ma esprimere solo qualche considerazione generale sul problema. La scuola necessariamente opera come uno degli strumenti con i quali si ottiene la maturazione delle personalità, attraverso un orientamento fatto di educazione progressiva, a passaggi successivi nei quali può introdursi la droga, soprattutto ove esista una fase di disagio esistenziale.

In ogni paese, di fronte alla rapida diffusione in età giovanile della droga, sono state assunte iniziative di prevenzione in ambiente scolastico, attraverso l'adozione di specifici programmi. Ma qualsiasi programma è insufficiente, se manca in primo luogo il riferimento all'insegnante. Egli deve apparire all'alunno come una figura di sicuro affidamento, non solo culturale ma anche come modello comportamentale. Inoltre l'insegnante deve possedere anche un'adeguata competenza pedagogica. Troppo lontani siamo ancora dalla realizzazione di proposte, più volte avanzate, dirette a modificare coerentemente e secondo questa esigenza in primo luogo il «reclutamento» del corpo insegnante e - in seguito - a realizzare il suo aggiornamento e la formazione continua. Quest'ultima dovrebbe fornire anche un'adeguata preparazione sulla psicologia dell'adolescenza. Ciò non significa che l'insegnante debba assumersi anche il ruolo professionale di psicologo: un opportuno bagaglio di nozioni deve servire all'insegnante per affinare la sua sensibilità a riconoscere e valutare immediatamente le situazioni a rischio e, se necessario, consentire l'intervento tempestivo dell'*équipe* psico-pedagogica. Tale nucleo, composto da un medico pedagogista-psicologo e da un assistente sociale, può rappresentare lo strumento più valido di prevenzione personalizzata e nello stesso tempo elemento di mediazione tra la scuola e la famiglia nei casi in cui questo rapporto non esista. Purtroppo la presenza di tale *équipe* nella scuola è ancora del tutto precaria.

Per terminare le considerazioni rivolte a questo settore coperto dal disegno di legge, vi è un ultimo aspetto da sottolineare. Sul piano operativo, il Comitato presso il Ministero della pubblica istruzione, previsto dal disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite, deve assumere, a mio parere, il ruolo di un osservatorio permanente e di un centro studi, che agisca come autorevole promotore e catalizzatore delle attività di ricerca nel settore, di confronto culturale con gli altri paesi europei e di verifica e sostegno alle iniziative periferiche assunte dai vari provveditorati. Non basta assicurare la presenza di un comitato di esperti se non si realizza anche una struttura operativa dotata di mezzi finanziari, aperta non solo al personale ministeriale ma anche a competenze esterne che vi lavorino a tempo pieno. Evidentemente, poi, l'azione deve essere periferica in ogni scuola, in ogni circoscrizione scolastica - su questo siamo perfettamente d'accordo, senatrice Salvato - anche con centri locali di organizzazione.

Vorrei affrontare ora il problema considerato sostanziale e caratterizzante in questo disegno di legge: quello del trattamento da riservarsi all'assuntore di droga, sia esso occasionale o tossicomano o tossicodipendente. Sono tre diverse fasi, tre denominazioni diverse e giuridicamente precise. Non entro nei particolari del testo (ci sarà tempo), ma vorrei dire la mia opinione su questioni sulle quali i senatori Onorato e Misserville si sono già pronunciati. Non vi è dubbio che il bene protetto dalla legge n. 685 sia anzitutto il bene salute, cui si riferisce l'articolo 32 della Costituzione, nonchè - in modo necessariamente coordinato - l'ordine pubblico (articoli relativi alla repressione del traffico di stupefacenti e così via).

La discussione sugli articoli del disegno di legge che riguardano tale materia - anche nella sede della Commissione - ha messo ancora una volta in evidenza divergenze sostanziali nel concepire il rapporto fra salute individuale e salute collettiva, alla luce del già citato articolo 32 della Costituzione. Come è noto, in dottrina sono state individuate due linee tendenzialmente opposte. Innanzitutto, vi è una linea che, sulla base della collocazione testuale nell'articolo 32 della Costituzione della salute come diritto dell'individuo prima, come interesse della collettività poi, ritiene che la norma non possa essere letta altrimenti che nel senso di una netta superiorità della tutela del bene individuale rispetto all'interesse della collettività, che per il suo tramite comunque si realizza.

Una seconda linea afferma invece la natura sociale del diritto alla salute considerandolo rivolto prevalentemente alla soddisfazione di un interesse collettivo. La prima interpretazione è attualmente prevalente e anche noi la rispettiamo.

Questo però non significa che si possa riconoscere specularmente anche un diritto a perdere la salute, ad ammalarsi, a non curarsi, cioè ad autodeterminarsi in maniera del tutto libera circa la salute. Questa tesi è sostenuta dalle istanze più libertarie e cosiddette garantiste anche a proposito dell'uso personale di stupefacenti notoriamente pericolosi: non parlo della *cannabis*, parlo di eroina, di cocaina, di tutti quegli stupefacenti anche sintetici di estrema pericolosità per la salute, anzi distruttivi della salute in tempi più o meno lunghi. Comunque, anche se si riconoscesse che non esiste un dovere alla salute inteso in senso giuridico, cioè espresso nei modi e negli effetti della coercibilità giuridica, non di meno esisterebbe un dovere morale a tutelare la propria e l'altrui salute.

La questione diviene nuovamente giuridica a proposito dei cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori, per i quali esiste, come è noto, riserva di legge. È stato sforzo costante del legislatore subordinare, laddove è possibile, l'applicazione di qualsiasi trattamento terapeutico obbligatorio al consenso consapevole e libero dello stesso soggetto interessato e favorire parallelamente il sentimento della personale doverosità nella cura della salute.

Tuttavia la tutela oggettiva del diritto alla salute non può non avere nel sistema giuridico positivo una superiore intensità rispetto alla difesa del suo mero risvolto negativo. Rimane allora da esplorare la delicata questione delle modalità e dell'ampiezza dell'intervento dello Stato, essendo evidente che la parola «ed» che collega le due parti dell'enunciazione («la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività») pone la questione in senso congiuntivo, a mio parere, e non disgiuntivo, nell'ambito cioè di un'unica sfera di valori. È opportuno ricordare, infatti, che la situazione giuridica individuata dal legislatore non è mai fine a se stessa, ma si pone in funzione di un ordinato svolgimento della vita collettiva, come espressione di valori di solidarietà presenti nella società. Introduciamo la parola solidarietà!

Questi risvolti pubblicistici che in certe circostanze possono raggiungere un'intensità tale da giustificare, con le debite cautele, l'obbligatorietà per legge di determinati trattamenti sanitari, vengono ad imprimere al diritto alla salute un senso di generale doverosità intesa questa volta non più in senso solamente civico, come già si diceva prima, ma anche in senso strettamente giuridico allorchè ricorrono condizioni di allarme sanitario. Ecco l'altro concetto che mi sembra si debba applicare in questo nostro caso.

Che la diffusione vertiginosa assunta dalla droga e dalle correlate conseguenze sanitarie (la diffusione dell'epatite B e dell'HIV) eserciti una formidabile pressione per lo sviluppo anche di una difesa sanitaria della popolazione non si può negare, nel momento in cui per ampiezza, per la pericolosità intrinseca, per le capacità di attrazione e di proselitismo verso persone sane, ma spesso incapaci del pieno discernimento dei gesti che si vanno a compiere, rende il fenomeno non un'isola limitata di una subcultura di eccentrici, ma un fenomeno denso di pericolosità sociale. La possibilità di distinguere provvedimenti sanitari obbligatori, come, ad esempio, la vaccinazione contro l'epatite B o al limite anche una terapia obbligatoria – qualora esistesse – contro l'HIV non può in qualche modo dissociarsi, in quanto fattore patogenetico di una pericolosità sociale, dalla etiologia del fenomeno, cioè dalla diffusione della droga. La dissociabilità è stata sostenuta, senatore Onorato, dal professore Insolera dell'università di Bologna qualche anno fa; ma sono ragionamenti in qualche modo privi di una consistenza globale e completa, come la complessità del fenomeno richiede. Non possiamo isolare gli aspetti patogenetici (legati alla trasmissione di un *virus*) dagli aspetti etiologici, cioè dall'assunzione della droga o dal più ampio comportamento che ne deriva e che è il vero produttore etiologico del problema. Credo che questo caso ci porti – in linea più generale – alla riflessione che ormai anche i giuristi (attaccati alla vecchia concezione della salute come diritto individuale) dovrebbero cominciare a rielaborare il loro pensiero nei confronti dell'altra faccia della medaglia, cioè la solidarietà sociale. Facciamo fare anche un percorso positivo al diritto, rispetto a questo problema!

Come dicevo, alla tutela oggettiva della salute del soggetto e alla difesa della salute generale si ispira anche questo disegno di legge, come ha fatto la recente legislazione francese del 1988, che ha modificato la normativa del 1970, molto simile alla nostra del 1975, non rifiutando la linea socio-sanitaria, ma utilizzando anche la classica linea dissuasiva propria del diritto.

Secondo una tesi tradizionale, sostenuta dalla dottrina penalistica (e sono lieto che sia presente in questo momento il ministro Vassalli, che è stato anche autore di lontane ricerche – ricordo la «prolusione» al suo magistrale insegnamento presso l'Università di Roma sulla «imputabilità del tossicodipendente», ed altri articoli sull'argomento), la minaccia della sanzione verso un comportamento personalmente e socialmente pericoloso (ai fini della tutela della salute in questo caso) può avere un effetto preventivo circa il mettere in atto il comportamento stesso e facilitare, se lo stesso già sia stato messo in atto, il suo abbandono. Naturalmente, se i giuristi non sono più d'accordo su questa ipotesi, non ritenendo più che essa abbia un valore di prevenzione generale (mi riferisco anche al concetto della sanzione intesa in senso lato, senza entrare nel problema che si tratti di punizione carceraria o di sanzione foss'anche morale), cade tutto il ragionamento, che tuttavia è quello classico, su cui si fonda la nostra società; senza tuttavia rinunciare all'ipotesi di una società che in qualche modo si faccia carico, attraverso i «servizi», di far emergere il problema per poi condurlo a sanatoria. Tuttavia, si fa una sanatoria tardiva, quando il soggetto si è già innestato nel circuito della droga. Cerchiamo, dunque, di vedere se c'è spazio per una prevenzione fondata sui criteri tradizionali del diritto. È su queste basi che si è articolata la proposta del Governo (con molta umanità, come già è stato detto) attraverso un invito certo pressante e motivato a non drogarsi. È un invito che non può essere diverso, trattandosi di materia come questa, classificata da norme internazionali come illegale; e – per chi è già nella droga – un invito pressante alla cura e non alla condanna.

L'accusa che ci è stata mossa di voler ripristinare uno Stato etico ci appare del tutto infondata, caro collega Strik Lievers, che ringrazio per le espressioni di amicizia, certamente reciproca. Qui si vieta un comportamento, non si condanna una condizione. Si vieta un comportamento che può condurre ad una condizione pericolosa per lo stesso soggetto. È molto importante tener presente questa diversità.

Va riconosciuta, all'opposto, un'ispirazione solidaristica in questa proposta, che vuole raggiungere obiettivi di solidarietà e non di egoistica noncuranza. È questo l'aspetto spesso trascurato della nostra pur splendida Costituzione.

Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, nel concludere queste brevi osservazioni vorrei ribadire che, al pari di molti in quest'Aula, ritengo indispensabile combattere anzitutto la cultura della droga. Per combatterla efficacemente è però necessario che i messaggi, le norme, gli interventi siano precisi, attuabili e che tutti collaborino nell'applicazione della legge. E qui mi trovo perfettamente d'accordo con certe lamentele che sono venute da tutte le parti circa la difficoltosa e talvolta mancata applicazione della legge n. 685, soprattutto per quanto riguarda i servizi periferici e tante altre provvidenze. Non c'è tempo di esaminare questa questione, ma ricordo che esistono ben 60 (le ho contate) leggi regionali che riguardano i servizi ed io le ho esaminate: sono una difformità dall'altra.

Ciascuno con la propria titolarità interpreta a proprio modo ad esempio la composizione delle *équipe*, i caratteri di mobilità degli elementi che operano nei servizi, i compiti giuridici, le questioni del finanziamento, eccetera; è la realtà di un problema che non possiamo nasconderci, cioè la precaria gestione di questi servizi che è stata sempre relegata, il più delle volte al margine sia dei finanziamenti, da un lato, sia della professionalità del personale, dall'altro. Questo, sì, dobbiamo evidentemente modificarlo, e siamo tutti d'accordo sul far evolvere i servizi, anche trovando delle formule nuove: non voglio solamente razionalizzare l'esistente, voglio anche ricercare delle formule più efficienti.

Comunque è importante che le iniziative sul piano amministrativo e di intervento poggino su una efficiente organizzazione. Probabilmente non ci troveremmo a questo punto se alla legge n. 685 fosse seguito subito un regolamento di attuazione per le parti difficili, per un «piano» preordinato di sviluppo sia dei servizi come delle comunità terapeutiche. Ciò richiede disponibilità economiche (e sembra che il Governo le abbia reperite almeno in parte, perlomeno come inizio di questo lavoro); richiede però anche decisione, professionalità, efficienza. Decidiamoci una buona volta anche a formare questi operatori specialisti dei servizi: non possiamo andare avanti con personale raccogliticcio. Tutti gli altri paesi hanno già inaugurato dei perfezionamenti, sia accademici che sul campo, delle vere scuole di specializzazione per formare gli specialisti che debbono affrontare questo problema con interdisciplinarietà: non sarebbe tanto difficile organizzare anche da noi un sistema del genere; sono convinto che le nostre università sarebbero disponibili ad attivare questi corsi. Se non si manifesta serietà nell'attuare le norme, la stessa legge perde di credibilità e di conseguenza cade anche la nostra credibilità come classe politica, nel momento in cui il messaggio non è suffragato dalla comprensione, dal consenso e dalla coerenza applicativa.

Si può accettare il passaggio dall'implicito messaggio di disvalore del consumo della droga, oggi presente nella legge n. 685, all'esplicito divieto dell'uso personale, a patto che l'impalcatura esecutiva proposta dal disegno di legge risponda pienamente alla lettera sul piano dell'efficienza. Ciò comporta che i prefetti organizzino i loro compiti in un modo preciso e capace di rispondere rapidamente ai compiti assegnati; e non mi scandalizzerò affatto di proporre anche un'*équipe*, diciamo, psicorieducativa a livello di prefettura che prenda in carico immediatamente il caso e poi decida in qualche modo che cosa si debba fare, della quale faccia parte anche un magistrato, magari in pensione, e che agisca sotto la sorveglianza dell'autorità del prefetto. Questo, secondo me, è il criterio moderno per affrontare il discorso; ecco dove posizioni diverse possono trovare un punto di incontro fra l'esaltazione del recupero attraverso metodi di adesione sociale e metodi in qualche modo di carattere giuridico tradizionale.

Vorrei, per chiudere queste brevi riflessioni, dire che nessuno di noi riduce il problema della droga semplicemente alla punibilità dell'uso personale, ma siamo tutti consapevoli che dietro questo comportamento si nasconde un mondo di solitudine o di valori perduti od anche mai trovati. E questo ci deve far riflettere sul significato del gesto del drogarsi, al di là di una semplice condanna.

Affrontiamo allora questo dibattito con la consapevolezza delle difficoltà del problema, dei nostri limiti e della necessità di rispondere con rigore alla sfida della droga, ma anche in uno spirito di profonda solidarietà per la

sofferenza che questo problema porta non solo per chi è «dentro» (e uso questo termine nel gergo del drogato), ma anche per le famiglie e per l'intera comunità. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zito. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, ci sono molte cose che ci dividono in tema di lotta alla droga, come è apparso anche stasera, in questa Aula, dall'intervento del senatore Pecchioli e dagli interventi di altri colleghi, ma c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo ed è l'assoluta inadeguatezza della disciplina attualmente vigente e la necessità, quindi, di un suo superamento nei tempi più brevi possibili.

Dal 1975 ad oggi i termini del problema droga sono cambiati; il consumo delle sostanze stupefacenti si è diffuso anche nel nostro paese in maniera che nessuno avrebbe pensato solo alcuni anni fa. Si è passati dall'uso di un'unica droga, quale che fosse (*marijuana, cocaina, eroina*), alla politossicofilia, all'uso, cioè, di varie droghe, congiuntamente o in maniera alternativa e ci si avvia forse, addirittura, verso una sorta di pantossicofilia, all'uso cioè di qualsiasi sostanza, anche la più strana, anche sostanze non comprese nelle famose tabelle ma che siano capaci di modificare lo stato psichico di chi le assume.

Le organizzazioni criminali che prosperano sul traffico della droga hanno acquistato un peso economico ed un radicamento sociale tali da farle assurgere quasi a soggetti politici; certamente questo avviene in alcuni stati dell'America latina e non solo in Colombia, o in alcuni Stati dell'Estremo oriente, ma forse anche in alcune zone del nostro paese, cioè nel nostro Mezzogiorno.

Insomma, quello che 14 anni fa, quando fu approvata la legge n. 685, era ancora un problema sociale, uno tra i tanti problemi sociali anche se grave, oggi si presenta come una minaccia mortale alla nostra vita civile e alla stessa nostra democrazia. Però non è solo la mutata situazione di fatto che impone una revisione profonda della legge n. 685, quella stessa legge a cui qualcuno tra i suoi più convinti, ma anche più avveduti sostenitori, non esitava ad attribuire, quando fu discussa, un carattere sperimentale. Questa legge, messa alla prova della realtà di questi ultimi anni, ha mostrato insufficienze, lacune e contraddizioni anche gravi. Ma di questo parlerò dopo.

Veniamo subito ai problemi che abbiamo di fronte, a cominciare da quello della lotta al traffico degli stupefacenti. Le norme della legge n. 685 sono, a tale riguardo, e per giudizio unanime ripetuto anche stasera in questa Aula, paleamente insufficienti ed anche in misura assai grave. Quale strada intraprendere per contrastare la crescita, il potere, anzi lo strapotere delle organizzazioni criminali che si dedicano al traffico degli stupefacenti? Una strada, la più innovativa e da questo punto di vista forse anche la più efficace, è quella della legalizzazione delle sostanze stupefacenti, su cui non mi soffermo, senatore Strik Lievers; non perchè essa non meriti attenzione – tutt'altro –, ma perchè non è questa la scelta della maggioranza delle forze politiche, sociali e culturali del nostro paese e neanche la scelta di alcuno degli altri paesi. Quindi, essa è in qualche misura «esterna» – non me ne voglia il senatore Strik Lievers – rispetto al nucleo delle questioni che oggi abbiamo di fronte.

L'altra strada è quella del rafforzamento della lotta al traffico di droga. Da questo punto di vista, il disegno di legge in discussione segna un passo in avanti importante rispetto alla legge n. 685, come si ammette nella stessa relazione di minoranza presentata dal Gruppo comunista e come ha ripetuto questa sera il Capogruppo del Partito comunista italiano, senatore Pecchioli. Se così è, non si fa allora giustizia delle polemiche spesso faziose e strumentali che sono state alimentate nelle settimane e nei mesi passati sull'argomento, quando si attribuiva alla maggioranza una scarsa sensibilità, se non addirittura una sorta di condiscendenza, nei confronti dei trafficanti di droga. Se fosse presente il senatore Berlinguer gli direi che noi socialisti – ma credo anche gli altri partiti della maggioranza – non siamo mai stati, né mai lo saremo, alleati, consapevoli o no, dei *narcos*, come abbiamo letto un giorno su un articolo di fondo de «l'Unità». Quindi sarebbe giusto che in questa sede ci venisse dal senatore Berlinguer, se fosse presente, disegno di legge alla mano, questo riconoscimento che ci è dovuto.

Naturalmente, siamo anche consapevoli del fatto che le nuove norme antitraffico contenute nel disegno di legge al nostro esame da sole non basteranno, se il mondo industrializzato non affronterà in maniera nuova e radicale i problemi dei paesi sottosviluppati, sui quali non possiamo far ricadere pressoché per intero, come oggi accade, l'onere di far fronte alla lotta contro i produttori delle sostanze stupefacenti. E ringrazio il senatore Pecchioli per aver fatto riferimento ad alcune recenti dichiarazioni del nostro ministro degli affari esteri, onorevole De Michelis, che vanno in questa direzione.

Credo però che si debba essere tutti consapevoli anche del fatto che la lotta al traffico della droga in ogni caso, quali che siano le circostanze, anche le più favorevoli, sotto le quali si svolgerà, non potrà che conseguire successi limitati e parziali. Nessuno crede che sia mai possibile contrastare per intero i trafficanti di droga!

Ed allora si pone necessariamente, che lo si voglia o no, il problema del controllo della domanda; ed è questa la ragione per cui noi abbiamo respinto la proposta, che veniva avanzata dal Partito comunista, di stralciare la parte che riguardava la lotta al narcotraffico e di farla approvare indipendentemente dal resto delle norme contenute nel disegno di legge. Mi riferisco al controllo della domanda attuale, che non è solo quella dei tossicodipendenti, ma di tutti coloro che si situano ai diversi gradini della scala del consumo: da chi ha provato solo una volta (quello che viene definito, se non sbaglio, l'assaggiatore) a chi ha raggiunto quello che possiamo definire lo stadio finale della tossicodipendenza. Mi riferisco però anche al controllo della domanda potenziale, cioè della domanda di tutti coloro che non si sono ancora avvicinati alla droga, ma che potrebbero farlo nel futuro. Questo è un punto importante, perché spesso, anzi quasi sempre, nei nostri discorsi a proposito della droga si fa esclusivamente riferimento al tossicodipendente e non invece a chi tossicodipendente non è ancora, ma potrebbe diventarlo.

Non credo si tratti di una precisazione di valore accademico, astratto, ma di una questione fondamentale, perchè se è importante il recupero dei tossicodipendenti, altrettanto importante – anzi forse più importante considerati i risultati tutt'altro che scontati delle varie terapie di recupero che oggi vengono messe in atto – è evitare che si ingrossi, come è avvenuto in tutti questi anni, il numero delle persone che in una maniera o nell'altra fanno uso di sostanze stupefacenti. A questo proposito, non possiamo non sottolineare un limite molto importante della legge n. 685, che ha tuttavia

segnato un progresso fondamentale rispetto alla legge n. 1041 del 1954, la quale assimilava *tout court* il consumatore allo spacciatore di droga considerandoli ambedue semplicemente come delinquenti. Per la legge n. 685, invece, il tossicodipendente non è un criminale da condannare bensì un ammalato da guarire. Ed in questo senso non abbiamo alcuna difficoltà ad ammettere che essa ha segnato un progresso fondamentale rispetto alla normativa che l'ha preceduta.

Tuttavia proprio questa concezione, per così dire, «sanitaria» della tossicodipendenza, che ha riguardo pressochè esclusivamente al momento della cura, mentre lascia in ombra quello della prevenzione, a noi pare che mostri la corda di fronte all'esigenza che abbiamo, e che ho sottolineato, di impedire che sempre nuove leve di giovani si accostino al mondo della droga.

Da questo punto di vista, credo non vi dovrebbe essere alcun dubbio da parte di nessuno sul fatto che la legge n. 685 va completata ed integrata, per gli aspetti per i quali ha dimostrato di essere carente. Integrata e completata come? Certo, è un problema, anzi è addirittura un problema quello di sapere se una legge può prevenire un fenomeno che ha radici così profonde e così vaste nel corpo, ma forse anche nell'anima stessa, della nostra società. Ritengo, ed è un'opinione diffusa, che la legge da sola non serve a niente, o a poco, e che occorra invece lavorare per cambiare anche questa società nella quale viviamo.

Non credo, a tal proposito, che oggi vi siano molti disposti a pensare che questa società si cambia additando un altro modello di società già pronto, anzi già realizzato, che si tratterebbe solo di adottare. È dentro questa nostra società che dobbiamo lavorare per eliminare nei tempi, nei modi e nella misura in cui sarà possibile le cause sociali del fenomeno della droga. Questo può avvenire, mi sembra, se riusciamo ad allargare gli spazi di libertà e di giustizia, se riusciamo soprattutto a dare un significato al nostro vivere quotidiano. Non su questo, senatrice Salvato, c'è il discriminio, come leggo nella relazione di minoranza comunista, tra i comunisti e tutti gli altri e certamente non tra i comunisti e noi. E devo dire che mi sembra strano trovare nella relazione di minoranza questa affermazione, nel momento in cui il Partito comunista dichiara di volersi identificare con una prospettiva di cambiamento di impronta chiaramente e definitivamente riformista. Comunque nell'immediato e nei tempi brevi dobbiamo rafforzare, così come il disegno di legge in esame fa, tutti gli strumenti che sono capaci di favorire l'opera di prevenzione, dalla scuola ai mezzi di comunicazione di massa, dalla famiglia alle associazioni del volontariato.

Noi ci chiediamo se questa azione di prevenzione potrà essere mai efficace, se alla sua base non c'è una condanna forte, esplicita da parte della società e quindi un divieto da parte dello Stato rispetto all'uso personale della droga. Io credo di no, senza nessuna certezza, ovviamente. Però non sono ancora convinto che possiamo fare a meno di questo divieto forte nei confronti dell'uso personale di droga; non sono convinto perché, se è vero che la società è responsabile per la sua parte della diffusione che a volte sembra inarrestabile dell'uso della droga, non per ciò viene meno, non per ciò può venire meno del tutto la responsabilità del singolo individuo. Il problema che abbiamo di fronte non riguarda, senatrice Zuffa, questa o quella droga, vista nell'oggettività delle sue conseguenze, ma riguarda una cultura della droga - se vogliamo chiamarla così - che si è radicata

soprattutto nei giovani e che occorre contrastare e sconfiggere. Da ciò il nostro rifiuto di distinguere, come vogliono i colleghi comunisti, della Sinistra indipendente ed anche i radicali, tra vari tipi di droga o di distinguere, come suggerisce per esempio il professor Cancrini, tra varie quantità di droga, o di legalizzare le droghe leggere così come è stato proposto anche dai senatori comunisti e della Sinistra indipendente.

Questo divieto forte non c'è dentro la legge n. 685, senatore Pecchioli, almeno nell'ambito della cosiddetta modica quantità ed è questo il punto fondamentale. La modica quantità non è stata solo la via, come ha dimostrato poco fa il senatore Franzia, attraverso la quale lo spaccio al minuto ha avuto assicurata una pressochè totale impunità. Su questo, tra parentesi, vorrei dire che aspettiamo risposte da parte del Partito comunista che si è limitato finora a dire, in ordine alla modica quantità, che è opportuno trovare formulazioni diverse. Quali formulazioni diverse rispetto al rischio che la modica quantità sia il tramite dello spaccio, senatrice Tedesco Tatò? La modica quantità – ed è questo l'aspetto che mi interessa in particolare in questo momento – è stata anche la via attraverso la quale è passato, magari al di là delle intenzioni del legislatore, anzi ritengo senz'altro al di là delle intenzioni del legislatore di allora, il principio sostanziale della liceità dell'uso personale della droga.

Al principio della punibilità sono state mosse, nel corso della nostra discussione, anche stasera, varie obiezioni. La prima, quella per così dire meno sofisticata ma forse più efficace, è che essa si identifica con il carcere per i tossicodipendenti. Basta leggere il testo del disegno di legge per vedere che le cose non stanno affatto così: altre sono le sanzioni di tipo amministrativo o penale che conseguono all'uso non terapeutico della droga e su di esse possiamo anche discutere, come mi sembra abbia affermato lo stesso relatore Casoli, perché su questo terreno nessuno di noi ha soluzioni definitive in tasca. E da questo punto di vista perciò l'invito che ci è venuto dal senatore Pecchioli ad avvicinarci a questa materia con animo aperto e con atteggiamento critico non può non essere accolto.

Certo, senatore Strik Lievers, si può verificare che un tossicodipendente finisce in carcere ma come sanzione per la non osservanza delle prescrizioni che gli sono state imposte. Questa distinzione può essere tacciata di ipocrisia. Ma non è anche ipocrisia non vedere che oggi, sotto l'impero della legge n. 685, le carceri sono affollate di tossicodipendenti, che vi scontano pene conseguenti a reati connessi con l'uso della droga, in primo luogo con lo spaccio? Ma come non sapere, come non vedere che quasi tutti i tossicodipendenti sono anche spacciatori e che quindi il problema del carcere si pone in ogni caso?. Tutti siamo chiamati quindi a dare una soluzione giusta, umana ed efficace a questo problema, non soltanto la maggioranza, che si riconosce nel disegno di legge di iniziativa governativa.

Vorrei fare una seconda riflessione sempre problematica perché ribadisco anch'io che non vi sono certezze definitive su questo terreno: sempre a proposito della punibilità ci si chiede se essa debba essere vista, come mi pare si sostenga da parte di molti colleghi, come un'alternativa al recupero. Non credo che sia così. La punibilità non è alternativa al recupero e meno che mai alla prevenzione. Anzi ritengo che essa sia del tutto funzionale rispetto a questi due obiettivi, funzionale rispetto alla prevenzione, perché la pena, come ha sostenuto poco fa il senatore Bompiani, «si fa sentire», se vogliamo usare questa espressione, da chi ha commesso il reato o da chi potrebbe commetterlo. Si è detto che la punibilità, se riferita al

consumo di droga, invece, non può che essere una sorta di vuota proclamazione, un manifesto. Se si ha in mente non il tossicodipendente ma l'intero universo dei destinatari della norma, non il solo tossicodipendente che non ha altro problema che quello di procurarsi a qualsiasi costo la dose giornaliera di droga, non vedo perchè la previsione della pena non debba avere nel nostro caso una efficacia analoga a quella che hanno tutte le altre norme penali rispetto ai comportamenti che vengono giudicati sanzionabili.

Qualche giorno fa, durante l'incontro che alcuni senatori hanno avuto con le madri-coraggio di Napoli, una di esse ha affermato con dolore: «Nessuno ha mai detto a mio figlio che non si deve drogare». Ecco, credo che proprio di questo abbiamo bisogno, cioè che la legge affermi con forza, senza ambiguità, senza reticenze di sorta semplicemente che è vietato drogarsi.

VOLPONI. È vietato soffrire.

ZITO. È vietato soffrire, senatore Volponi, se fossimo sicuri di come evitarlo. E la legge è anche una maniera per contribuire a evitare di soffrire o di fare soffrire.

Credo che la punibilità sia anche funzionale al recupero, perchè ritengo che essa possa spingere il tossicodipendente ad intraprendere un programma di recupero. So bene che l'accettazione – è stato ripetuto anche in quest'Aula – volontaria del programma per alcuni è una condizione essenziale per la riuscita del programma stesso. Ma so pure che c'è anche chi sostiene che esiste quasi sempre – ci è stato detto anche nel corso delle audizioni che abbiamo svolto – un elemento esterno, quale che sia anche se lieve, di compulsione, che spinge il tossicodipendente a cercare il contatto con le strutture pubbliche o il ricovero nelle comunità. C'è qualcuno il quale pensa addirittura che ci possono essere, che ci siano in realtà dei tossicodipendenti che, insicuri della propria volontà, desiderano, e si augurano che si possano verificare fatti indipendenti dalla loro volontà e capaci di far pendere a favore del recupero l'ago incerto della loro bilancia volitiva.

Siamo dunque in presenza di fenomeni che, come ho detto prima, non tollerano certezze interpretative né in un senso, né nell'altro.

Infine, vi è a proposito della punibilità un problema che si pone con forza, soprattutto a tutti coloro che dissentono dalle impostazioni sostenute dai verdi e dai radicali, e che non può essere eluso. Se ammettiamo, come si vuole, che l'uso personale della droga debba essere sostanzialmente lecito, come non arrivare alla conclusione logica che deve essere anche lecita e permessa la distribuzione, anche se controllata, della droga, cioè la sua legalizzazione? Rovesciando l'ormai famoso sinallagma dell'onorevole Craxi: se è lecito consumare la droga, perchè non sarebbe lecito e perchè dovrebbe essere vietato vendere la droga stessa?

Concludo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, confessando la mia difficoltà a capire come mai la discussione sulla nuova legge abbia assunto toni così accesi ed abbia portato in Parlamento e fuori ad un confronto così duro, a volte esasperato, all'interno dello schieramento politico e culturale che, come ho detto poco fa, non si riconosce nelle posizioni, peraltro del tutto legittime, qui rappresentate dal senatore Strik Lievers. Se questo è avvenuto per ragioni esterne al merito dei problemi che stiamo discutendo, di fronte alla gravità della situazione, alla terribilità del pericolo che ci sovrasta, credo che queste ragioni dovrebbero essere messe interamente e

subito da parte. Se invece il dissenso attiene al merito, è bene che si sappia qual è la linea che realmente ci divide. Mi sembra che sia quella che separa coloro che credono - come il collega Strik Lievers - nella piena libertà di ognuno di noi di disporre come crede di se stesso e quanti invece ritengono che noi siamo portatori di una responsabilità più alta nei confronti di noi stessi e degli altri; in mancanza di questa responsabilità la lotta contro questo flagello del XX secolo, nelle condizioni in cui oggi, non ieri o qualche anno fa, essa si deve svolgere, difficilmente potrà essere vinta. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 novembre al 7 dicembre 1989.

Martedì	28 novembre	(pomeridiana) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Doc. XXII, n. 16 – Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende della BNL (per il solo rinvio in Commissione)</i> - Seguito del disegno di legge n. 1509 (ed altri connessi) – Lotta alle tossicodipendenze (<i>repliche dei relatori di minoranza, di maggioranza e del Governo</i>)
Mercoledì	29 novembre	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
»	29 »	(pomeridiana) (h. 16,30-20,30)	
Giovedì	30 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
»	30 »	(pomeridiana) (h. 16-18)	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito del disegno di legge n. 1509 (ed altri connessi) – Lotta alle tossicodipendenze (<i>esame degli articoli e degli emendamenti</i>)
»	30 »	(notturna) (h. 20,30-23,30)	
Venerdì	1° dicembre	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
»	1° »	(pomeridiana) (h. 16,30-20,30)	

314^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 NOVEMBRE 1989

Martedì	5	dicembre	(pomeridiana) (h. 16-20)	- Seguito del disegno di legge n. 1509 (ed altri connessi) - Lotta alle tossicodipendenze (seguito e conclusione dell'esame degli articoli e degli emendamenti; dichiarazioni di voto e voto finale)
»	5	»	(notturna) (h. 21-23,30)	
Mercoledì	6	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
»	6	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	

Nella stessa seduta pomeridiana di mercoledì 6 o, se ciò si renderà necessario, in una seduta antimeridiana di giovedì 7 dicembre, sarà discusso e votato il disegno di legge n. 1974 – Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 9 dicembre 1989*), nonchè le autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*). (Per entrambe queste votazioni occorre che sia accertato il numero legale dell'Assemblea).

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulle tossicodipendenze è fissato – per quanto concerne gli articoli da 1 a 9 – per le ore 12 di martedì 28 novembre e – per gli articoli da 10 a 32 – per le ore 19 dello stesso martedì, restando inteso che nelle due sedute di mercoledì 29 non si andrà oltre l'illustrazione, la discussione e la votazione dei primi 9 articoli e dei relativi emendamenti.

La settimana dall'11 al 16 dicembre sarà riservata alle sedute delle Commissioni.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Autorizzazioni a procedere in giudizio

- Doc. IV, n. 69 - contro il senatore Franco
- Doc. IV, n. 70 - contro il senatore Azzaretti
- Doc. IV, n. 71 - contro il senatore Tornati
- Doc. IV, n. 73 - contro il senatore Pizzo
- Doc. IV, n. 74 - contro il senatore Pierri
- Doc. IV, n. 76 - contro il senatore Pisano
- Doc. IV, n. 78 - contro il senatore Greco

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deliberato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Regolamento – l'organizzazione della discussione degli articoli e degli emendamenti, nonchè della votazione finale del disegno di

legge n. 1509 e connessi, concernenti la disciplina della lotta alle tossicodipendenze. Il tempo è così suddiviso:

Presidenza	1 ora
Commissione	2 ore
Governo	2 ore
Operazioni di voto	1 ora
Gruppo D.C.	4 ore 30'
Gruppo P.C.I.	9 ore
Gruppo P.S.I.	1 ora 45'
Gruppo Sin. Ind.	4 ore
Gruppo M.S.I.-DN	3 ore 45'
Gruppo P.R.I.	1 ora 15'
Gruppo Fed. Eur. Ecol.	9 ore
Gruppo P.S.D.I.	45'
Gruppo Misto-PLI	30'
Gruppo Misto-Verde Arcobaleno	1 ora 45'
Gruppo Misto-Lista verde	20'
Altre componenti del Gruppo Misto	30'

L'organizzazione così tracciata - secondo la prassi costante e non contestata della nostra Assemblea - comprende ogni aspetto della discussione degli articoli e degli emendamenti e della votazione finale, e in particolare:

illustrazione di eventuali proposte di non passaggio all'esame degli articoli e di proposte di stralcio; votazione delle proposte stesse e degli ordini del giorno, comprese le dichiarazioni di voto;

illustrazione, discussione, espressione di pareri e votazione degli emendamenti e degli articoli, relative dichiarazioni di voto, proposte di votazione per parti separate;

questioni incidentali in genere (ivi compresi gli interventi sul processo verbale, i richiami al Regolamento, per l'ordine dei lavori e per l'ordine delle votazioni, le questioni relative ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno);

dichiarazioni di voto finali;

votazione finale del disegno di legge.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bochicchio Schelotto. Ne ha facoltà.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, mi sono più volte domandata, nella mia ormai non più breve vita parlamentare, quale sia il senso di un intervento in discussione generale in assenza della maggior parte dei colleghi e in un clima certo non particolarmente motivato all'ascolto. Tanto più legittimo, mi sembra, questo interrogativo dovendo discutere la legge sulla droga, un problema che più di molti altri chiama in causa sensibilità individuali e convinzioni profonde. Non credo ci si possa ragionevolmente aspettare che le proprie argomentazioni, per convinte e appassionate che siano, riescano a spostare opinioni già formate. Ma credo che a questo punto, almeno a livello di Gruppo, a livello ufficiale, i giochi

siano già fatti. Eppure il tema della nostra discussione è talmente importante che va ben al di là della rituale dialettica parlamentare. È vero, ci sono poche persone ad ascoltare ma sono molte le persone di cui io – a torto o a ragione – mi ritengo portavoce, molte le persone che non si riconoscono nella linea assunta dal Governo in questo provvedimento. Quindi sono qui con poche persone che ascoltano, ma con tante voci, lontane ma sempre presenti, che aleggiano qui, in mezzo a noi.

Penso che, proprio come per le droghe, parlando di leggi si possa parlare di leggi leggere e di leggi pesanti. Possiamo definire leggeri quei provvedimenti legislativi che «stanno su», che operano cioè una sottrazione di peso ai gravi problemi dei cittadini. Sono leggi propositive che non hanno solo lo scopo di punire o di reprimere, ma che trasmettono valori e che possono essere interiorizzate dalla gente, anche da chi non è direttamente toccato dal problema che tratta quella legge. In questi anni di leggi di questo tipo ne abbiamo fatte molte, cioè di leggi leggere e ne ricorderò una a caso: la legge Gozzini, per esempio; in questo provvedimento le norme non sono soltanto indicative di comportamenti giusti o sbagliati, ma promuovono un reale rinnovamento nel rapporto tra detenuti e società.

La legge proposta dal Governo, invece, a mio parere, è pesante, non solo perchè introduce la repressione, ma perchè sancisce di fatto uno stato di mantenimento anzichè promuovere un reale cambiamento. Il tragico errore di questo provvedimento consiste nel ritenere che se una cosa è sbagliata la cosa opposta debba essere necessariamente giusta, cosicchè, avendo deciso – a mio parere – superficialmente che la legge n. 685 era permissiva e avendo stabilito che la permissività è stata la causa di molti drammi giovanili, si pensa che il suo opposto, cioè la repressività, debba essere una sorta di toccasana.

«È stato quindi» – cito testualmente dalla relazione dei senatori Casoli e Condorelli – «sostituito il permesso con il divieto di drogarsi, ritenendo di potere affidare prevenzione e dissuasione allo strumento sanzionatorio» – cito sempre dalla relazione – «che ha pur sempre la sua validità come deterrente».

Non è il caso qui di avviare l'analisi linguistica del contenuto, ma questo «pur sempre», tanto per cominciare, rivela una scarsa convinzione, equivale ad un «malgrado tutto» ed apre una falla purtroppo solo linguistica nella apparente massiccia convinzione dei relatori.

Ma il punto importante è la polarità «permesso-divieto»: spostandoci dall'uno all'altro dei due poli non si otterrà di fatto nessuna svolta poichè si rimane all'interno di una stessa logica e cioè quella della legge-enunciato o, se si preferisce, della legge-manifesto, anzichè apprestare degli strumenti di prevenzione e di sostegno.

Le vere svolte si possono ottenere solo spostandosi da un livello logico ad un altro. Per esempio, nel corso di un incubo, si possono fare mille cose per tentare di sottrarsi al pericolo che nel sogno ci minaccia: si può correre, si può gridare, ci si può nascondere, ma tutti questi pseudocambiamenti restano sempre all'interno del sogno e quindi non serviranno a sottrarci all'angoscia. Il vero cambiamento in questo caso lo si ottiene svegliandosi, cioè passando dallo stato di sonno a quello di veglia.

Per quanto riguarda l'incubo della droga, ci si può spostare un po' più in qua o un po' più in là dai due poli «permesso-divieto», ma si resterà sempre

dentro una logica che identifica la droga con il drogato. Accumulando in un'unica inimicizia il cinismo dei venditori di morte e la disperazione di chi la morte ogni giorno la compra, si rende questa legge, che pure si aspettava da anni, una legge «pesante» che non promuove speranza, solidarietà, impegno sociale, ma trasmette la disperante idea che la droga sia un fenomeno che ormai fa parte della nostra società, un prezzo da pagare alla modernità, un mostro che esige le sue vittime. Quindi guai ai deboli. In questa ottica, però, a ben vedere, la legge del Governo un salto logico lo fa, risolve il problema dei tossicodipendenti decidendo di non preoccuparsi della loro sorte. Ponendo al centro del proprio disegno di legge l'effetto dissuasivo del divieto e della sanzione, i relatori ammettono che «tale effetto è pressoché nullo nei confronti dei tossicodipendenti, i quali ben difficilmente presteranno attenzione al messaggio dissuasivo». In questo passaggio si coglie per intero la pesantezza, l'inerzia, l'opacità di questa legge. Ma questo sembra il prezzo da pagare, secondo la filosofia della maggioranza, o di parte di essa, pur di «disporre di uno strumento utile per distogliere dal consumo coloro che l'avvertimento sono in condizione di percepire e di valutare».

Sembra legittimo quindi individuare in queste persone i giovanissimi, coloro che, per la prima volta o sporadicamente, si avvicinano a sostanze illecite.

So bene, onorevoli colleghi, che le leggi non si fanno con la psicologia, ma non credo si possa rinunciare, nel momento in cui si decide di intervenire su una specifica fascia di età, alla conoscenza scientifica delle strutture psicologiche di quell'età.

È ben noto che il rapporto degli adolescenti con l'autorità è complesso e conflittuale. Nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza l'influenza degli adulti e delle loro norme si attenua fino al rifiuto, la giustizia dei «grandi» viene sostituita dalla lealtà, dalla solidarietà, dall'amicizia e dalla collaborazione fra coetanei.

Le norme morali, per gli adolescenti, non sono più esterne ed accettate per convenienza. E qui rispondo al senatore Zito: nessuno ha detto a suo figlio: «non ti devi drogare», ma qualcuno nella sua famiglia, attraverso gli esempi ed i modi di vita glielo ha trasmesso. Quindi per i ragazzi, quando le leggi ed i divieti sono esterni, sono accantonati come cose degli adulti che loro non hanno provato. È il provare che permette agli adolescenti di svincolarsi dal bene e dal male sanciti dal mondo esterno.

In una situazione tanto ricca e complessa si pensa di risolvere il problema del rapporto adolescente-droga con un argomento di questo genere: «è vietato fare uso di...». La povertà, l'inconsistenza e persino la pericolosità di un simile atteggiamento credo si dimostrino da sè; è il caso di aggiungere che un divieto sentito dai giovani come ingiusto perché troppo astratto e generale non solo non ha efficacia, ma rischia di diventare una sorta di incentivo al senso di sfida e di provocazione che sempre accompagna questa età. Il gioco proibito dello spinello può diventare più eccitante ed attraente proprio perché il divieto è esterno. Se c'è una legge che gli promette una punizione per quello che fa, il ragazzo non sarà più portato a domandarsi se il suo atto sia giusto o sbagliato, ma solo a vedere se riesce a farla franca oppure no. E l'eventualità di essere portato dal prefetto, o la stessa esperienza, rischia di diventare un fissatore emotivo di un'azione che lui sa essere sbagliata, ma che continuerà a compiere per sfida.

Dunque la punibilità, che per ammissione stessa dei relatori non produrrà effetti positivi sui tossicodipendenti, non sembra promettere un intervento efficace nemmeno a livello preventivo. Porre al centro della legge la punizione del consumo a qualsiasi titolo finisce con il far perdere di vista quelli che dovrebbero essere i principali obiettivi della legge, cioè la lotta al traffico, la prevenzione ed il recupero.

Nel corso dei lavori in Commissione sono stati recepiti alcuni emendamenti presentati dal mio Gruppo, soprattutto per quanto riguarda il traffico. Uno, ad esempio, è quello della istituzione presso tutte le scuole dei cosiddetti «sportelli», ossia di centri liberamente gestiti, anche dagli stessi studenti, presso i quali si possano ottenere informazioni, indirizzi o anche solo discussioni e confronto. Questo non è che un piccolo esempio dello spirito con il quale va affrontata la prevenzione della droga: uno spirito di solidarietà, di partecipazione, di invito – per giovani e adulti – al volontariato, all'impegno civile.

Servono, in altri termini, iniziative stabili, progetti concreti e una molteplicità di punti di riferimento collegati alle realtà locali. Tali strutture dovranno essere al tempo stesso un osservatorio di quanto si muove nella società e nel mondo dei giovani, un centro di elaborazione e ricerca in grado di trasmettere informazioni e risposte adeguate.

I guasti maggiori della punibilità si avrebbero però proprio nel recupero, laddove maggiormente si concentra l'angoscia dei giovani tossicodipendenti e delle loro famiglie. Sono molti i pericoli, ma in particolare voglio segnalarne almeno due che mi sembrano i più allarmanti. Il primo – già ricordato da molti colleghi – è quello di allontanare i tossicodipendenti dai servizi e di buttarli ancor più nella solitudine e nella clandestinità. Sapendo di rischiare ogni volta la galera, ben difficilmente questi giovani continueranno a chiedere aiuto alla comunità e alle strutture pubbliche. L'altro grave rischio che si profila riguarda la cura coatta. È ben noto infatti che la prima condizione perché una terapia possa avere successo è la decisione autonoma dell'interessato di liberarsi dalla sua dipendenza. Questo è stato ripetuto moltissime volte, ma voglio ricordare che, nella maggior parte degli interventi terapeutici, proprio il fallimento e la sconfitta diventano le leve determinanti per la guarigione. È soltanto attraverso il fallimento e l'elaborazione di questo fallimento che si riesce a portare avanti la persona che vuole uscire dalla sua situazione di dipendenza. È il susseguirsi delle cadute e del rinnovato impegno a ritrovare, a sperare, il lievito per aiutare queste persone.

Ma di questo non si tiene alcun conto; nulla è dovuto al tossicodipendente che non assuma lo *status* di pentito. E mentre ci attardiamo a discutere queste situazioni, mentre penalizziamo le persone più deboli e più insicure, giungono dagli Stati Uniti notizie allarmanti circa nuovi tipi di droghe. Si tratta di sostanze che, una volta assunte, scatenano nel consumatore aggressività e violenza e rendono, se possibile, ancor più facile il passaggio dalla dipendenza alla criminalità.

Di fronte all'incombere di questo nuovo terribile pericolo, diventa necessario e urgente cambiare l'approccio con il dramma della droga. Bisogna guardare questo problema con un'altra ottica, un'altra logica ed altri metodi di conoscenza e di verifica. E bisogna, onorevoli colleghi, anche confrontarsi con se stessi. Tutti e ciascuno dovremmo confrontarci con noi stessi; ognuno di noi potrebbe vedere nel tossicodipendente un proprio

errore, il segno di una possibile caduta, il ricordo di proprie incertezze e di angosce antiche. Riconoscere in chi sbaglia parti segrete e inconfessate di sé può creare ansia e rifiuto e far sentire un forte bisogno di rimozione del problema o di repressione. Non è però accettabile che una legge dello Stato prediliga e confermi questi atteggiamenti di ripulsa. Può risultare rassicurante e popolare la promessa di rendere più sicure le nostre case, le nostre strade, le nostre autoradio, ma nulla renderà serene le nostre coscienze se avremo accettato il modello dell'esclusione e della salvaguardia egoistica dei nostri equilibri.

Le esperienze degli ultimi anni, le comunità che sono sorte dovunque, la partecipazione e il volontariato, di giovani e non hanno, però dimostrato che disponiamo ancora di una ricchezza di cui il solo Governo sembra essere avaro. Ci sono nel nostro paese tanta solidarietà e tanta capacità di impegno; ci sono nel presente ed attendono, per proiettarsi nel futuro, una legge diversa da quella che ci è stata proposta. Anche noi rileviamo l'inadeguatezza assoluta di ciò che si è fatto e di ciò che ancora stiamo facendo rispetto a questo grave problema. Ma concluderò ricordando le parole di un grande scienziato che diceva: «Per ogni problema difficile esiste sempre una risposta semplice. Ed è sbagliata». (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzaretti. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la serie di norme poste alla nostra attenzione non può non essere comparata, anzitutto, nello spirito che è sotteso, al complesso disciplinare che le ha precedute. La prima organica disciplina, superate le previsioni già proprie del codice penale e del Testo unico delle leggi sanitarie, è stata emanata nel dopoguerra, con la legge 22 ottobre 1954, n. 1041. Si regolamentarono, allora, i meccanismi autorizzativi per la produzione, il commercio e l'uso degli stupefacenti. Si individuarono, altresì, le sanzioni indifferenziate per il consumatore, anche «tossicomane», come allora si diceva, e per lo spacciato. L'accento era posto sugli aspetti di pericolosità e di scandalo, rispetto a quelli propriamente sanitari, talchè fu eccezionale l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 1041 del 1954, in base al quale il tossicomane bisognoso di cure poteva essere avviato al «ricovero», pur coatto e pur se detenuto. Dispositivo essenzialmente repressivo era allora quello della legge 1041 del 1954, ben diverso da quello successivo della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

La mancata distinzione tra consumatore e spacciato, la necessaria carcerazione come effetto della notorietà della condizione di tossicofilo o di tossicomane sollecitò un viraggio culturale ed operativo sempre più consapevole della natura «patologica», non solo sociale, ma anche specificamente clinica, della «tossicodipendenza».

Già il legislatore del 1961, con decreto ministeriale 20 dicembre 1961, aveva incluso le «tossicosi da stupefacenti e da sostanze psico-attive» tra le forme morbose da qualificarsi come «malattie sociali», ma tale carattere venne giuridicamente riconosciuto proprio con la legge n. 685 del 1975. Essa esplicitamente privilegia la dimensione sanitaria; già nel titolo, che compendia l'ambito disciplinato, non solo la normativa viene genericamente riferita agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope, ma, con taglio

estremamente innovativo, anche alla «prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza».

L'effetto primario di tale impostazione fu la possibilità di ricognizione casistica individuale dei tossicodipendenti, venendosi a spezzare sostanzialmente l'equivalenza tra «notorietà» e «carcerazione». L'effetto secondario, purtroppo fallito, fu la possibilità di operare per il recupero del tossicodipendente ed in tal senso il complesso delle ipotesi organizzative esplicitamente proposte dal legislatore deve essere considerato di assoluto rilievo anche nell'ottica dei raffronti con legislazioni comunitarie ed extracomunitarie.

Orbene, se la legge n. 1041 del 1954 è da considerarsi elaborazione tipicamente derivata da modelli interpretativi della tossicodipendenza in quanto «vizio» (espressione, quindi, di esigenze esclusivamente sanzionatorie), se la legge n. 685 del 1975, per contro, può considerarsi generata da più precisa conoscenza della fenomenologia clinica e dalla diversa conseguente accettazione sociale della malattia (espressione quindi di esigenze o di impegno prevalentemente volto alla prevenzione, cura e riabilitazione), qual è lo spirito, quali sono le linee che si intendono percorrere con il nuovo ordinamento? La sensazione che la lettura del testo (poneroso ed ampiamente sostitutivo di quello del 1975) lascia maturare, è che da un lato venga pienamente recuperata ed aggiornata la dimensione «repressiva», in riferimento alla necessità di interventi di polizia innanzitutto più capillari ed incisivi per il controllo del traffico e della produzione illecita di stupefacenti, dall'altro, invece, che la dimensione sanitaria venga costretta in un meccanismo che potrebbe rendere le proposte operative ancor più teoriche ed astratte di quanto non appaiono quelle già proprie della legge n. 685 del 1975.

Lo sforzo legislativo pare adeguato nel tentativo di snellire il funzionamento degli organi centrali di indirizzo e controllo, nelle nuove disposizioni concernenti l'attività della polizia giudiziaria, nella riscrittura del titolo IX («interventi informativi ed educativi»), vuoi per quanto attiene al settore scolastico che a quello non meno delicato delle forze armate.

Sostanzialmente, inoltre, sono apprezzabili nel nuovo disegno le attribuzioni regionali, provinciali e locali (titolo X) e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi (titolo XI).

Perplessità nascono allorquando si considera la relazione che viene ad instaurarsi tra ipotesi sanzionatorie (articolo 71-bis, articoli 72, 72-bis e 74) e i caratteri specifici della detenzione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope da parte di tossicodipendente vero e proprio.

Infatti, per quanto le motivazioni e le occasioni per la sperimentazione ed il consumo giornaliero di stupefacenti possono essere le più diverse e variegate, lo stato di tossicodipendenza è (con buona pace di molti esperti da rotocalco) una sindrome clinica, caratterizzata da «neuroadattamento» (bollettino dell'Organizzazione mondiale della sanità n. 59 del 1981, come riferimento), il che equivale a dire che connotato essenziale intrinseco della tossicodipendenza è la pulsione necessitata al consumo dello stupefacente, ciò che ne presuppone la continua ricerca.

In tal senso possono formularsi due ipotesi sulla base dall'architettura degli articoli citati: se il tossicodipendente viene ritrovato con quantitativi di sostanza stupefacente eccedenti la «dose media giornaliera», le sanzioni saranno quelle dell'articolo 71-bis, cioè reclusione da 6 mesi fino a 20 anni a seconda della fattispecie; se il tossicodipendente viene trovato con un

quantitativo pari alla «dose media giornaliera», in tal caso l'applicazione delle sanzioni amministrative può essere reiterata praticamente all'infinito. Nel primo caso viene a cadere ogni distinzione precedente tra consumatore (necessitato) tossicodipendente e spacciato, con una evidente inversione culturale rispetto a quanto deducibile dalle più recenti acquisizioni scientifiche. La possibilità di accesso a programmi terapeutici o socio-riabilitativi può essere desunta dalla legge del 21 giugno 1985, n. 297 (che dà la possibilità di affidamento del tossicodipendente recluso al servizio sociale) e dal proposto nuovo articolo 82-bis.

È indiscutibile, peraltro, il fatto che nessun meccanismo è stato immaginato per facilitare il ricorso alle strutture sanitarie, lasciato »alla decisione« del tossicodipendente, anche perché vi è, probabilmente, qualche perplessità circa la sussistenza dei necessari posti nelle strutture pubbliche. Questo si sottolinea, nella convinzione di sostanziale, profonda inerzia comportamentale del tossicodipendente, malato che matura facilmente sovrastrutture «amotivazionali», di «reversibilità» situazionale, di «perdita di speranza». È forse questo uno degli aspetti cui occorrerebbe essere maggiormente sensibili, correndosi il rischio di indurre interpretazioni di «abbandono», se non di «indifferenza», per la qualità di vita del tossicodipendente. Tale rischio appare ancor più evidente nella seconda ipotesi avanzata, laddove al tossicodipendente sarà sufficiente «automatizzare» il porto illecito di stupefacenti nella misura della «dose media giornaliera», per proseguire indisturbato nella propria disperata avventura.

La legge del 1954 e quella del 1975, per molti versi concettualmente antitetiche, non sono risultate sufficienti ad arginare l'ingresso nel nostro paese di quantitativi sempre più imponenti di stupefacenti. Soprattutto non sono risultate (in particolare la legge n. 685 del 1975) adeguate al trattamento dei casi conclamati di tossicodipendenza. L'incremento del fenomeno, come attestato dall'osservatorio del Ministero dell'interno e come tristemente e palpabilmente avvertibile dal diffondersi dell'AIDS, ne è la più drammatica prova.

Il testo del disegno di legge al nostro esame costituisce una terza, ulteriore occasione cui lo Stato è chiamato. La credibilità dell'apparato statale è già stata messa a dura prova e non pare che si possa rischiare un ulteriore fallimento. Da questo punto di vista, un riesame critico delle forme di applicazione della legge n. 685 può essere istruttivo. Non solo e non particolarmente l'equivocità della formulazione dell'articolo 80 occorre assumere come momento di meditazione, ma occorre chiedersi piuttosto se il conferimento di responsabilità operato dal legislatore nelle diverse funzioni operative sia stato accolto e soddisfatto adeguatamente. Se pensiamo alle centinaia di fascicoli accumulatisi nel corso degli anni in non poche preture, senza che mai un accertamento in persona di tossicodipendente venisse effettuato e, quand'anche lo fosse, solo a distanza di anni, i dubbi sull'assunzione pratica del ruolo profilattico e mediatore che il legislatore aveva affidato alla magistratura non possono essere sciolti. Se pensiamo all'incompiutezza, ancora constatabile a distanza di quasi 14 anni dall'entrata in vigore dell'attuale legge speciale, della rete territoriale dei servizi specialistici, alla loro frammentaria costituzione in termini di apporti professionali (disarmonici e «sibilanciati»), al loro quadro occasionale di funzionamento (con erogazione del servizio difficoltosa nell'arco degli stessi giorni feriali, e non parliamo di quelli festivi), alla scarsa attitudine ad

accogliere, comunque, il tossicodipendente (costretto ad attese deprimenti anche per chi avesse sofferto in misura maggiore «normali» patologie, trattato a «tempo» prefissato e non sulla base delle specifiche esigenze, praticamente ributtato nel circuito della microcriminalità), ancora i dubbi non possono essere sciolti, anzi la censura quasi si impone.

In quest'ottica, lungi da me l'illusione che la tessitura legislativa valga di per se stessa da sola a migliorare i risultati degli interventi; essa costituisce tuttavia presupposto per il dispiegarsi ordinato ed armonico di energie responsabili che devono essere ricercate, sollecitate e facilitate. Per questa ragione, ed in quest'ottica, vi è la necessità, da parte del legislatore, di eliminare ogni equivocità (ad esempio, per quanto attiene ai servizi specialistici sull'individuazione delle figure responsabili cui affidarne la direzione, la precisazione delle modalità di segnalazione, il superamento di concezioni atecniche dell'anonimato, il riconoscimento dell'ovvietà necessaria di alcune sanzioni amministrative, eccetera). In quest'ottica vi è la necessità di pretendere e verificare che i finanziamenti destinati all'attivazione ed al funzionamento dei servizi siano tempestivamente impiegati al fine di riuscire ad offrire prestazioni «sanitarie» il più possibile adeguate alla richiesta auspicabile di intervento medico, psicologico e riabilitativo.

Altrettanta attenzione e controllo devono essere rivolti alle attività delle comunità terapeutiche e delle cooperative di solidarietà, che potrebbero nascere affrettatamente non tanto per servire al recupero dei tossicodipendenti, ma per perseguire meno nobili intenti speculativi.

Alla cortese, paziente e sensibile competenza dei relatori Condorelli e Casoli affido il non facile compito di dirimere i fondamentali equivoci che alcuni articoli inevitabilmente suscitano. Ad esempio, l'articolo 71-bis, punto 5, letto congiuntamente con l'articolo 74, punto 2, individua tre forme di comportamento illecito (produzione, spaccio e detenzione) individuanti fatto di lieve entità, di normale entità o riguardante quantità ingenti. Sembra indispensabile chiarire sia il significato della «lieve entità» che quello della «grande quantità». Allo stesso modo all'articolo 72, laddove si parla di dose media giornaliera, il riferimento posologico «medio», svincolato dal riferimento alla tipologia specifica del consumatore, assimila il consumatore occasionale, al tossicodipendente vero e proprio. Il complesso delle sanzioni amministrative pare adeguato per il consumatore occasionale, al fine di costituire elemento dissuasivo per l'illecita detenzione (voglio precisare, a scanso di equivoci, che sono favorevole – e lo sono sempre stato – alla dichiarazione di illiceità della detenzione e dell'uso di stupefacenti). Quindi, ripeto, per il consumatore occasionale questo rappresenta certamente una remora forte, mentre continuo a ritenere che non serva assolutamente a niente per il tossicodipendente vero e proprio perché lo stato di «tossicodipendente» postula l'incapacità di reagire da parte sua.

Per quanto attiene al tossicodipendente, non c'è coerenza con la legge del 18 marzo 1988, n. 111, e con il decreto ministeriale 23 giugno 1988, n. 263, in quanto la patente di guida non può essere concessa a tale malato. Analoghe considerazioni si applicano per quanto attiene all'idoneità del tossicodipendente riconosciuto a mantenere l'eventuale porto d'armi, in base all'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Inoltre, una posologia «media» potrebbe essere in assoluto forse individuata per il tossicodipendente (pur con nette riserve circa la correttezza scientifica e clinica di tale approccio). Non ripeto ciò che è stato

già detto nelle Commissioni riunite. Essa non si applica, comunque – se me lo consentite mi rivolgo ai cortesi relatori –, ai consumatori occasionali, per definizione non giornalieri, nei cui confronti l'unica posologia ammissibile per la fruizione del regime di sanzioni attenuato potrebbe essere la «dose singolarmente efficace» (criterio del minor danno psicofisico e della minima diffusione).

Resta in ombra, per quanto attiene alle modalità applicative, la competenza dell'accertamento. Bisognerà pur dire dove e quando si dovrà compiere questo accertamento; infatti nessuno può illudersi di poter ricorrere ai comuni laboratori di analisi che non sono in grado di compiere questi accertamenti. Così pure vi è qualche ambiguità nella parte relativa alla forma della segnalazione all'autorità giudiziaria e alla segnalazione reciproca dall'autorità amministrativa a quella giudiziaria circa l'esito dell'applicazione delle sanzioni.

L'articolo 72-bis meriterebbe un approfondimento e un chiarimento. Se fosse possibili, sarebbe opportuna una sua riscrittura per renderlo di più facile interpretazione. Infatti, qualche dubbio lo lascia anche a chi ha partecipato ai lavori delle Commissioni riunite. Credo, pertanto, che valga la pena di renderlo interpretabile soprattutto per chi dovrà applicarlo.

Signor Presidente, signori Ministri e pochi colleghi rimasti, data l'ora non ritengo di dover aggiungere altri dubbi a quelli già affacciati. Mi guarderò bene, dunque, dal ripetere considerazioni squisitamente tecniche già svolte nelle Commissioni riunite. Se mi è consentito, ritengo giusto concludere questo mio breve e, parziale, intervento cogliendo e sottolineando una circostanza che non può sfuggire a nessuno. Il clima che ha caratterizzato l'avvio di questo importante dibattito è molto più sereno e disteso di quello vissuto nelle lunghe settimane di discussione nelle Commissioni riunite. La materia in esame, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla prevenzione e alla cura dei tossicodipendenti, è per sua natura problematica e difficile da definire, tant'è vero che non esiste nel mondo un modello di riferimento affidabile.

Credo che il disegno di legge non debba essere enfatizzato per non creare attese che non avranno riscontro nella reatà; non dovrà però essere neppure criminalizzato. Se il Senato concluderà il dibattito nello stesso clima in cui lo ha avviato, contribuirà a diffondere nel paese qualche motivo di speranza, visto e considerato che la lotta contro la droga non la vinceremo nemmeno con questo disegno di legge. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Correnti. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, la legge n. 685 del 1975, dopo un lungo periodo di vigenza, poteva essere sottoposta a verifica per accettare se avesse dato buoni risultati o se dovesse essere interamente o parzialmente modificata in relazione alle mutate condizioni che l'avevano originata.

Oltre quindici anni di sperimentazione consentono di trarre alcune conclusioni. Gli organi dello Stato e gli enti locali, delegati a mente del titolo I della legge, a svolgere attività di prevenzione e di lotta contro il traffico di stupefacenti, non hanno funzionato, ma – ciò che è più grave – non sono stati posti in grado di funzionare. Gli interventi informativi ed educativi previsti

dal titolo IX della legge n. 685 sono rimasti lettera morta o si sono arrestati a iniziali rudimenti. Gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti al titolo XI sono stati praticamente inesistenti per carenza delle strutture ospedaliere e per la mancata creazione di appositi centri specializzati. Le attività di prevenzione svolte dalla polizia, *ex articolo 98*, e dai giudici, *ex articolo 99* e *ex articolo 100*, sono rimaste paralizzate dall'assenza di presidi attrezzati. Tali attività si sono pertanto risolte in una triste e vuota *routine* burocratica. Nella carenza di iniziative statuali taluni enti locali si sono distinti per l'impegno profuso, sebbene fortemente condizionato da limitate risorse finanziarie.

In definitiva, alla latitanza dello Stato hanno in qualche modo sopperito le iniziative dei privati, laici e religiosi. Le più note di queste sono le comunità, gestite in assoluta autonomia, immuni da adeguati controlli, spesso prive di risorse, talora destinate di finanziamenti pubblici arbitrariamente elargiti, senza alcun oggettivo criterio.

In effetti la parte più attuata della legge n. 685 è stata quella contenente le norme sanzionatorie, ovvero il titolo VIII. Nella repressione delle attività illecite lo Stato si è poi distinto prevalentemente nei confronti di piccoli e medi spacciatori, essendo numericamente limitate le azioni penali nei confronti dei grandi spacciatori e praticamente inesistenti nei confronti di promotori e finanziatori del narcotraffico.

Se questo è il quadro reale che si appalesa, l'intervento più urgente non era quello normativo, bensì semplicemente quello attuativo delle norme contenute nei titoli I, IX, X e XI della legge n. 685. D'altra parte, l'acquisita dimensione cosmica del problema droga, l'analisi scientifica e quella socio-politica compiuta in questi anni potevano indurre ad una meditata modificazione della legge. Ciò che non era e non è accettabile è che l'altissimo livello del dibattito raggiunto nel paese trovasse un brusco *stop* da parte di chi è stato folgorato sulla strada di New York anziché su quella di Damasco. Tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento e tutti gli orientamenti maturati nel paese avevano diritto di confrontarsi liberamente; ciò sta avvenendo, nonostante inspiegabili sollecitazioni.

Il disegno di legge in discussione avrà una reale forza a condizione che sia il frutto di una elaborazione dei più vasti apporti possibili e, in definitiva, se sarà strumento nel quale la coscienza del paese possa riconoscersi.

Il disegno di legge governativo ha già subito, per effetto dei lavori del Comitato ristretto delle Commissioni giustizia e sanità, positive modificazioni; altre sono indispensabili.

La parte meno convincente del disegno di legge è quella che riguarda il nuovo impianto sanzionatorio. Per vero vi sono norme di nuova introduzione che riteniamo assai utili e la cui previsione era contenuta anche nel disegno di legge del nostro Gruppo; ci riferiamo a quelle che riguardano il traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Allorchè il legislatore del 1975 elaborò la legge n. 685, il narcotraffico non aveva le dimensioni attuali e sembrò sufficiente sanzionare, oltre che lo spaccio (articoli 71 e 72) e l'agevolazione all'uso, l'associazione per delinquere finalizzata a commettere appunto i delitti di spaccio. Ora si prevede (articolo 71-*quater*) il traffico di stupefacenti in forma associata, per il quale delitto è prevista pena non inferiore a 24 anni, come opportune sono le norme che prevedono e puniscono il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico illecito di stupefacenti.

In generale le fattispecie criminose elaborate dal legislatore del 1975 permangono, con le modificazioni di cui tratteremo, ma le sanzioni in quella sede previste sono tutte aumentate.

Ciò rientra in una tendenza di politica criminale astrattamente comprensibile, ma, in concreto, di modesto vantaggio sociale. Volendo esemplificare, chi fosse ritenuto responsabile di violazione degli articoli 71 e 75 della legge n. 685 poteva essere condannato, con l'istituto della continuazione, a pena fino a 30 anni di reclusione, sanzione addirittura superiore a quella prevista dall'articolo 71-*quater* di questo disegno di legge.

Il problema non è dunque tanto da affrontare con un diffuso aggravamento delle pene, bensì con l'assicurare effettivamente alla giustizia gli autori di crimini di elevato allarme sociale. E su questo terreno lo Stato è risultato largamente inefficiente, tanto da far pensare ad una volontà di non colpire i massimi livelli di responsabilità del narcotraffico. È mancata una precisa volontà di indagine nell'ambito finanziario e fiscale per risalire, da inspiegabili fortune economiche e da incredibili successi industriali e finanziari, al narcotraffico nazionale ed internazionale. In questo senso è totalmente mancato un serio coordinamento centrale e, ancora una volta, l'azione separata dei corpi di polizia ha pregiudicato risultati ottenibili.

D'altra parte, non può non rilevarsi che frequentemente il legislatore è indotto ad elevare la sanzione edittale per l'applicazione che delle norme è data in sede giudiziale, ove troppo frequentemente il parametro di computo della pena, in concreto, è il minimo edittale anzichè il massimo. A riprova dell'assunto è la legislazione in elaborazione in materia di violenza sessuale; forse il legislatore non avrebbe avvertito l'esigenza di un aggravamento di pene se i giudici avessero comminato dieci anni di reclusione per reati di violenza carnale.

In definitiva, il complessivo aggravamento delle pene previste dal disegno di legge inciderà in maniera irrilevante nella lotta alla droga se i responsabili non saranno scoperti e puntualmente giudicati.

La materia sulla quale più vivacemente si è aperto e mai sopito il dibattito nel paese e in Parlamento è quella sanzionatoria, più propriamente con riferimento alla punibilità del tossicodipendente. In effetti il confronto era originariamente assai più ampio poichè, fra le linee sulle quali tendenzialmente muoversi, era proposta anche quella della legalizzazione delle sostanze stupefacenti. Nella nostra relazione di minoranza è ben chiarito perché quella scelta non ci sembra, allo stato, accettabile, come pure è chiarito che respingiamo fermamente la punibilità del consumatore come strumento non solo iniquo ma del tutto inutile di lotta alla droga.

Tra gli *slogans* meno credibili a sostegno della tesi favorevole alla sanzione per il consumatore vi è quello: «Se si punisce lo spaccio si deve punire il consumo». L'equivalenza non ha significato etico né giuridico: chi spaccia opera per un tornaconto economico personale da realizzarsi in spregio dell'altrui integrità fisica; chi consuma stupefacenti mette a repentaglio la propria vita e non ci risulta che esistano norme penali contro il tentato suicidio.

Non ogni comportamento ritenuto illecito dal legislatore trova necessariamente sanzione penale; anzi, è avvertito il bisogno di limitare quella sanzione ai comportamenti più gravi. Un giudizio sociale di disvalore può tranquillamente rimanere nella sfera etica, ovvero può trovare concretezza

legale su piani diversi da quello penale, ma in fondo non è dato intendere quale scopo si voglia perseguire con la punizione del tossicodipendente: un deterrente all'uso reiterato della droga? Il carcere come strumento didattico e di recupero? Una forte «zeppa» all'espandersi del narcotraffico? Chi è disposto a rischiare la propria vita, il tossicodipendente, ha piena coscienza del rischio e non è certamente distolto dal suo scopo dalla possibile condanna. Il carcere, quale in concreto è, non ha mai riabilitato nessuno, vero essendo che dopo un decorso di tempo apprezzabile ogni uomo è diverso da quello che era in un momento iniziale. Che dire, poi, della circostanza che la droga entra normalmente nelle patrie galere? La sanzione del tossicodipendente men che mai avrà la capacità di limitare il traffico di stupefacenti; la certezza della sanzione farà semmai del tossicodipendente un complice dello spacciato e le nostre non sono teorizzazioni ma si basano su un'esperienza concreta: sotto la vigenza della legge n. 685 il tossicodipendente conseguiva l'impunità solo a condizione che la droga in suo possesso fosse in modica quantità, ma questa condizione assai frequentemente non sussisteva e il drogato, condannato, entrava in carcere. Osiamo affermare che nessun condannato ha interrotto la dipendenza dalla droga per effetto della pena sofferta perché è ormai dato di comune esperienza che le droghe più diffuse, ad esempio l'eroina, non danno soltanto dipendenza fisica, ma soprattutto psichica e tale dipendenza non è certo sradicata dall'astinenza forzosa nel carcere.

Il lavoro del comitato ristretto si è svolto, tra l'altro, con preziose audizioni; autorevoli esperti, sentiti, hanno affermato (ricordo Don Ciotti) che la sanzione per il tossicodipendente avrà un sicuro effetto, quello di ricondurre i drogati in clandestinità, impedendone il recupero e rendendo assai più agevole l'azione degli spacciatori. Per chiunque abbia voluto ascoltare, numerose sono state le voci qualificate che dal paese si sono alzate contro la tesi della punibilità, e ciò con motivazioni forti ed incontrovertibili. La strana crociata di chi propugna la sanzione ha poi contenuti massimalistici che si scontrano persino contro dati scientifici sicuramente acquisiti. Così si vuole *tout-court* la sanzione dei consumatori di stupefacenti indipendentemente dalle droghe consumate equiparando (salvo talora l'entità della sanzione medesima) sotto un unico precezzo i consumatori di eroina e quelli di *marijuana*.

A quale criterio può essersi ispirato il disegno di legge nell'equiparare il consumo di droghe pesanti e leggere in un unico precezzo ed in un unico impianto sanzionatorio? Ad esempio, lo spinello, occasionalmente consumato, non nuoce alla salute più di una normale sigaretta; eppure nessuno ha finora pensato di criminalizzare il fumatore di tabacco.

Bisogna, dunque, concludere che la proposta governativa necessitava di un alibi, senza il quale non poteva affermare la punibilità del consumo di droghe pesanti. L'obiezione sarebbe stata, infatti, agevole: perché in prigione il consumatore di cocaina e non quello di *hascisc*? Infatti si può fare un «distinguo» in termini di pericolosità sociale (con riferimento ai tipi di sostanze stupefacenti) per chi spaccia, ma non certo per chi consuma. Ed invero l'unico denominatore comune fra consumatori di droghe diverse è il giudizio etico che può darsi.

Non manca di sorprendere la relazione alla legge, ove si assume che «la mancata previsione del divieto di drogarsi e l'esclusione (nella legge n. 685) di qualsiasi sanzione per chi lo fa ha contribuito culturalmente e

psicologicamente a far considerare l'uso di sostanze stupefacenti consentito».

Ciò è all'evidenza destituito di qualsiasi fondamento. Già la legge n. 685 enunciava l'illiceità della detenzione anche per uso proprio e concedeva la non punibilità solo con riferimento alla modica quantità. Ma i relatori non si sono avveduti che anche nel disegno di legge il consumo (in quanto tale) non è punito? Si tratta d'una incredibile svista tecnica o della chiara dimostrazione della debolezza del concetto propugnato! Per vero le condotte prese in esame dal legislatore del 1975 e da quello attuale sono sostanzialmente identiche.

Ciò che veniva e viene definito illecito è l'acquisto o la detenzione di sostanze stupefacenti, e non già il consumo!!

L'elemento differenziale è costituito dalla scriminante della modica quantità esistente nella legge del 1975. Da ciò discende una prima considerazione: che il legislatore attuale non si preoccupa minimamente del consumo come scelta etica nè tanto meno del medesimo sotto il profilo del danno alla salute del consumatore. Sembra agevole affermare che l'intenzione di punire l'acquisto di droga da parte del tossicodipendente (o del consumatore occasionale) si giustifica esclusivamente in funzione di frapporre un ostacolo al narcotraffico; ma se ciò è teoricamente configurabile per il consumatore occasionale (che per sua natura non desta interesse nei trafficanti), certo non è ipotizzabile per i tossicodipendenti, i quali ben altro mettono a rischio che una sanzione penale. In ogni caso il disegno di legge non è stato capace di portare a compimento il proprio disegno, colpire il consumo in quanto tale, e ciò crediamo per la motivata opposizione che da più parti è venuta.

D'altronde lo strumento sanzionatorio individuato è del tutto incongruo sotto molti profili. L'articolo 13 del disegno di legge prevede la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto (o documenti equipollenti), del porto d'armi, e del divieto di allontanarsi dal Comune di residenza; la sanzione è applicata dal prefetto. Una prima considerazione riguarda la disparità di trattamento fra chi è dotato di quei documenti e chi non li ha conseguiti, nel senso che ad essere penalizzati sono soltanto i primi.

Del tutto incredibile è poi che il prefetto (specie nelle grandi città capoluogo di regione) abbia la possibilità concreta, il tempo ed i mezzi per occuparsi di un numero elevato di tossicodipendenti; all'evidenza il compito sarà affidato ad uno o più funzionari che lo gestiranno burocraticamente come se si trattasse del rilascio di patenti e ciò, fra l'altro, senza alcuna garanzia di tipo processuale.

Irrogata comunque la sanzione, in ipotesi iniqua per inesistenza o infondatezza dei fatti ritenuti, il destinatario dovrà proporre opposizione al pretore accedendo ad un oneroso rito civilistico.

Ma ciò che è più grave è la conseguenza del mancato rispetto della sanzione amministrativa: l'articolo 72-*quater* dispone, infatti, che in ipotesi di violazione il responsabile sia condannato all'arresto fino a tre mesi o all'ammenda fino a 5 milioni. Chiunque sia a conoscenza dell'assetto psicologico del tossicodipendente sa che questi si sente avulso dalle strutture organizzate della società e che, pertanto, le comminatore prefettizie e del giudice (in via amministrativa) saranno ignorate. Da ciò consegue che la sanzione penale è epilogo certo della detenzione di droga. Ma v'è di più: quel

risultato sarà sollecitamente raggiunto. Infatti delle due l'una: o le autorità di polizia non faranno il proprio dovere, oppure, essendo perfettamente noto un gran numero di tossicodipendenti (specie nei piccoli centri), questi potranno essere reiteratamente denunciati nel volgere di un brevissimo tempo.

Il rimedio sanzionatorio proposto appare concretamente inattuabile: prescindendo dalla mole di lavoro che ricadrà sulle prefetture, le Forze di polizia non potranno assolutamente controllare i tossicodipendenti (almeno nel numero di quelli notori); per non dire poi del numero di processi che ricadrebbero sul pretore, già impari a sostenere il carico di lavoro derivante dalla competenza stabilita dal nuovo codice di procedura penale. Il testo degli articoli 72, 72-bis e 72-quater varato dalle Commissioni è per tutti questi motivi inaccettabile, non fosse altro che per la ragione compiutamente evidenziata dagli stessi relatori: «Pressochè nullo - scrivono - è invece tale effetto nei confronti dei tossicodipendenti, totalmente soggiogati dalla esigenza pressante ed incessante della droga...», e vi risparmio il resto.

Ed invero la preoccupazione degli stessi relatori di lanciare comunque un richiamo al senso di responsabilità dei tossicodipendenti ben poteva coniugarsi con il tentativo di recupero dei medesimi.

In questo senso è invece la nostra proposta articolata su: affermazione dell'illiceità di far consumo di droghe; distinzione delle sostanze stupefacenti sotto il profilo della loro pericolosità e della capacità di cagionare dipendenza; determinazione di sanzioni penali con riferimento al tipo di sostanze stupefacenti e alla loro quantità; declaratoria di non punibilità in relazione alla detenzione di droghe in quantità funzionalmente destinata al consumo proprio del tossicodipendente.

Abbiamo ricercato la via della non punibilità omettendo ogni riferimento al concetto di modica quantità che, nell'applicazione giudiziaria, per la sua oggettiva indeterminatezza aveva causato difficoltà interpretative e disparità di trattamento.

Abbiamo introdotto invece il concetto della detenzione personale (cioè per proprio uso) distinguendo fra droghe che non danno dipendenza e quelle che invece la determinano, a queste ultime riservando una duplice soglia di non punibilità: quella definita in via regolamentare e quella della destinazione all'uso esclusivo dell'interessato (ovviamente comprovabile con normali strumenti processuali).

Nella nostra proposta non v'è alcun cedimento rispetto a legittime istanze statuali: le norme che abbiamo formulato per combattere i narcotrafficanti sono assai severe.

Ciò che vogliamo affermare con forza è che chi si droga alimenta il mercato illecito degli stupefacenti; per distoglierlo da quel mercato sanzioni amministrative e penali sono inutili o addirittura dannose.

Indichiamo la solidarietà, la comprensione, la terapia come strumento di recupero. Valutiamo come ciniche e barbare le scelte discriminatorie. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Pietro. Ne ha facoltà.

FERRARA PIETRO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, è certo che l'intervento giudiziario in materia di recupero dei tossicodipendenti, così come quello penalistico in materia di repressione dei

reati, non potrà mai giungere a risolvere da solo il problema della lotta alle tossicodipendenze.

Una soluzione radicale, che al momento appare piuttosto remota, dovrebbe derivare da interventi di ben altro tipo, atti a prevenire l'insorgere del consumo e poi a recuperare gli intossicati. A tale scopo vanno anzitutto comprese le ragioni per cui i giovani (i tossicodipendenti appartengono quasi senza eccezione all'ambito giovanile) si accostano alla droga, ragioni che esistono e non si possono assolutamente risolvere con affrettati giudizi moralistici perché spaziano da una ben specifica dimensione culturale, contestatrice del sistema vigente, ad una facile vulnerabilità da parte di pressioni propagandistiche sotterranee, ma penetranti per il desiderio imitativo di modelli presentati come validi ed accettati acriticamente, per l'assenza di un'efficace contropropaganda che sappia far leva su motivi sentiti dai destinatari come propri, anziché come imposti dal sistema o dagli «altri»), ad una assenza sovente di valide alternative, alla stessa impossibilità di trovare diversamente un riempitivo, per la sensazione di inutilità derivante dalla disoccupazione o dall'impossibilità di mettere a frutto la preparazione professionale e culturale conseguita.

Occorre, pertanto, un piano di intervento preventivo, repressivo e di recupero, che abbia un amplissimo respiro e che finisce quindi per coinvolgere compiti primari dello Stato come la risoluzione del problema dell'occupazione e della povertà, la persecuzione del crimine, l'educazione e l'istruzione dei cittadini. Non si può tuttavia restare inerti in attesa della soluzione di tutti i problemi (compito che la storia insegna essere superiore in ogni paese alle forze della società organizzata); occorre un impegno preciso ed immediato.

È dunque necessario potenziare le strutture di recupero oggi esistenti e facenti capo al Servizio sanitario nazionale, come pure è essenziale valorizzare gli apporti preziosi che possono venire dal volontariato e dalle comunità terapeutiche.

L'obiettivo da realizzare è quello di un'assistenza continuativa e capillare da parte di una *équipe* interdisciplinare (medici, sociologi, psicologi, assistenti sociali) a tutte le persone dediti all'uso della droga. Tale assistenza dovrebbe attuarsi non soltanto a livello ambulatoriale (al quale sono oggi sovente ridotti i centri medici) ma dovrebbe esplicarsi sia a domicilio che, all'occorrenza, in idonee comunità terapeutiche o familiari. L'importante è che l'ammalato non sia mai portato a sentirsi solo, perché questa è la premessa immediata della ricaduta.

Nel 1975 fu varata così, affrettatamente, la legge sulla droga tuttora in vigore. Non c'è da meravigliarsi che sotto queste condizioni errori anche grossolani siano penetrati in quella legge e ancor più nella sua attuazione: come primo, il diritto alla modica quantità per uso personale; poi l'enfasi sulla quasi esclusiva «non terapia» ambulatoriale, anche per mezzo di droghe; ed infine la convinzione che il drogato fosse una vittima della società tardo-capitalistica o solo di qualche fattore ambientale e dunque un «sociopata» da commiserare.

Ciò non ha contributo solo alla ulteriore deresponsabilizzazione di molti giovani (non solo dei già drogati), ma anche a mistificare l'aspetto igienico-sanitario del drogato.

In tale contesto la dimensione patologica del tossicomane era stata ridotta alla spesso gonfiata sindrome da astinenza a lungo ipervalutata e alla pericolosissima sindrome da *overdose*, spesso sottovalutata.

La «modica quantità» non ha solo reso molto difficili il controllo dell'eventuale abuso di droga ma anche la distinzione importante, sia dal punto di vista preventivo che da quello penale, tra solo utente, utente spacciato e solo spacciato. Però il danno maggiore arrecato dalla filosofia della modica quantità sta a livello psicologico, favorendo il proselitismo e la diffusione del consumo di droga. Infatti il permettere per legge la «modica quantità» ha significato non tanto implicitamente che il legislatore non la ritiene dannosa. Va rilevato, in proposito, inoltre, che *ex drogati* si pronunciano, senza eccezione, contro la modica quantità, nel senso di: levateci completamente di mano lo strumento micidiale. Infine, la «modica quantità» influenza in modo negativo anche l'impegno terapeutico, che spesso è più per un «ni», che per un preciso «no», specialmente per quanto concerne le droghe cosiddette «leggere» o «alternative».

L'uso di queste (*hascisc*, alcool, benzodiazepine, eccetera) da parte di drogati e la «terapia» di drogati con droghe, per esempio metadone, si attua, in prevalenza, a questo livello psicologico. Decisamente negativa, poi, è stata, in tutti questi anni, la sempre rinfocolata distinzione di principio tra droghe cosiddette pesanti e droghe leggere. In realtà, esistono droghe che danneggiano più o meno presto, o sono foriere di dipendenza o malattia in tempi diversi, o colpiscono più una funzione che un'altra, ma non c'è droga innocua. Spesso si afferma che l'*hascisc* sia una droga «innocua»: però, proprio i derivati della canapa indiana, per la loro grande affinità con i lipoidi del cervello, sono riscontrabili in tracce, ancora un mese dopo un unico uso, a differenza, per esempio, della «droga pesante» alcool, che viene completamente metabolizzata in poco più di sei ore.

Tutto sommato, mi sembra difficile che una persona di una certa obiettività, che abbia veramente a cuore il destino di chi si droga e la salute pubblica, specialmente quella psicofisica dei nostri giovani, riesca ancora ad opporsi al citato progetto di legge sulla droga, nel quale, per esempio, con la maggiore buona volontà, non riesco a trovare la spesso criticata «volontà di criminalizzare il drogato». Invece, la manifesta volontà di prevenire, curare e riabilitare dovrebbe essere ulteriormente chiarita e concretizzata in un regolamento di attuazione, nel quale dovrebbero essere inseriti i seguenti punti:

- 1) esame delle urine, anche per droga leggera, per ogni fermato per detenzione di droga. Ciò faciliterebbe misure preventive e curative, nonché la distinzione tra utenti e spacciatori;
- 2) esame ematico per anticorpi da immunodeficienza acquisita, per ogni fermato iniettore di droga. Ciò faciliterebbe sia la prevenzione e la cura dell'interessato, sia misure igieniche.

Per quello che riguarda il trattamento penale delle cosiddette droghe leggere e droghe pesanti, due sono le strade perseguite dal legislatore nei vari paesi d'Europa.

Posto che, normalmente, è previsto un regime differenziato che, pur ponendo anche le droghe leggere nell'area del non lecito, le considera come fattispecie di minor gravità, che per lo più incide sulla pena che viene applicata, o tale differenziazione è rimessa genericamente al giudice nell'ambito del suo «libero convincimento», oppure si dispone, più o meno analiticamente, con legge, circa la qualità della droga e le conseguenti responsabilità penali.

Le due vie possono non giungere a risultati contrastanti: nell'esperienza della Germania federale, che adotta il sistema di lasciare alla discrezionalità del giudice la diversa gradazione della pena, si ha il risultato di pene minori o alternative al carcere, più frequentemente disposte per le cosiddette droghe leggere, mentre pene più severe sono comminate in caso di droghe pesanti.

Il secondo sistema è, ad esempio, adottato dal Regno Unito, che prevede droghe di tipo A (che comprende oppio, eroina, metadone, morfina, cocaina, LSD), di tipo B e di tipo C, e modula la pena sulla base del traffico, spaccio, consumo di ciascun tipo di stupefacente.

In altre nazioni, come nei Paesi Bassi, vi è una differenziazione del comportamento esecutivo, più che del disposto normativo, che, comunque, considera illecito il possesso di droghe anche leggere.

Dall'estratto dalla relazione della Commissione d'inchiesta della CEE dell'ottobre 1986, ricaviamo che in Europa, dove l'eroina è ancora la droga che colpisce, principalmente, i nostri giovani, la fornitura per mezzo di mercati registrati non risolve il problema. Anzitutto, sappiamo che l'eroina è altamente tossicomana: in secondo luogo, in paesi come l'Olanda, la Spagna e la Svezia, dove per brevi periodi, si è avuta una maggiore liberalizzazione, si sono avuti aumenti relativamente elevati del numero di tossicodipendenti; in terzo luogo, sappiamo che nei punti di transito, come Karachi, dove l'eroina è diventata disponibile, la popolazione è venuta a trovarsi coinvolta dalla tossicomania, senza speranze.

Ma riteniamo che altri argomenti militino contro la legalizzazione delle droghe leggere. In primo luogo, è illogico rendere legale, ad esempio, il consumo della canapa indiana, quando è, invece, illegale l'importazione, come si fa in Olanda. In secondo luogo, il commercio della stessa canapa indiana è sempre effettuato da organizzazioni criminali. In terzo luogo, sappiamo che vengono coltivate varietà di canapa indiana più forti e che la possibilità di miscelare questa droga con sostanze chimiche, come il P.C.P., può renderla letale.

In conclusione, si deve perseguire il trafficante di canapa indiana, in quanto, molto spesso, si tratta della stessa persona che traffica anche con l'eroina o la cocaina. E tutti i paesi della CEE dovrebbero aderire, quanto prima, alle convenzioni internazionali relative alla lotta contro la droga.

Frequentemente viene contestato nella opinione pubblica che all'impegno per la lotta contro la tossicodipendenza non corrisponde una attenzione analoga per la prevenzione e la repressione dell'abuso di sostanze alcoliche, che costituiscono un fenomeno di dimensioni sociali non meno allarmanti.

Certamente l'alcool determina effetti per più versi simili a quelli dovuti alla assunzione di droghe, e la lotta all'alcoolismo dovrebbe essere condotta con rigore ben diverso di quanto attualmente non avvenga, in un contesto nel quale, al contrario, l'uso di sostanze alcoliche è condizionato favorevolmente dai media e dalla pubblicità.

L'inefficienza dell'azione contro l'abuso di alcoolici non può rappresentare un diversivo nel momento in cui il paese, sull'onda di una vera e propria emergenza nazionale ed internazionale, si appresta a fare qualcosa di valido e di efficace contro i trafficanti di droga, e in difesa delle vittime della droga.

Come ho appena accennato i difetti di impostazione della legge del 1975 si sono in molti casi tradotti in una errata visione del problema droga sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Ciò tra l'altro ha avuto dei riflessi nella stessa impostazione delle pratiche di disintossicazione.

Troppò spesso si è alimentata l'illusione di potere utilizzare sostanze come il metadone come rimedi efficaci in grado di consentire attraverso impieghi scalari il conseguimento di una piena disintossicazione.

L'esperienza pratica ha permesso di smentire queste illusioni.

La droga non viene vinta attraverso il passaggio da una dipendenza ad un'altra, ma richiede un approccio globale sotto il profilo psicologico, farmacologico e sociale.

Naturalmente il ruolo più importante nell'azione di recupero deve essere svolto dalle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Va sottolineato al riguardo che nel disciplinare il Servizio sanitario con la legge del 1978 è stata riposta limitatissima attenzione al ruolo che lo stesso avrebbe dovuto svolgere per le tossicodipendenze.

Spesso si lamentano le naturali difficoltà che emergono nel caso del trattamento dei tossicodipendenti in stato di ricovero coattivo.

Occorre dotare le strutture sanitarie di mezzi, di personale e di organizzazioni che consentano di svolgere un'efficace azione terapeutica senza creare interferenze e ostacoli alle altre attività terapeutiche ordinarie che gli ospedali devono erogare.

La mancanza di strutture di reparti appositi si traducono in un aggravio della fatica, dei rischi del personale sanitario che finisce per essere scoraggiato e demotivato.

Occorre, perciò, un impegno concreto, perché la battaglia non è, certo, perduta fino a quando non la si crede tale. E ciò va detto, pur nella consapevolezza di quanto difficile sia un risultato positivo. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 24 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 24 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).

BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).

POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).

CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).

PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).

CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).

TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).

FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

La seduta è tolta (ore 22,10).

Allegato alla seduta n. 314**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4251. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (1935), previ pareri della 1^a, della 3^a, della 5^a, della 6^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con lettera in data 21 novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 1988 (*Doc. LXXXII, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 7^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per gli esercizi dal 1983 al 1986 (*Doc. XV, n. 104*).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

CARTA, GIAGU DEMARTINI, MONTRESORI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* - Per conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a confermare la direttiva all'EFIM per la realizzazione di un impianto di vetro *float* da parte della società SIV, nonostante la riconosciuta antieconomicità dell'iniziativa.

Infatti il programma d'investimento, annunciato nel dicembre 1987 dal presidente della SIV, è stato accolto con notevoli perplessità prima e con estrema diffidenza poi.

La stessa EFIM blocca nel gennaio 1988 il progetto e sollecita la SIV ad inserire nel piano di investimenti anche iniziative nel Sud. Il 6-7 giugno 1989 il piano El Ferrol viene riesaminato dal Comitato di presidenza EFIM che ne mette in discussione l'economicità. Il progetto è accantonato. Il 13 luglio 1989 l'EFIM annuncia che l'investimento in Spagna non si fa. Della decisione viene data notizia al Parlamento. Nel settembre 1989 il Ministro delle partecipazioni statali, ben guardandosi dall'effettuare opportune ricerche per accettare se esistano in Italia condizioni per attuare l'iniziativa, esercita pressioni sull'EFIM per realizzare il programma in Spagna. Il 29 settembre 1989 il Comitato di presidenza dell'EFIM ribadisce che l'impianto di El Ferrol non si può fare perché antieconomico. A seguito di nuove pressioni, il Consiglio dell'EFIM concede un mese alla SIV per presentare un nuovo progetto per un impianto di vetro *float* in Spagna e altrove.

La regione sarda aveva nel frattempo istruito un progetto di fattibilità di un impianto del vetro nell'Isola, disponendo in misura cospicua di sabbie silicee, materia prima per la lavorazione del vetro, delle infrastrutture e delle adeguate risorse finanziarie, rappresentate dalla possibilità di attingere gli incentivi dalle leggi regionali e dalla legge n. 60.

Lo stesso Presidente del Consiglio, in occasione dell'incontro con la giunta regionale della Sardegna, assicura la disponibilità di prendere in esame il programma per l'investimento nell'Isola. Improvvisamente - in forma quasi clandestina - viene dalla SIV (pur essendo scaduto il termine concesso per l'approfondimento della materia, con impegno di estendere l'esame al nostro Paese) raggiunto un accordo per lo stesso progetto con qualche marginale insignificante modifica, ma non toglie al programma la sua originaria antieconomicità.

Così si procede nell'attuazione di un programma che la stessa EFIM aveva dichiarato essere antieconomico e non si dispiega alcuna indagine per verificare se esistano condizioni uguali o addirittura di gran lunga più favorevoli in Italia.

Tutto ciò premesso, gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non intenda invitare l'EFIM - il cui Consiglio deve approvare il programma - ad un riesame dell'intera vicenda prima di assumere decisioni così gravi.

(2-00341)

Interrogazioni

MURMURA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere lo stato delle indagini sul recente attentato compiuto a Cariati (Cosenza) nei riguardi dell'assessore regionale alla sanità per la Calabria.

(3-01008)

MURMURA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per essere informato sulle iniziative del Governo per il ripristino della legalità a Tropea, importante centro turistico calabrese, ove anche i rinnovati attentati alle abitazioni del sindaco e del segretario comunale confermano la pesantezza della situazione, pur in presenza di un impegno diligente delle forze di polizia operanti nella zona.

(3-01009)

COLETTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella città e nell'area di Napoli si assiste da qualche tempo ad una forte recrudescenza dell'attività criminosa, culminata nella strage di Ponticelli e negli assassinii di Maddaloni;

che non c'era bisogno di tali ulteriori manifestazioni criminose per avvertire che la delinquenza organizzata si andava rafforzando nell'area napoletana, casertana e più in generale in Campania fino a raggiungere forme esplosive e di assoluta emergenza;

considerato inoltre che i citati recenti episodi richiamano ancora una volta l'attenzione sul problema degli appalti di lavori e di opere pubbliche,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che le misure di polizia e i provvedimenti finora adottati siano stati del tutto inadeguati rispetto alla prevedibile virulenza dell'esplosione delinquenziale;

se si intenda accertare le eventuali responsabilità che hanno determinato tale inadeguatezza;

quali provvedimenti si intenda adottare per interrompere in futuro una spirale sempre più pericolosa, che nell'area napoletana rischia di compromettere non solo il mantenimento dell'ordine pubblico e la credibilità delle istituzioni, ma addirittura la possibilità materiale di una convivenza civile e di una vita quotidiana garantite nelle loro più elementari esigenze di sicurezza;

se, in particolare, siano allo studio provvedimenti o misure atte ad allontanare dal settore degli appalti ogni sospetto o rischio di inquinamento e collusioni, che possano sia pure lontanamente coinvolgere le istituzioni e che garantiscano l'assoluta trasparenza e oggettività delle relative procedure.

(3-01010)

GALEOTTI, FRANCHI, SPOSETTI, NOCCHI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che da tempo sono stati approvati i Programmi integrati mediterranei (PIM) di diverse regioni italiane ai sensi del regolamento CEE n. 2088 del 1985 e sottoscritti dalle parti contraenti i corrispondenti contratti di programma;

considerato che la CEE ha già erogato il contributo comunitario nella misura del 40 per cento a sostegno degli impegni finanziari discendenti dagli anzidetti programmi;

rilevato che da parte del Governo non è stato ancora definito in quale misura concorrerà al finanziamento degli interventi di cui trattasi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia stato valutato che ogni ulteriore ritardo nella determinazione del contributo statale, oltre che impedire l'avvio delle opere previste nei PIM e comportare un aggravio di spesa dei costi di costruzione, possa provocare la perdita del finanziamento anticipato dalla CEE;

quali specifici ed immediati provvedimenti di ordine finanziario si intendano adottare a favore di quelle regioni che si sono dotate del PIM, secondo le vigenti disposizioni.

(3-01011)

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

quali siano i criteri seguiti dal Ministero della pubblica istruzione per l'affidamento degli incarichi a direttore nei conservatori di musica;

se non si ritenga, come i sottoscritti, che debbano essere individuati principi, per la scelta di determinate funzioni, che corrispondano ad obiettive ed accertate qualità professionali;

se non si ritenga inoltre, in attesa di altre determinazioni, che la graduatoria degli idonei al concorso nazionale per direttori di conservatorio sia lo strumento più naturale e più utile per l'affidamento di determinati incarichi;

se non si valuti, infine, come assolutamente necessario e ineludibile, così come obbligatoriamente indicato dal Consiglio di Stato, l'indizione del concorso nazionale per direttori di conservatorio, che ripristini certezza del diritto, trasparenza e richiesta di professionalità ad una funzione essenziale, per lo svolgimento della quale finora, molto spesso, si è seguita la regola della discrezionalità e della raccomandazione, creando sconcerto e rabbia in chi ritiene che solo la qualità professionale e il merito debbano essere il metro di riferimento da utilizzare.

(3-01012)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la «strage» avvenuta a Crotone a causa dello scontro tra due treni, che si sono trovati a percorrere l'unico binario della strada ferrata ionica, non è da ascrivere a fatalità e non si configura come «disgrazia», ma come conseguenza diretta di una scelta precisa da parte dell'Ente ferrovie dello Stato;

che ancora una volta il Sud, e in particolare la Calabria, paga con vittime innocenti le scelte rivolte a privilegiare il Centro-Nord anche nel settore ferroviario;

che in numerose occasioni le organizzazioni sindacali, la stampa e i partiti hanno denunciato l'obsoleta qualità delle attrezzature e dei materiali, oltre ad un tracciato che, al di là del binario unico, non consente tempi di percorrenza e sicurezza accettabili per un trasporto moderno;

che le organizzazioni sindacali denunciano che la riduzione del personale, costringendo al superlavoro il poco organico rimasto, di fatto

provoca quella catena di microincidenti che, talvolta, sfociano in fatti ben più gravi proprio perchè i livelli di sicurezza si riducono al minimo;

che il cosiddetto CTC (Controllo centralizzato del traffico) non era in funzione al momento dell'incidente e che questo non è un fatto insolito per la tratta jonica dove, comunque, manca il «blocco automatico» che dovrebbe arrestare il traffico in caso di errore umano,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi il Ministro intenda porre in essere per affrettare l'accertamento delle responsabilità;

quali interventi si intenda operare per rendere sicura, funzionale e moderna la tratta Reggio Calabria-Taranto per offrire sicurezza ai passeggeri e strumenti di sviluppo civile alle popolazioni calabresi.

(4-04130)

POLICE. – *Al Ministro della marina mercantile.* – Per conoscere le ragioni che impediscono l'evasione di quanto richiesto dall'agenzia giornalistica «Punto Critico» con assicurata n. 0941 del 14 ottobre 1989 al dottor Matteo Baradà dell'Ispettorato difesa del mare.

(4-04131)

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* – Premesso:

che la SIP sta effettuando in Calabria rilevanti lavori di potenziamento della rete telefonica;

che i lavori in questione comportano un aumento delle commesse per le aziende già operanti nel settore, ma anche la proliferazione di nuove ditte;

che all'aumento delle commesse non sembra corrispondere un adeguato numero di assunzioni con la conseguente crescita dei carichi di lavoro per i lavoratori;

che si registra un ricorso ampio e spregiudicato ai subappalti non giustificati da alcuna particolare specializzazione dei lavori;

che molte aziende di nuova costituzione sono direttamente o indirettamente promosse e collegate con funzionari SIP;

che nel settore si rafforza e si allarga la presenza di aziende in odio di mafia;

che, per le ragioni di cui sopra, centinaia di lavoratori sono costretti in una condizione di sottosalario, di negazione dei diritti sindacali, di sfruttamento e di mancanza di sicurezza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello stato di tensione che si registra fra i lavoratori e delle iniziative di lotta in corso in questi giorni;

se ritengano lecito il collegamento fra le ditte appaltatrici e i funzionari SIP;

quali iniziative intendano assumere per accelerare e combattere le preoccupanti infiltrazioni mafiose nel settore;

quali misure vorranno adottare per controllare la liceità dei subappalti e disporre il loro divieto in assenza delle condizioni che li giustifichino;

come pensino di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori, dal salario alle libertà sindacali alla sicurezza sul lavoro, impedendo che sui lavoratori si esercitino pressioni e minacce mafiose.

(4-04132)

POLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se, come scrive «Punto Critico», effettivamente Mino Pecorelli sia stato imputato, il 6 giugno 1978, dal sostituto procuratore di Roma Angelo Maria Dore, di «pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale» per aver pubblicato lettere «secrete» scritte dall'onorevole Aldo Moro dalla «prigione»;

in caso positivo, quando e dove si sia svolto il procedimento, chi abbia difeso Mino Pecorelli, come il processo sia terminato;

se altri giornalisti o terzi in genere siano stati incriminati del reato contestato a Pecorelli durante la vicenda Moro, considerato che l'autorità giudiziaria venne a conoscenza di lettere scritte dalla «prigione» da Aldo Moro soltanto dopo la pubblicazione su quotidiani.

(4-04133)

MANCIA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che si è venuta a creare nella città di Ancona in merito alla istituzione del conservatorio di Stato.

Premesso che il comune di Ancona aveva presentato domanda fin dal 1975 e ristrutturato un edificio scolastico di Via Zappata con interventi specifici per renderlo insonorizzato e quindi idoneo allo scopo e che contemporaneamente, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dopo diversi sopralluoghi si era data assicurazione dell'istituzione ad Ancona di una sezione staccata del conservatorio di Pesaro per l'anno 1989-90;

considerato:

che si è giunti alla bozza di convenzione nel mese di maggio 1989 tra il comune e il Ministero stesso tramite l'ispettore Bernabei e che in quella sede il rappresentante ministeriale si impegnò ad istituire ad Ancona un conservatorio autonomo;

che dopo un successivo sopralluogo dell'inviatore dell'ispettorato fu rimesso tutto in discussione, con la richiesta di un ulteriore intervento per quanto riguarda l'*auditorium*,

l'interrogante, ritenendo tutta la vicenda veramente grave, soprattutto per la realtà anconetana perchè nella convenzione si prevedeva l'utilizzo del teatro «sperimentale» per le necessità del conservatorio, chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza che il comune di Ancona si è dichiarato disponibile ad acquistare un cinema attiguo all'edificio destinato a conservatorio e che dal mese di settembre 1989, dopo varie sollecitazioni, il comune stesso non ha avuto nessuna notizia in merito;

se, infine, il Ministro non ritenga opportuno intervenire immediatamente perchè, a giudizio dell'interrogante, non si può lasciare senza risposta l'amministrazione e gli accademici, i docenti e gli studenti che da tempo attendono. Ancona non può accettare ulteriori lungaggini. C'è bisogno di notizie celere e certe perchè la città possa finalmente avere il suo conservatorio.

(4-04134)

POLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Con riferimento alla risposta data all'interrogazione 4-02723, risposta ripresa da «Punto Critico», che confuta quanto asserito dall'onorevole Ministro, l'interrogante chiede di conoscere:

se effettivamente l'Avvocatura dello Stato abbia disertato l'udienza conclusiva dinanzi al TAR del Lazio nel procedimento che opponeva l'ammiraglio Antonino Geraci al Ministero della difesa;

se la circostanza riferita da «Punto Critico» risponde al vero, quali siano i motivi per cui l'Avvocatura dello Stato disertò questa udienza;

se la circostanza sia stata riferita al Ministro della difesa;

quale sia il nome del sostituto procuratore incaricato di seguire il procedimento;

le ragioni addotte a giustificazione del mancato intervento in udienza;

quale sia, infine, il «parere» che l'Avvocatura dello Stato dette al Ministro della difesa perché la sentenza del TAR favorevole all'ammiraglio Geraci non fosse impugnata dinanzi al Consiglio di Stato;

la data in cui detto «parere» sia stato richiesto all'Avvocatura dello Stato e la data in cui sia stato inviato al Ministero della difesa.

(4-04135)

MARNIGA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che con decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego relative alla provincia di Brescia e che, nell'ambito di queste, il comune di Palazzolo sull'Oglio e quelli della USL n. 35 sono stati inseriti nel comprensorio di Iseo;

ritenuta questa collocazione coerente rispetto alle indicazioni della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, che stabilisce che le sezioni circoscrizionali per l'impiego debbono essere distribuite sul territorio tenendo conto delle caratteristiche locali, del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio;

considerato che la città di Palazzolo sull'Oglio conta 16.766 abitanti e che, oltre ad essere sede della USL 35 che comprende una popolazione di 46.464 abitanti, è polo centrale di una importante zona industriale e riferimento del consistente mercato del lavoro locale,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali siano state le motivazioni che hanno indotto il Ministro del lavoro a modificare con successivo decreto ministeriale del 10 maggio 1988 l'assetto delle sezioni, aggregando ingiustamente alla nuova circoscrizione di Chiari tutti i comuni della zona suddetta, compreso quello di Rovato;

b) se non si ritenga necessario intervenire presso i competenti uffici provinciali per ripristinare la funzionalità degli uffici già istituiti a Palazzolo sull'Oglio e a Rovato, attesa la palese discriminazione che è stata operata a danno della popolazione che gravita nel comprensorio.

(4-04136)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01011, dei senatori Galeotti ed altri, in merito ai ritardi nella determinazione del contributo statale relativo al finanziamento dei Programmi integrati mediterranei di diverse regioni italiane;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01012, dei senatori Nocchi ed altri, sugli incarichi a direttore dei conservatori musicali.